

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

649° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	201
3 ^a - Affari esteri	»	212
5 ^a - Bilancio	»	216
7 ^a - Istruzione	»	222
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	232
11 ^a - Lavoro	»	235
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	245

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	251
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	258
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	266
Per l'infanzia	»	324
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	347

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	349
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	353

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	356
------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

563^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) *FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) *TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) osserva preliminarmente che, per quanto riguarda il Senato, il sistema proporzionale con lista bloccata non rappresenta una novità, in quanto a suo avviso la legge attualmente vigente in sostanza già postula quel meccanismo per l'assegnazione del 25 per cento dei seggi. Il passaggio al sistema proporzionale, comunque, rafforza le condizioni più idonee per il bipolarismo, attraverso i collegamenti di coalizione e la previsione di uno sbarramento più severo per le liste non collegate. Inoltre, il premio di maggioranza, sia per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, sia anche per quella del Senato, opera in favore della stabilizzazione del bipolarismo e di un maggiore grado di governabilità. Infine, la riforma elettorale in senso proporzionale a suo giudizio è coerente alla riforma dell'ordinamento della Repubblica, che a sua volta sottolinea il carattere bipolare del sistema politico con la previsione di una designazione del Primo ministro collegata all'elezione della Camera dei deputati e l'introduzione delle norme cosiddette «antiribaltone».

Il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisce, dunque, un modello di chiara e semplice ripartizione della rappresentanza che ha il pregio, fra l'altro, di favorire l'omogeneità nella composizione delle due Camere e di riequilibrare i rapporti in seno alle coalizioni, poiché accentua il grado di rappresentatività, in vantaggio delle formazioni minori, il cui ruolo era stato sacrificato dal sistema elettorale maggioritario.

Per quanto riguarda, in particolare, il Senato, osserva che a differenza della Camera dei deputati, in questo caso il premio di maggioranza non è direttamente funzionale alla governabilità del sistema (premio di governo), ma è comunque diretto ad assicurare le condizioni del bipolarismo, incentivando i partiti a coalizzarsi per ottenere la quota premiale dei seggi.

Ritiene perciò che non siano fondate alcune delle critiche avanzate dai Gruppi di opposizione sul testo in esame. Segnatamente, l'obiezione secondo la quale l'indicazione di un capo della coalizione potrebbe risultare lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica è smentita, a suo avviso, dalla stessa disposizione di cui all'articolo 1, che fa salve le prerogative previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, la riforma prevede che alle liste dei candidati si accompagni l'indicazione del capo della rispettiva forza politica: ciò assume, a suo avviso, un valore anche più pregnante se si considera che con il nuovo sistema l'elenco dei candidati non comparirà sulla scheda elettorale.

Anche la critica secondo cui la legge si muoverebbe in senso contrario all'orientamento del corpo elettorale, manifestato con il *referendum* del 1993, a suo avviso deve essere respinta. Infatti, la legge elettorale vigente non esclude e anzi stabilisce che una quota dei seggi della Camera dei deputati e del Senato siano assegnati con metodo proporzionale. Inoltre, non si può trascurare la dinamica evolutiva del sistema politico, con l'abnorme proliferazione di formazioni politiche, causata anche dal vigente sistema elettorale; pertanto, il legislatore ha il dovere di intervenire per correggere quel meccanismo, introducendo soglie di sbarramento che riequilibrino la composizione del Parlamento e rafforzino il bipolarismo.

Il fatto che la maggioranza si adoperi per modificare la legge elettorale sul finire della legislatura è, a suo giudizio, una circostanza del tutto comprensibile. Del resto, non è immaginabile che il Parlamento modifichi le norme elettorali all'atto del suo insediamento, o poco dopo, poiché ne risulterebbe una implicita delegittimazione della sua stessa composizione. Non di meno, è sempre auspicabile che, soprattutto nel momento in cui si modificano le regole del confronto politico, maggioranza e opposizione trovino un equilibrio per un largo consenso; in ogni caso, considerato che l'opposizione non intende contribuire positivamente all'approvazione di nuove regole basate sul principio proporzionale corredato dal premio di maggioranza, è opportuno a suo parere che i Gruppi del centro-destra procedano senz'altro alla realizzazione di questa scelta politica.

Ricorda ancora che l'introduzione di una nuova legge elettorale è fatta oggetto di critiche poiché, fra l'altro, determinerebbe ostacoli per la governabilità da parte della coalizione del centro-sinistra. In proposito, osserva che un'accusa analoga potrebbe essere addebitata alla maggioranza della scorsa legislatura che, consapevole delle difficoltà che avrebbe prodotto nel rapporto fra lo Stato e le Regioni, unilateralmente approvò la riforma del titolo V della Costituzione.

La legge elettorale in esame è invece, a suo avviso, un elemento di equilibrio con la riforma costituzionale che il Senato sta per approvare in via definitiva. Infatti, da un lato, con la nuova legge elettorale propor-

zionale con lista bloccata si rafforza il ruolo dei partiti, mentre dall'altro, con le disposizioni costituzionali che prevedono la designazione del primo Ministro collegata all'elezione dei deputati, si ribadisce il valore della volontà del corpo elettorale.

Ulteriori fattori positivi della riforma proposta dalla maggioranza sono, in particolare, l'implicito superamento della necessità di elezioni suppletive, tipiche del sistema maggioritario di collegio, e l'esclusione dell'obbligo di sottoscrizione delle liste per le formazioni politiche che abbiano già una rappresentanza parlamentare. Infine, la maggioranza si appresta ad attuare, attraverso un disegno di legge da approvare parallelamente alla riforma elettorale, le disposizioni dell'articolo 51 della Costituzione, ai fini di una maggiore rappresentanza delle donne nel Parlamento, in modo da completare positivamente un indirizzo coerente e positivo di innovazione istituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2544-D) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato; modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) sottolinea la necessità di riaffermare l'unità dello Stato italiano e il valore della Costituzione vigente, in particolare del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, dinanzi all'attacco che, a suo giudizio, deriva dalla riforma dell'ordinamento di riforma costituzionale ormai giunta alla fase conclusiva dell'*iter*.

La contrarietà della sua parte politica riguarda soprattutto la scelta di affidare a un uomo solo tutti i poteri di Governo, indebolendo in misura radicale il ruolo degli organi di garanzia, in particolare il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Infatti, le prerogative del Capo dello Stato, il cui ruolo ha consentito di attenuare le tensioni politiche degli ultimi anni della vita politica del Paese, sarebbero lese dalla indicazione del capo della coalizione in sede di presentazione delle liste elettorali, mentre il nuovo metodo di elezione e nomina dei giudici della Corte costituzionale determinerebbe un carattere politico eccessivo in quell'organo, tale da indebolire le garanzie verso tutti i cittadini.

Le disposizioni in esame, a suo giudizio, sacrificano anche il ruolo del Parlamento, che tradizionalmente fa le leggi, esprime la fiducia al Governo e costituisce il luogo istituzionale per il confronto delle idee. Con la riforma in esame, invece, esso viene di fatto spogliato delle sue prerogative, in coerenza con la tendenza, accentuatasi nella presente legislatura, di rimettere l'attività legislativa nelle mani dell'Esecutivo, attraverso la pratica della delega legislativa e, soprattutto, dei decreti-legge, spesso privi

dei presupposti costituzionali; una prassi, questa, che si aggrava con l'introduzione di emendamenti che modificano profondamente l'ordinamento introdotti, senza remore sufficienti neanche da parte della presidenza del Senato, pur in assenza di ogni condizione di necessità e urgenza.

In particolare, destano gravi dubbi le disposizioni che regolano la formazione delle leggi e la previsione che il Governo possa comunque dichiarare il preminente interesse di alcune norme, costringendo il Parlamento ad esprimersi sulla questione di fiducia sotto la minaccia dello scioglimento anticipato. Inoltre, a suo giudizio non sono chiari i rapporti reciproci e le competenze dei due rami del Parlamento nello svolgimento dell'attività legislativa.

È significativo, dunque, che il disegno di legge di riforma costituzionale sia stato proposto dal Governo: in realtà esso è composto da parti che hanno ciascuna una diversa paternità e intendono rappresentare un beneficio politico per le singole componenti della maggioranza. Si tratta di una riforma che, in sostanza, serve a ratificare la volontà di colui che può essere definito non già il *leader*, ma il padrone della coalizione del centro-destra, il quale ha ritagliato il nuovo ordinamento sulla sua figura, sulla sua ideologia, sui suoi propositi.

Si sofferma, quindi, sulle modifiche dell'articolo 117 della Costituzione. In proposito, ricorda di avere espresso più volte il suo dissenso nei confronti della riforma del titolo V approvata dalla maggioranza dell'epoca al termine della scorsa legislatura: essa, a suo avviso, non teneva conto della natura delle materie oggetto di competenza statale e regionale e proponeva una ripartizione delle competenze legislative sbagliata e ideologica: ad esempio, sulle reti nazionali di energia e di trasporto. La riforma in esame, anziché ricondurre allo Stato le materie che ad esso spettano intrinsecamente, aggrava la situazione, confermando nella sostanza anche in tali materie un potere condiviso con le Regioni.

Ugualmente sbagliate sono a suo giudizio le norme cosiddette «antiribaltone»: infatti, l'impossibilità per il Parlamento di designare un nuovo Primo ministro non consente di assecondare l'evoluzione della vita politica, come talvolta è necessario di fronte a fatti gravi.

Conclude, osservando che, come testimoniano le elezioni primarie indette dai partiti del centro-sinistra, quando si approvano leggi sbagliate i cittadini sono spinti a partecipare alla vita politica e a manifestare la loro opinione. Confida dunque che il popolo italiano saprà respingere la riforma costituzionale nel *referendum* confermativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

564^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) *TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) ritiene che la proposta di modifica della legge elettorale sia viziata sotto il profilo del metodo, per come è stata concepita e presentata, procura danni al sistema e viola almeno in due punti il dettato costituzionale.

Osserva, anzitutto, che un buon funzionamento del sistema di democrazia parlamentare postula un accordo tacito, o garantito a livello costituzionale, tra la maggioranza e l'opposizione sulle regole del confronto elettorale. La rottura che la maggioranza intende operare con la proposta in esame, a suo giudizio rappresenta un atto di gravità eccezionale, che trova un precedente solo nella breve esperienza del Governo Tambroni, se si considera che la stessa «legge truffa» del 1953 fu oggetto di un'eccessiva drammatizzazione e non aveva, nei fatti, alcun carattere fraudolento, essendo correttamente orientata ad assicurare un premio per la coalizione di partiti che avesse conseguito la maggioranza nelle elezioni.

La riforma elettorale in esame non può essere considerata, a suo avviso, una correzione dei difetti del sistema elettorale vigente, in particolare la frammentazione e la proliferazione delle forze politiche derivante dalla procedura con turno unico.

La correzione avrebbe dovuto ricercarsi, infatti, nella previsione di sbarramenti consistenti, reali e non fittizi come quello inserito nel testo in esame, che fissa la soglia del 2 per cento ma ammette che la prima delle formazioni che non raggiunge tale limite abbia comunque accesso alla rappresentanza parlamentare.

La proposta di un nuovo sistema elettorale è, inoltre, connotata da elementi di grave irrazionalità. Ad esempio, la previsione di cui all'articolo 4, in base alla quale potrebbe determinarsi il caso di una forza politica che, fermatasi sulla soglia dell'8 per cento dei voti, non essendo collegata ad alcuna coalizione, sarebbe esclusa dalla rappresentanza alla quale invece sarebbe ammessa un'altra forza politica che, essendo collegata alla coalizione ottenesse anche meno del 3 per cento dei voti.

Un'ulteriore correzione del meccanismo elettorale, in funzione di una minore frammentazione delle forze politiche, potrebbe essere realizzata, ad esempio, riducendo le circoscrizioni elettorali, secondo il modello in uso anche in Spagna.

Invece, il premio di maggioranza previsto dalla riforma in esame, a suo avviso, non è in grado di contrastare la proliferazione delle forze politiche, in quanto i seggi vengono distribuiti fra i partiti che compongono la coalizione, senza alcun vincolo per essi di mantenere la coesione politica durante la legislatura. Semmai, si sarebbe dovuto prevedere che il premio si concretizzasse in seggi irrevocabili per la maggioranza che ha vinto le elezioni, in modo che in caso di recesso di singoli parlamentari dalla coalizione i loro seggi siano riassegnati nell'ambito della stessa maggioranza.

Appare inefficace, tra l'altro, anche la previsione di un capo della coalizione: infatti, questi avrebbe un ruolo del tutto virtuale, quando la coalizione entri in crisi durante la legislatura.

Sottolinea poi la rottura del vincolo con il territorio, che si determinerebbe con l'introduzione di un sistema proporzionale con lista bloccata: infatti, viene meno la possibilità dei cittadini di esprimere il proprio voto per un candidato di collegio, per cui gli eletti non potrebbero continuare a coltivare il rapporto con i rispettivi elettori di riferimento. In questo modo, inoltre, si riabilitano non già i partiti politici bensì i loro apparati burocratici, che hanno in mano il potere di designare i parlamentari.

Si sofferma, quindi, sui profili di dubbia costituzionalità del disegno di legge n. 3633. In primo luogo, il premio di maggioranza nell'elezione del Senato può dare luogo a maggioranze disomogenee rispetto all'altro ramo del Parlamento e dunque verrebbe meno, a suo avviso, il motivo principale, di ricerca della governabilità, che giustifica una deroga al principio dell'uguaglianza del voto. È comunque da respingere, a suo avviso, l'idea recentemente ventilata dal ministro Tremonti, dell'eventualità, in caso di composizioni di segno opposto alla Camera e al Senato, di dare vita a governi di «grande coalizione», come quello che si sta formando in Germania.

Profili di incostituzionalità si intravedono anche nelle diverse soglie di sbarramento per le liste che rispettivamente sono collegate o non collegate a una coalizione: ciò si tradurrebbe, infatti, in un diverso peso del voto a seconda della posizione politica che assumono i partiti.

Infine, il meccanismo disegnato per l'elezione del Senato non esclude l'ipotesi che in una regione nessuna coalizione raggiunga la soglia del 20 per cento dei consensi e che tutte le liste non coalizzate rimangano al di

sotto della soglia di sbarramento dell'8 per cento, per cui la composizione del Senato ne risulterebbe incompleta e perciò gravemente viziata. L'irrazionalità di tale soluzione, a suo avviso, non potrà non essere rilevata dalla Corte costituzionale, la quale, ai fini del suo giudizio, considera non la situazione che può realizzarsi di fatto, ma quella che è teoricamente ipotizzabile in base alla norma oggetto di giudizio.

Conclude, auspicando un estremo tentativo di ridurre i danni al sistema, attraverso la correzione di alcuni articoli. In caso contrario, la sua parte politica non mancherà di sostenere la profonda incostituzionalità della riforma elettorale, il danno che essa arreca al sistema politico e il tentativo che in questo modo la maggioranza sta mettendo in atto al fine di ostacolare la governabilità della parte che vincerà le elezioni.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale e si riserva di intervenire per la replica nella seduta antimeridiana di domani.

Avverte, quindi, che sono stati presentati numerosi emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto e riferiti al disegno di legge n. 3633.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA ELETTIVA

Il presidente PASTORE, con riferimento al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1732 e 2080 (riequilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza elettiva), comunica di aver saputo per le vie brevi dal ministro Stefania Prestigiacomo che il Consiglio dei ministri, nella prossima seduta di giovedì 10 novembre, approverà una nuova iniziativa in materia.

Pertanto, per motivi di riguardo nei confronti dell'annunciata iniziativa del Governo, il seguito dell'esame riprenderà dopo quella data.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) osserva che sull'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, dovrebbe essere privilegiata l'iniziativa del Parlamento, trattandosi di materia elettorale. Il riequilibrio nella rappresentanza elettorale è un argomento a cui il suo Gruppo annette un'importanza assai rilevante, per cui egli ritiene che in mancanza di una tempestiva presentazione del nuovo disegno di legge governativo, la Commissione debba procedere senz'altro nell'esame di quelli già assegnati.

Il PRESIDENTE assicura che nei tempi già indicati le iniziative in esame saranno comunque riprese in considerazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2544-D) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato; modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) ricorda che la riforma dell'ordinamento costituzionale ha le sue radici nella discussione sul disegno di legge costituzionale n. 1187, che proponeva la devoluzione di alcune materie alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Il testo, nel corso della legislatura, si è arricchito, su iniziativa dell'*UDC* e con le proposte delle altre forze politiche della maggioranza, fino a realizzare una sostanziale modifica del patto costituzionale originario. In particolare, si realizza la crisi dell'arco costituzionale, che promanava dai Comitati di liberazione nazionale, in base al quale le maggiori forze politiche, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, attraverso l'articolo 138 della Costituzione potevano impedire il ricorso al *referendum* confermativo sulle revisioni costituzionali. Nella sostanza, quel patto determinava l'effetto di delegittimare le proposte di revisione provenienti da forze esterne all'arco costituzionale.

La riforma dell'ordinamento, sul quale il Senato è chiamato a pronunciarsi in seconda deliberazione, propone invece il passaggio a un patto costituzionale fra maggioranza e corpo elettorale.

Sulla base di tale analisi, possono essere respinte le obiezioni, avanzate in particolare dal senatore Petrini, all'utilizzo dell'articolo 138 della Costituzione. Si tratta infatti, piuttosto, di rispondere al quesito se la maggioranza sia o no dotata di una autonoma e piena iniziativa costituente.

Una delle innovazioni che a suo avviso merita maggiore considerazione è la modifica dell'articolo 118 della Costituzione, di cui all'articolo 40 del testo in esame, dove si prevede che «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini ...». E' la prima, vera applicazione del principio di minore statalismo della Repubblica, che le forze dell'arco costituzionale non avevano mai inteso recepire nella sua pienezza e che nella sostanza avevano ostacolato, facendo prevalere il concetto di pluralismo «nelle» istituzioni piuttosto che «delle» istituzioni.

Ritiene, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto da alcuni esponenti dell'opposizione, il sistema elettorale proporzionale proposto dalla maggioranza sia del tutto coerente con una riforma costituzionale che introduce la designazione del primo ministro da parte del corpo elettorale.

Sottolinea, quindi, l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, che riconduce al corpo elettorale la parola definitiva su qualsivoglia modifica della Carta costituzionale, rendendo effettivo il patto fra maggioranza parlamentare e volontà popolare.

La riforma dell'ordinamento, a suo avviso, consente di dare piena attuazione ad alcune disposizioni della Parte Prima della Costituzione. Segnatamente l'articolo 1, che evoca la sovranità popolare da esercitarsi nelle forme e nei limiti della Costituzione, l'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti della persona umana, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e l'articolo 5, che riconosce e promuove le autonomie secondo il principio di sussidiarietà, cioè in base all'idea che la legittimazione del potere risiede originariamente nel territorio. Le disposizioni in esame, a suo avviso, non ledono il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione: infatti, le competenze in materia di tutela della salute, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti, di norme generali sull'istruzione e sull'ordine pubblico garantiscono che lo Stato abbia la preminenza anche negli ambiti materiali per i quali si prevede una competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il procedimento legislativo, il bicameralismo perfetto, attuatosi in contrasto con l'originario disegno costituente, a suo avviso rappresenta il peggiore modello possibile e può essere finalmente superato attribuendo una funzione distinta a ciascuno dei due rami del Parlamento. Non condivide le critiche rivolte alla ritenuta complessità del nuovo procedimento legislativo, che anzi, a suo parere, viene semplificato, dato che è ben chiara la distinta competenza delle Camere, rispettivamente nelle materie di competenza esclusiva dello Stato e in quelle di legislazione concorrente con le Regioni.

In ogni caso, giudica con favore il fatto che il corpo elettorale si pronuncerà in ultima istanza sul testo in esame, che definisce meglio il quadro delle competenze legislative: senza tale prescrizione, infatti, il legislatore non potrebbe, tra l'altro, dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, che regola i rapporti finanziari fra Stato ed enti territoriali.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) ritiene che la riforma costituzionale in esame sia fondata sul falso presupposto che si tratti di aggiungere alcune proposizioni al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, per devolvere alle Regioni la competenza esclusiva su alcune materie. E' sbagliata, a suo avviso, anche la convinzione che la cosiddetta devoluzione sia idonea a correggere la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nella scorsa legislatura. La sua parte politica ha più volte convenuto sulla necessità di riformare le disposizioni dell'articolo 117, ma la maggioranza che a suo tempo respinse quel progetto, giudicandolo insufficiente ai fini del federalismo, con la riforma in esame introduce nuovi elementi di confusione e contraddizione nella ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Inoltre, le modifiche alla Parte Seconda della Costituzione sono talmente invasive, che incidono inevitabilmente anche sui principi generali

della Parte Prima, strettamente legati agli strumenti approntati dal Costituente per dare loro attuazione. Si tratta, dunque, di una riforma costituzionale realizzata con semplicismo e superficialità. La Costituzione, infatti, non può essere considerata solo un testo di regole scritte. Essa ha una sua vita radicata nella cultura e nelle tradizioni, attraverso le quali il popolo vive il proprio modello di democrazia; non può immaginarsi, pertanto, una soluzione di continuità di quel percorso se non a causa di eventi eccezionali che intervengano a modificare il «mito costituente». A suo avviso, quindi, non si può alterare artificiosamente il principio su cui si fonda l'attuale Costituzione, in base all'idea virtuale di una seconda Repubblica, che si pone in funzione revisionista rispetto all'ispirazione antifascista della Costituzione del 1948.

E' comunque inaccettabile il metodo praticato dalla maggioranza, che a parole manifesta disponibilità al dialogo con l'opposizione, ma in realtà respinge ogni proposta, in quanto la legge di riforma costituzionale deve rispettare il risultato delle alchimie interne alla stessa maggioranza. E' un falso storico, a suo giudizio, assimilare la riforma del Titolo V della Costituzione allo stravolgimento della Carta che si propone come disegno di legge in esame, sia per la diversa portata delle iniziative, sia perché la riforma del Titolo V seguiva il lungo e approfondito dibattito svoltosi nella Commissione bicamerale, dove i Gruppi di opposizione avevano manifestato il proprio consenso, salvo poi ritirarlo in prossimità della tornata elettorale. Fu quella l'occasione in cui le forze del centro-sinistra rinunciarono al progetto di una riforma più vasta, limitandosi alla revisione del Titolo V; una eccezione alla regola, che allora sembrò da tutti condivisa, secondo cui le riforme costituzionali si fanno anche con il consenso dell'opposizione. Del resto, l'ipotesi di modifiche costituzionali approvate di legislatura in legislatura dalla maggioranza non darebbero luogo, a suo giudizio, a una vera Costituzione. Le regole di base di un sistema politico, infatti, dovrebbero essere condivise: in tale ambito sono possibili tutte le contrapposizioni, mentre non è concepibile una divaricazione sulle regole costituzionali.

Il metodo della maggioranza porterà, inoltre, a una profonda frattura in occasione dello svolgimento del *referendum* confermativo: esso, nella migliore delle ipotesi, ripristinerà la situazione preesistente, ma in caso diverso darà il via a una Costituzione avversata dal corpo sociale.

E' sbagliata, dunque, l'idea che una procedura sia legittima poiché è legale: l'articolo 138 della Costituzione, infatti, dovrebbe essere inteso nel suo significato autentico di strumento per la revisione parziale delle disposizioni costituzionali. Esso, infatti, fu concepito in un contesto che postulava chiaramente una rappresentanza proporzionale: la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, in quel contesto, rappresentava una valida garanzia, perché presupponeva la partecipazione della maggioranza della società e di forze politiche di segno diverso. L'introduzione del meccanismo maggioritario, invece, fa venir meno quella garanzia; il centro-sinistra, dunque, avrebbe dovuto adoperarsi, già nella precedente legislatura, per colmare questa lacuna, stabilendo una maggioranza qualificata per

eventuali revisioni costituzionali. A fronte di quella mancata saggezza, la maggioranza, a suo avviso, ne approfitta per esercitare la propria arroganza, facendo valere la sua prevalenza nei numeri anche nella consapevolezza che essa non corrisponde più ad una preferenza del corpo elettorale.

Rinvia ulteriori considerazioni nel merito delle disposizioni ad altre occasioni di dibattito che saranno possibili in vista del *referendum* confermativo e preannuncia il voto contrario della sua parte politica su un progetto che, a suo giudizio, rappresenta un attentato politico alla Costituzione.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ricorda le obiezioni avanzate dalla sua parte politica alla riforma in esame, sia per quanto riguarda il metodo utilizzato nel confronto parlamentare, sia per la scelta di concentrare in una sola persona tutto il potere di Governo e per le conseguenze negative che discenderebbero dalla previsione di una competenza legislativa «esclusiva» delle Regioni.

A suo avviso, la prevaricazione della maggioranza è dimostrata dalle argomentazioni svolte dal senatore D'Onofrio, che ha rivendicato alla sola maggioranza il potere di iniziativa costituente, negando l'utilità e la necessità di un consenso più largo sulle riforme costituzionali. La tesi del passaggio dall'arco costituzionale al patto fra maggioranza e corpo elettorale a suo avviso è debole e sbagliata: il superamento della convenzione costituzionale secondo la quale le regole di base devono essere condivise, contrasta con l'esigenza, soprattutto funzionale, di assicurare un supporto stabile al sistema politico. La continuità costituzionale, infatti, sorregge il complesso dei soggetti pubblici e rappresenta un presupposto essenziale per l'affermazione del modello bipolare, che non potrebbe tollerare la periodica delegittimazione delle parti politiche che si confrontano.

È per questi motivi che, insieme ad altri esponenti del centro-sinistra, ha proposto di non inserire nel programma di Governo del centro-sinistra alcuna modifica costituzionale e di osservare una moratoria per evitare ulteriori elementi di fragilità e debolezza del sistema.

Anche la scelta di concentrare il potere nelle mani del Primo ministro rappresenta, a suo avviso, una soluzione inefficace. Lo testimonia l'esperienza di governo del centro-destra: il presidente Berlusconi, pur assumendo un ruolo preminente rispetto alle forze della coalizione, non ha potuto mantenere coesa la maggioranza. La stessa esperienza negativa si è verificata presso le Regioni.

Un riaffermato ruolo delle assemblee elettive costituisce dunque, a suo avviso, il migliore mezzo di adattamento del sistema politico, perché consente di cogliere più efficacemente le istanze del corpo sociale. L'idea di «un uomo solo al comando», al contrario, non consente di rispondere con velocità e flessibilità alle esigenze di una società complessa e in continua evoluzione. In questo senso, la sua contrarietà alla riforma elettorale in senso proporzionale non ha motivazioni pregiudiziali, ma si basa piuttosto sulla considerazione che essa non produce alcun vantaggio. Il premio

di maggioranza articolato in modo diverso per l'elezione della Camera dei deputati e per quella del Senato, infatti, potrebbe determinare composizioni disomogenee e dunque ostacolare la governabilità.

Anche il giudizio sulla complessità delle procedure legislative, non si fonda su valutazioni astratte, bensì sulla evidente inefficacia delle disposizioni del disegno di legge costituzionale in esame.

Per quanto riguarda le modifiche al titolo V proposte con la riforma in esame, esse, a suo giudizio, non realizzano un assetto di competenze che consenta di migliorare la capacità di competizione globale del Paese. È necessaria una risposta a livello centrale, se non si vogliono provocare anche sul piano istituzionale le ricadute negative che si registrano nell'apparato economico-produttivo, dove il tessuto frammentato delle imprese non riesce a fare fronte alla concorrenza internazionale. Sotto tale profilo, a suo parere, non sarebbe adeguata la clausola dell'interesse nazionale, così come congegnata nel testo in esame, né si può ritenere che il principio di sussidiarietà rappresenti una soluzione.

Infine, commentando le considerazioni rassicuranti del senatore D'Onofrio, circa la conformità del disegno di legge ad alcuni principi fondamentali, osserva che da una riforma costituzionale così ampia il Paese probabilmente si sarebbe atteso una maggiore tutela del principio di uguaglianza sostanziale.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ritiene che la riforma costituzionale costituisca un'altra occasione perduta. Stigmatizza, in particolare, la forma di Governo del «premierato assoluto», che costringe il Parlamento in una condizione di ostaggio nelle mani del Primo ministro, un carattere marcatamente politico della Corte costituzionale e la carica disgregante della cosiddetta devoluzione.

Commentando le considerazioni del senatore D'Onofrio, osserva che l'articolo 138 della Costituzione dovrebbe essere modificato, piuttosto, nel senso di prescrivere una maggioranza qualificata per le revisioni costituzionali, mettendo fine alla vicenda delle modifiche periodiche da parte delle diverse maggioranze, ormai invalsa dall'una e dall'altra parte, soprattutto dopo l'introduzione del sistema elettorale maggioritario.

La tenuta del sistema costituzionale, a suo avviso, dipende non solo dalle disposizioni scritte, ma anche dalla capacità di ascoltare e interpretare le istanze del corpo sociale: da un'analisi attenta, infatti, si potrebbe desumere che la Costituzione vigente non ha bisogno di modifiche numerose o profonde.

Come è stato ricordato anche dal senatore D'Onofrio, la cosiddetta devoluzione costituisce solo l'elemento iniziale della riforma costituzionale. Ad essa si sono aggiunti interventi diversi, in materia di forma di Governo, assetto del Parlamento, garanzie costituzionali. Il giudizio contrario della sua parte politica riguarda il complesso delle disposizioni dalle quali, a suo avviso, deriva un sistema che non è in grado di funzionare efficacemente. Ad esempio, non è stata data risposta alle obiezioni, sollevate dalle Regioni, sulla incerta ripartizione delle competenze in alcune

materie: un problema non marginale, se si tiene conto che il procedimento legislativo può orientarsi lungo direttrici diverse secondo che la materia sia esclusiva statale, concorrente o esclusiva delle Regioni. A suo avviso, la confusione è il risultato anche di un confronto limitato all'ambito della maggioranza, condizionato dallo scambio di compensazioni reciproche tra le forze che la compongono.

In proposito, riconosce che la Lega Nord ha sollecitato una evoluzione del politico, nel senso di decentrare il potere e rafforzare le istituzioni locali. Tuttavia, quell'aspirazione rischia di essere tradita dalla «devozione», che potrebbe disarticolare l'unità nazionale. Le istanze di maggiore decentramento sono state invece contraddette dal Governo in carica, che ha assunto comportamenti tra i più centralisti nella storia del Paese. Non è un caso, infatti, che il concetto di federalismo più recentemente abbia assunto connotati negativi nell'opinione pubblica e, anche dai suoi propugnatori, sia accompagnato frequentemente da qualificazioni che ne precisano il carattere «solidale».

Infine, il Governo non ha risolto il nodo dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che regola i rapporti finanziari fra Stato ed enti territoriali, omettendo perfino di presentare al Parlamento la relazione conclusiva della commissione incaricata di elaborare il procedimento attuativo di quella disposizione.

Ha quindi la parola il senatore BASSANINI (*DS-U*), il quale dopo aver dichiarato di condividere gli interventi che lo hanno preceduto, osserva che le Carte costituzionali rispondono a una duplice esigenza: fornire gli strumenti per garantire la governabilità secondo regole democratiche da un lato, ma anche quella, non meno essenziale, di garantire ai cittadini i diritti fondamentali, le libertà e la certezza delle regole democratiche. Nel progetto di riforma all'esame tale garanzia viene invece messa a repentaglio, attraverso la negazione della supremazia della Costituzione, che era assicurata, nella cosiddetta prima Repubblica, da due fattori: le maggioranze richieste dall'articolo 138 della Costituzione, in presenza di un sistema elettorale proporzionale puro, senza premio di maggioranza, garantivano un sufficiente grado di rigidità del testo costituzionale; inoltre sussisteva una forte e radicata convenzione costituzionale, condivisa dalle forze politiche allora esistenti, le quali tutte avevano concorso ad approvare la Costituzione stessa, che le modifiche alla Carta dovessero necessariamente essere condivise. Tale contesto è ora venuto meno, sia per la presenza di forze politiche che non hanno concorso all'approvazione della Costituzione, sia per il passaggio a un sistema elettorale maggioritario, che si prevede di superare con una riforma elettorale caratterizzata peraltro dall'attribuzione di un premio di maggioranza. Occorre, allora, confermare validità e forza alla Costituzione, evitando che i diritti e le libertà democratiche siano alla mercé dello schieramento politico vittorioso alle elezioni, e restituendole la sua funzione tipica di fondamentale elemento di garanzia e di certezza dell'ordinamento.

Tra gli elementi di incertezza dei cittadini, infatti, vi è – a suo avviso – la percezione o almeno la sensazione che i loro diritti non siano più così stabilmente garantiti. Ritiene che sin dal 1993, e comunque nella scorsa legislatura, sarebbe stato necessario adeguare non solo l'articolo 138 della Costituzione ma l'intero sistema delle garanzie costituzionali al nuovo sistema elettorale, anche prima della riforma del Titolo V. Esprime il proprio rammarico per la mancata approvazione nella scorsa legislatura di proposte in tal senso, formulate già nel corso della legislatura precedente, sottolineando l'esigenza ancor più pressante di provvedervi ora.

Dichiara di non condividere la proposta, ricordata dal senatore Vilone, di una sorta di «moratoria costituzionale»: premesso che molte riforme assai incisive sull'assetto politico istituzionale possono essere realizzate anche mediante leggi ordinarie – come dimostra la legge in materia di comunicazione politica nelle campagne elettorali, che come noto può concorrere a incentivare la moltiplicazione dei partiti politici – considera opportuno che si proceda nella prossima legislatura alle riforme costituzionali che si riterranno realmente necessarie, purché a queste si giunga attraverso un largo consenso che coinvolga i vari schieramenti politici. Esprime infatti la propria contrarietà all'approvazione di riforme costituzionali a maggioranza, una modalità che mina ulteriormente il principio di stabilità e di rigidità della Costituzione, esponendo il Paese al rischio di una permanente precarietà delle regole fondamentali, con inevitabili effetti negativi. L'eventuale maggiore rigidità della procedura di revisione costituzionale, con la previsione ad esempio di una maggioranza particolarmente qualificata, avrebbe senz'altro impedito la riforma del Titolo V del 2001, e avrebbe invece consentito revisioni costituzionali realmente condivise: si sarebbero così potute approvare modifiche, quali l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di revoca dei ministri o la previsione della sfiducia costruttiva, e si sarebbe probabilmente modificato il Titolo V attraverso puntuali razionalizzazioni del suo impianto. In sostanza, a suo giudizio, l'innalzamento e l'irrigidimento del *quorum* richiesto dall'articolo 138, lungi dall'impedire o dal rendere più difficili le riforme istituzionali favorirebbe l'elaborazione e l'approvazione di riforme largamente condivise e opportune, nella salvaguardia delle libertà e dei diritti delle minoranze, che costituisce il nucleo fondamentale della liberaldemocrazia moderna.

La riforma costituzionale in esame chiaramente non si inserisce in questa prospettiva, presentando inoltre molti elementi di pericolosità e incongruenze: sottolinea l'irriducibile irrazionalità del procedimento legislativo come delineato dal disegno di legge n. 2544-D, destinato a provocare una paralisi dell'attività legislativa in quanto fondato su un meccanismo di riparto della competenza tra le due Camere che sembra ignorare il contenuto estremamente composito della gran parte dei disegni di legge, non ultima la legge finanziaria. Quanto al ruolo attribuito al primo ministro, da un lato gli si attribuiscono eccessivi poteri, dall'altro lo si pone in una posizione pericolosamente debole, attribuendo potenzialmente ad una piccola frazione di parlamentari della sua maggioranza il potere di de-

cidere le sorti della legislatura e dello stesso Governo. Dichiarò di essere consapevole che tale rischio sussiste anche nel sistema attuale; sottolineò tuttavia che una forza politica che provocasse le dimissioni del Governo che prima sosteneva, con il vigente sistema elettorale maggioritario, sarebbe fortemente penalizzata in termini elettorali, venendo probabilmente estromessa dall'alleanza politica e vedrebbe drasticamente ridotte le proprie possibilità di rappresentanza in Parlamento; con il sistema elettorale proporzionale che si propone di adottare, invece, essa affronterebbe solo il rischio di perdere una quota dell'eventuale premio di maggioranza, guadagnando peraltro un'enorme visibilità politica, che il sistema elettorale proporzionale non mancherebbe di valorizzare. Quanto alle modifiche al Titolo V, ritiene che si potessero utilmente proporre correzioni al vigente articolo 117 della Costituzione e ricorda che alcuni emendamenti presentati in precedenti fasi dell'*iter* del disegno di legge in esame, anche a firma di senatori della maggioranza, andavano in tal senso; un'ulteriore opzione era rappresentata dalla proposta – formalizzata in un emendamento presentato a propria firma unitamente al senatore Villone – di completare l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale, demandando tutte le altre alla potestà legislativa delle Regioni e prevedendo la possibilità per lo Stato di legiferare in tali ambiti per la salvaguardia di esigenze unitarie, sulla scorta del modello tedesco. La riforma costituzionale in esame non solo non realizza nessuna di queste opzioni: provvede anzi a rinviare ulteriormente l'operatività dell'articolo 119 della Costituzione che unanimemente è considerata il cuore del federalismo; l'attuale maggioranza prosegue peraltro nella censurabile tendenza a intervenire con leggi finanziarie, come quella attualmente all'esame delle Camere, con le quali si conculca l'autonomia degli enti territoriali. Conclude esprimendo la propria ferma contrarietà al disegno di legge in esame, sottolineando che sarebbe stato assai più utile dedicare il tempo impiegato per tale riforma costituzionale all'attuazione del federalismo fiscale.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) osserva come le iniziative legislative della maggioranza che impegnano il Parlamento negli ultimi mesi dell'attuale legislatura, tra cui la riforma elettorale, la cosiddetta legge «ex-Cirielli» e la stessa riforma costituzionale in esame, siano tutte improntate a una strategia di natura elettorale, che prescinde completamente dai reali interessi del Paese. Nel suo intervento il senatore D'Onofrio ha dato una lettura delle posizioni espresse dall'UDC sul tema delle riforme istituzionali in termini di coerente evoluzione; tale ricostruzione non è, a suo giudizio, corrispondente al vero: ricorda, ad esempio, le posizioni espresse dallo stesso senatore D'Onofrio durante i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, nel corso dei quali professava tesi del tutto differenti da quelle sostenute ora: queste ultime si connotano appunto – a suo giudizio – in senso di pura propaganda elettorale. Quanto al passaggio dall'«arco costituzionale» al «patto costituzionale», cui ha fatto riferimento lo stesso senatore D'Onofrio, rileva come quest'ultimo sia tutto interno alla maggioranza: il contenuto di tale patto consiste nel fatto che le

modifiche al Titolo V conosciute come «devoluzione» vengono affiancate alla modifica della forma di Governo e alle altre parti della riforma, in una dinamica di reciproco scambio politico e in assenza di qualsiasi coinvolgimento dell'opposizione, anche solo in termini di dibattito e di confronto.

Segnala quindi i numerosi aspetti critici presenti nel disegno di legge in esame, tra i quali segnala, a mero titolo di esempio, l'incongruo abbassamento del requisito di età minima per l'elezione a senatore, che potrebbe portare alla paradossale elezione alla seconda carica dello Stato di una persona estremamente giovane, nonché la mortificazione del ruolo di Roma Capitale. Ribadisce la decisa opposizione del suo Gruppo al progetto di riforma in esame, a partire dagli aspetti procedurali inerenti la sua approvazione, sui quali condivide pienamente i rilievi formulati dal senatore Bassanini nell'intervento che lo ha preceduto. Il motivo principale di contrarietà al progetto di riforma è l'indebolimento della Camera dei deputati, che non consente più di qualificare come parlamentare la forma di Governo così delineata: riconosce che il conflitto tra potere esecutivo e assemblee legislative è un fenomeno comune ai diversi livelli di governo e riconosce altresì la legittima esigenza dei cittadini di decisioni certe, rapide ed efficaci. Ciò non deve però condurre a negare le istanze di democrazia: il testo approvato in prima deliberazione, invece, umilia le assemblee legislative e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri poteri troppo vasti, lasciandolo paradossalmente in balia di un ristretto numero di parlamentari. Il potere di scioglimento della Camera dei deputati da parte del *premier* e la quasi impossibilità di approvare una mozione di sfiducia costruttiva rendono evidente, a suo giudizio, l'assenza di meccanismi di bilanciamento all'eccessivo potere del primo ministro. Anche la previsione in norma costituzionale del divieto per il parlamentare di mutare lo schieramento politico di appartenenza è a suo avviso assai criticabile. Registra inoltre la mancata valorizzazione dell'autonomia fiscale e tributaria delle Regioni, che costituisce invece una modalità insostituibile per realizzare un vero federalismo. Ulteriori motivi di contrarietà riguardano l'attribuzione al Presidente della Repubblica di un ruolo fortemente sminuito; la confusione sulle competenze legislative; la prefigurazione di meccanismi finanziari destinati ad aggravare il divario esistente tra le diverse parti del territorio nazionale; l'incremento del numero di giudici costituzionali di nomina parlamentare e il potere di nomina dei giudici da parte di un Presidente della Repubblica che a suo avviso non si connoterà più quale soggetto estraneo alle dinamiche politiche: da tali elementi deriverà uno squilibrio e una politicizzazione della Corte costituzionale che ritiene assai grave. Infine il procedimento legislativo delineato dalla riforma, al contrario di quanto affermato dal senatore D'Onofrio, è a suo avviso farraginoso e inefficace.

Conclude ribadendo la radicale contrarietà sua e del suo Gruppo al disegno di legge in esame, manifestando la propria convinzione che i cittadini, con il voto che essi saranno chiamati a esprimere con il *referendum*, respingeranno tale riforma.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta convocata per domani mattina alle ore 8,30 avranno luogo le repliche del relatore e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PASTORE comunica che la seduta notturna già convocata per le ore 21,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3633

ORDINE DEL GIORNO

0/3633/1/1^a

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3633 «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»,

premesso che all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 18-*bis*», comma 2, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l'altro, «per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.»;

considerato che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l'esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella identificazione di una forza politica attraverso un contrassegno inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo;

che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi,

impegna il Governo:

in sede di adeguamento del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, come previsto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, ad apportare la necessaria modificazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano interpretate nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno uti-

lizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico».

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.103

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Sopprimere l'articolo.

1.183

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei deputati con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

”Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. 567 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). *Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).*

4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

a) un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

b) un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera a) è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera d) ;

c) i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera c)''.

2. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale suddivisa in due distinte parti, recanti rispettivamente:

a) il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) il cognome e il nome di ciascun candidato per la quota, di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

3. L'elettore deve comunque votare un solo candidato, pena la nullità del voto''.

3. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 14. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati o i movimenti o le coalizioni, che intendono presentare candidature, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature.

2. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o del movimento o della coalizione.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), con quelli presentati nei collegi uninominali.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici o movimenti o coalizioni di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi''.

4. L'articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *I.* Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici o movimenti presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso.

3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse''.

5. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 17 – *I.* All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici o movimenti organizzati o coalizioni debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo o del movimento o della coalizione incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati

siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce''.

6. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all'articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all'unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all'articolo 17, atte stante la conoscenza delle eventuali ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), sono presentate per ciascun collegio di una medesima circoscrizione e non possono essere presentate in nessun altro collegio di altre circoscrizioni. I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), non possono presentare candidati con contrassegno uguale, simile o comunque confondibile, anche nell'ambito di una coalizione, in nessuno dei collegi uninominali di tutto il territorio nazionale.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a). Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. Le dimensioni del contrassegno che accompagna ciascun candidato sono le medesime sia che si tratti di contrassegno unico di partito o gruppo o movimento, sia per il contrassegno principale, sia che si tratti di contrassegno di coalizione. Al contrassegno di coalizione possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, i contrassegni di partito o gruppo o movimento che compongono la coalizione. Al contrassegno principale possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, gli altri contrassegni di partito o gruppo o movimento.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ovvero, nel caso dei candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , in collegi di altre circoscrizioni''.

7. L'articolo 18-*bis* del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 18-*bis*. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 22, trasmette all'Ufficio centrale nazionale, unitamente agli eventuali ricorsi di cui all'articolo 23, il numero dei collegi uninominali ove sia stato presentato ed ammesso lo stesso contrassegno di coalizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, tenuto conto delle decisioni adottate in ordine ai ricorsi di cui al comma 1, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i contrassegni di coalizione che sono stati ammessi in almeno il novanta per cento arrotondato all'unità inferiore dei collegi uninominali a livello nazionale.

3. Il contrassegno della coalizione che non ha raggiunto la percentuale indicata al comma 2 non viene riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione''.

8. L'articolo 19 del testo unico è abrogato.

9. L'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 20. – 1. Le candidature devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la can-

celleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, per i candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , della circoscrizione. In caso di collegi ricompresi in un unico comune, va attestata la iscrizione nelle sezioni elettorali di tali collegi.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno la candidatura intenda distinguersi''.

10. L'articolo 21 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 21. – *1.* La cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura secondo l'ordine di presentazione''.

11. L'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 22. – *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa le candidature contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito''.

12. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 23. - 1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

2. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati dei candidati possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali''.

13. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 24. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia

stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, per ogni singolo collegio, del manifesto contenente i nominativi dei candidati nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione''.

14. L'articolo 25 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 25. – 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature''.

15. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 26. - 1. Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali''.

16. L'articolo 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 30. - 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) le designazioni dei rappresentanti dei candidati ricevute a norma dell'articolo 25, comma 2;
- g) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- i) una scatola per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;
- l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto''.

17. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 31. – 1. Le schede relative al primo e al secondo turno sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle C e C-bis alle gate alla presente legge.

2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue. Le schede del primo turno distinguono chiaramente le candidature delle due diverse parti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate''.

18. L'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 40. – 1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni''.

19. L'articolo 41 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 41. – 1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a fame parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38''.

20. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 42 – 1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi attorno«, allorchè sia stata chiusa la vo-

tazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti''.

21. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 45. - 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g).

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica''.

22. L'articolo 48 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 48. - 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in

altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio. I candidati nei collegi uninominali possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. I candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale”.

23. L'articolo 53 del testo unico è sostituito dal seguente:

”Art. 53. – 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista”.

24. L'articolo 58 del testo unico è sostituito dal seguente:

”Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservare in apposito plico, estrae dalla scatola di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i, una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo.

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata''.

25. L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 59. - 1. Una scheda valida rappresenta un voto valido».

26. L'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 62. - 1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto''.

27. L'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 63. - 1. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda''.

28. L'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 67. - 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la

firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice competente, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, e i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nella lettera b), consegnati o trasmessi al giudice competente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell'ordine ivi indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale''.

29. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale''.

30. L'articolo 71 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 71. - 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e

gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori''.

31. L'articolo 72 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 72. - *1.* Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I plichi di cui al comma 1 debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera *d)* del comma 1 deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri''.

32. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 73. - *1.* Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore ventidue del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine ivi prescritto, il presidente deve, alle ore venti due del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della scatola o dell'urna, le liste indicate all'articolo 67, comma 1, lettera b) , e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla scatola, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La scatola, l'urna e il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne viene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 75''.

33. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 74. - 1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, che siano stati attribuiti o meno provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico''.

34. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 75. - 1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 72 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della cir-

coscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonché della cassetta, dell'urna, del plico e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al giudice competente, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 2 a 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi da 2 a 4, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, l'urna, le schede e le carte ovunque si trovino. 8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato''.

35. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a); qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 18, deve essere presentata all'Ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

b) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di coalizione o, in mancanza, dai medesimi contrassegni o dal medesimo

contrassegno di partito o gruppo o movimento. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno;

c) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera a). La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti, al primo turno, da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera a), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio nel primo turno, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a);

d) dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera a) secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalla lettera d) nonché il numero dei seggi attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento".

36. L'articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 79. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal numero 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati".

37. L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 81. – *1.* Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale''.

38. L'articolo 83 del testo unico è abrogato.

39. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – *1.* Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), l'Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *a*), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) individua i contrassegni presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali;

b) determina il numero dei seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*). Tale numero è una percentuale della cifra di 63 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera *a*) del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non può comunque superare i 23 seggi;

c) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegni;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

e) per l'assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi

da assegnare individuato ai sensi della lettera *b*), scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

f) proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati”.

40. L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

”Art. 85. – *1.* Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), nonché dei restanti seggi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), l'Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra individuale calcolata a norma dell'articolo 77, comma 1, lettere *c*) e *d*);

b) individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

c) assegna un numero di seggi, pari alla differenza tra 63 e il doppio del numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a*) del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

d) assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 84, a quei successivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera *a*) appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico”.

41. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

3. Il deposito dei contrassegni, di cui all'articolo 14, deve essere effettuato dalle ore otto alle ore venti del quarantaquattresimo e dalle ore otto alle ore quattordici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama il candidato risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto del medesimo partito, gruppo o movimento avente la più alta cifra elettorale.

7. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera c) , che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a).

8. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera d), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione, partito, gruppo o movimento che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a)».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.184

VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Elezione della Camera dei deputati con il sistema misto maggioritario e proporzionale al cinquanta per cento*) – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale.

3. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 5.

4. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

6. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 5, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 4.

7. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

8. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

9. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno

supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

10. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui ai commi 8 e 9.

11. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

12. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

13. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

14. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

15. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

16. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell'elezione.

17. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

18. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

19. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 18, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

20. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

21. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale.

22. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste

abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 21 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

23. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 22:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 21, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

24. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori quozienti.

25. terminate le operazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del comma 19.

26. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dei commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

27. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

28. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

29. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

30. Lo Statuto di cui al comma 29 deve prevedere, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo.

31. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma 30, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.14

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del se-

gretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma";

b) all'articolo 18-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione";

c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro";

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.".

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata."

f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.";

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale."

h) all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi le liste o i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi;

3. I seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

3-bis nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale";

i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).»;

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.15

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati non-

chè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 18-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione.»;

c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro.».

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.».

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata.».

f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»;

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.».

h) all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;

3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;

3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da

assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3-quater) nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale»;

i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).»;

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1.104

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

1.25

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale"».

1.86

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.87

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

1.88

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

1.66

MANCINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale».

1.105

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.185

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti: «espresso in un doppio turno elettorale in collegi uninominali».

1.70

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «di candidati concorrenti» con le seguenti: «concorrenti di candidate e candidati».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.89

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «allegata al presente testo unico».

1.186

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «della dimensione massima di cinquecentomila elettori».

1.106

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

1.187

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.107

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.188

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

2-ter. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.21

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito del seguente:

»Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta dei candidati presenti nella lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

3. L'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: »In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: »In caso di

scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni.

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositando un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi".

6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni

compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con' con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre”.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato I alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: ”Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa”;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta”; al terzo periodo, le parole: ”le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle” sono sostituite dalle seguenti: ”la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla”;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

”Art. 77 — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione”.

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

”Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), per il lettera *a)*, e le liste di cui al numero 3), lettera *b)*, procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così, ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi.

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale. ''- divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano

conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,

proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate”.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal fine si procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista

che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la qua rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione''.

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ma lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

2 Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio;

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni;

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico''.

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili''».

1.108

PASSIGLI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.90

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «deve essere» con le seguenti: «è in ogni modo».

1.91

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «dalla Repubblica» con le seguenti: «dallo Stato italiano».

1.99

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «Ogni elettore dispone di un» è inserita la seguente: «solo».

1.92

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto per la scelta della» con le seguenti: «può votare una».

1.11

CUTRUFO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» inserire le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza;» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo le parole: «su un'unica colonna», inserire le altre: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza».

Conseguentemente modificare la tabella B di cui al capoverso 1.

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».

Conseguentemente, al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 1, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione», con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

1.189

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Le liste recanti

più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

1.190

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "Non sono eleggibili", sono inserite le seguenti: "nelle circoscrizioni nel cui territorio esercitano le proprie funzioni"».

1.191

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera a) è soppressa».

1.192

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le lettere b) e c) sono soppresse».

1.193

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera d) è soppressa».

1.194

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo della lettera *h*) è soppresso».

1.195

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto periodo della lettera *h*) è soppresso».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.109

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere il comma 3.

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle forma-

zioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.”;

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

”Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.”;

c) il sesto comma è abrogato».

1.197

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ultimo periodo è soppresso».

1.198

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, al punto 1), dopo le parole: "di imprese private" sono inserite le seguenti: "o in qualità di detentori diretti o indiretti anche per il tramite di familiari entro il secondo grado o di società italiane o estere, del controllo di società o imprese private,"».

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.110

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 4.

1.199

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.202

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.112

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.111

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «singoli dati grafici, espressioni letterali».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi».

1.201

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma sopprimere le parole: "con quelli presentati in precedenza ovvero"».

1.113

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.114

VITALI, GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cromatica».

1.200

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è abrogato».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.115

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 5.

1.23

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.'».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.93

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «o i gruppi politici organizzati», inserire le seguenti: «in associazioni non riconosciute».

1.94

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «effettuare il collegamento» con le seguenti: «fare la dichiarazione di collegamento».

1.95

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «debbono essere reciproche», inserire le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.96

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «deve essere effettuata, a pena di inammissibilità».

1.116

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti».

1.67

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

1.117

BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.118

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.119

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «capo della forza politica» con le seguenti: «candidato alla Presidenza del Consiglio».

1.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

1.206

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.120

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.121

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione».

1.97

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 4, sostituire le parole: «soggetti di cui all'articolo 15, primo comma» con le seguenti: «da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato».

1.225

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A pena di inammissibilità del contrassegno, i capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

1.98

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, dopo le parole: «Ufficio centrale nazionale» inserire le seguenti: «presso la Corte di casazione».

1.207

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui verrà data evidenza nella scheda elettorale».

1.68

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'elezione del Senato della Repubblica».

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.122

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 6.

1.24

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

»Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni

compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione''.

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica''.

1.123

PASSIGLI, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 1.

1.124

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e

non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

1.125

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre trecentosessantacinque giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto».

1.13

PEDRINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma 1 consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità al presidente della regione e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.126

GUERZONI, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

1.208

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «all'inizio della legislatura in corso».

1.127

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

1.2

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per il partito o gruppo politico che abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici di cui al periodo precedente e a cui gli stessi dichiarino di estendere il loro diritto all'esenzione dalle sottoscrizioni. Ogni partito o gruppo politico di cui al primo periodo non può accordare l'estensione del diritto a più di un partito o gruppo politico».

1.4

FORMISANO, DE PAOLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo» con le seguenti: «...abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo».

1.16

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14».

1.1

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14» con le seguenti: «purché contrassegno identico a quello presentato alle elezioni europee sia contenuto, solo o combinato con altri, in quello depositato ai sensi dell'articolo 14».

1.10

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 14», aggiungere le seguenti: «o abbiano un parlamentare ad essi iscritto nel gruppo misto della Camera e uno nel gruppo misto del Senato, dall'inizio della legislatura. La loro iscrizione al partito o gruppo politico dall'inizio della legislatura deve essere certificata dal sottoscrittore di cui al comma successivo».

1.3

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta anche per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno tre partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e che abbiano un parlamentare ad essi iscritto nel gruppo misto della Camera e uno nel gruppo misto del Senato, dall'inizio della legislatura. La loro iscrizione al partito o gruppo politico dall'inizio della legislatura deve essere certificata dal sottoscrittore di cui al comma successivo».

1.12

CUTRUFO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Allo stesso modo nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo, e che abbiano, tra i propri iscritti, almeno due rappresentanti eletti al Parlamento europeo».

1.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni sono ridotte ad un terzo per il caso di gravi naturali che colpiscano parte o tutta la circoscrizione elettorale nei novanta giorni antecedenti ai termini previsti per la presentazione».

1.128

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sopprimere il quinto periodo.

1.129

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

1.69

MANCINO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Sulla base dei risultati della consultazione elettorale, i segretari nazionali dei partiti, entro cinque giorni dalla notifica dei seggi attribuiti

alle rispettive liste, comunicano ai Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i nominativi dei deputati e dei senatori titolari dei medesimi seggi.

3-bis. Con la comunicazione di cui al comma 3, i segretari nazionali dei partiti indicano per ciascuna delle circoscrizioni elettorali almeno cinque nominativi di supplenti per i casi di dimissioni, morte, impedimento permanente, incompatibilità o ineleggibilità».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «candidato può accettare la candidatura» con le seguenti: «nominato può accettare la nomina».

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

1.224

DATO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A pena di inammissibilità, all'atto della presentazione, ogni lista è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina transitoria della determinazione dei rimborsi elettorali per la mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni del Parlamento)

1. Limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, le liste che non rispettano i requisiti relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari alla metà del rimborso in caso di violazione dell'obbligo di omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

1.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.81

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

1.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «elenco di candidati» inserire le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

Conseguentemente sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.82

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «candidati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi alle sequenza di presentazione e alla rappresentanza di genere».

1.71

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.72

DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.101

BATTISTI, PETRINI

1.130

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del comma con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

1.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del comma con le seguenti: «alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.19

DENTAMARO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.76

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vittoria, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis.», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

1.80

BORDON

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis.», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «in ordine alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

1.75

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vittoria, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «e di candidate rispettivamente in successione non superiore a due, a pena di inammissibilità».

1.20

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.77

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vittoria, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità».

1.22

MANIERI, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.131

VILLONE, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

1.132

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita dei singoli candidati».

1.102

BATTISTI, PETRINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «, presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «e candidate».

1.210

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «secondo un determinato ordine» con le seguenti: «secondo l'ordine determinato da elezioni primarie da tenersi, in una stessa data secondo modalità stabilite dal Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, da parte di ogni partito o movimento politico che intenda presentare una lista».

1.8

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere''».

1.83

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che ogni genere non possa essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere''».

1.6

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

1.9

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi alla rappresentanza di genere''».

1.7

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere

rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in merito alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

1.133

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore».

1.134

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

1.78

DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, alternati per genere in modo tale che, in ogni caso, nessun genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo e superiore a due terzi del totale».

1.79

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in modo tale che, in ogni caso, nessun genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo e superiore a due terzi del totale».

1.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Nessuna lista, a pena di inammissibilità, può essere composta in modo da rappresentare un genere in misura inferiore alla metà».

1.135

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE, MANZELLA

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'entità del rimborso per le spese elettorali, come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso meno rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 milioni di euro annui;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.226

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

1.212

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel primo periodo, dopo le parole: «può essere incluso» sono inserite le seguenti: «in una lista in più circoscrizioni, né».

1.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.

1.136

PASSIGLI, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 7.

1.73

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 7, dopo le parole: «nessun candidato», inserire le seguenti: «o candidata».

1.137

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione».

1.138

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuno può essere candidato in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione».

1.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

1.139

GUERZONI, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 8.

1.84

BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31», nel comma 1, sopprimere la parola: «consistente».

1.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il colore delle schede non deve richiamare in modo palese o subliminale il colore di alcun contrassegno».

1.140

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

1.141

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» sopprimere il comma 2.

1.100

BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, sopprimere le parole: «uno sotto l'altro».

1.85

BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, sostituire le parole: «centimetri tre» con le seguenti: «centimetri 2,5».

1.142

MANZELLA, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi».

1.55

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

1.214

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 10.

1.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il presidente» inserire le seguenti: «, accertatosi che l'elettore non sia in possesso di un telefonino o di una macchina fotografica».

1.143

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «L'elettore» inserire le seguenti: «deve recarsi ad una delle apposite cabine elettorali e».

1.144

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Sopprimere il comma 11.

1.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 11, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «da uno o più esperti» con le seguenti: «da un esperto».

1.59

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 11, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «scelti dal presidente» con le seguenti: «scelti da un'apposita lista compilata dal Ministero dell'interno».

1.145

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 11, capoverso: «Art. 77», numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione».

1.216

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 12.

1.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.146

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, sostituire le parole da: «facendosi assistere», sino a: «dal presidente:», con le seguenti: «con l'assistenza di uno o più esperti di nomina presidenziale, con funzione consultiva».

1.147

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, sopprimere le parole: ove lo ritenga opportuno».

1.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, dopo la parola: «opportuno», inserire le seguenti: «ai soli fini della trasparenza del voto».

1.148

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 1).

1.149

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 2).

1.217

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, nella lettera b), sopprimere le parole: «nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)».

1.150

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).

1.18

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'uno per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) individua, quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'uno per cento dei voti validi espressi».

1.17

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'uno e mezzo per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) individua, quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'uno e mezzo per cento dei voti validi espressi».

1.151

VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: «e che contengano», sino alla fine della lettera.

1.152

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «e che contengano almeno una lista collegata», con le seguenti: «e che contengano almeno una o più liste collegate».

1.218

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettere a) e b), e numero 6), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.227

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «2 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

1.153

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sopprimere la lettera b).

1.219

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «non collegate».

1.154

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), dopo le parole: «esclusivamente in una», inserire le seguenti: «o più».

1.155

VILLONE, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè le liste delle coalizioni», sino alla fine del comma.

1.220

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè le liste delle coalizioni che», fino alla fine della lettera.

1.156

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 4).

1.157

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), primo periodo, dopo le parole: «e le liste» inserire le parole: «non collegate».

1.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell'informazione al pubblico, il Ministro dell'interno cura la pubblicazione delle modalità di computo su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e cinque a diffusione locale il giorno successivo al calcolo, in modo da assicurare la massima informazione del pubblico sul riparto dei seggi».

1.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), quarto periodo, prima della parola: «Divide» premettere le seguenti: «In diretta televisiva, al fine di rendere trasparenti le operazioni del voto democratico».

1.158

MANZELLA, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), ultimo periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.159

BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 5).

1.160

VILLONE, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 5), dopo le parole: «o la singola lista» inserire le seguenti: «non collegata».

1.161

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 6).

1.162

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 6), sopprimere le parole da: «nonché la lista» fino alla fine del numero.

1.163

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, numero 7), sopprimere il terzo periodo.

1.164

GUERZONI, PASSIGLI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12 capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 7), sesto periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.165

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, numero 8), sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla individuazione dei seggi da assegnare su base circoscrizionale alle varie coalizioni di liste o alle singole liste non collegate».

1.166

BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sostituire le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2» con le seguenti: «ad eccezione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

1.167

MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sesto periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.168

MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), settimo periodo, sostituire le parole: «l'Ufficio» con le seguenti: «il Presidente».

1.169

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), ottavo periodo, sopprimere le parole da: «In caso negativo» sino alla fine del numero.

1.170

PASSIGLI, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), ottavo periodo, sostituire le parole da: «In caso negativo» sino alla fine del numero con le seguenti: «In caso di mancata corrispondenza procede alla riattribuzione dei seggi alle coalizioni di liste o alle singole liste non collegate che nelle circoscrizioni abbiano conseguito i più alti decimali del quoziente, sottraendole alle liste che risultino assegnatarie di seggi in eccedenza».

1.171

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sopprimere l'undicesimo periodo.

1.172

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), primo periodo, sostituire le parole: «l'Ufficio» con le seguenti: «il Presidente».

1.173

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sopprimere il terzo periodo.

1.174

MANZELLA, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sesto periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.64

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), settimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale accertamento è demandato ad una commissione paritetica formata da cinque esperti di nomina ministeriale e da un esperto designato da ciascuna lista o coalizione, presieduta da un consigliere di stato».

1.175

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sopprimere il nono periodo.

1.176

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.177

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere il comma 13.

1.178

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 2, dopo le parole: «l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista», inserire le seguenti: «, sino a concorrenza del numero di quelli spettanti».

1.179

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «della lista deficitaria» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con il minor numero di candidati proclamati eletti, procedendo secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati».

1.180

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 4, dopo le parole: «si procede, mediante» inserire le seguenti: «l'equa ripartizione dei seggi fra le medesime liste ovvero, qualora non sia possibile mediante».

1.181

GUERZONI, PASSIGLI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 5, dopo le parole: «L'ufficio centrale nazionale comunica», inserire le seguenti: «entro 24 ore».

1.182

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 14.

1.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 14, capoverso «Art. 86», nel comma 1 sostituire le parole da: «è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione», fino alla fine del comma con le seguenti: «il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.».

1.74

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 14, capoverso «Art. 86», nel comma 1, dopo le parole: «al candidato» inserire le seguenti: «o alla candidata».

1.0.1

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni speciali per le regioni Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige)*

1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

”Titolo IV - Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e della circoscrizione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo”.

2. Dopo l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire il seguente:

”Art. 93-bis.

1. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all'interno delle minoranze linguistiche, le liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3) presentano un elenco di candidati, ai sensi dell'articolo 18-bis, da scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste all'articolo 31, riportano accanto al relativo contrassegno di lista una linea orizzontale per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome o, in caso di più cognomi o di donne coniugate, uno dei due cognomi, del candidato preferito tra quelli compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome o cognome, e ove occorra data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per i candidati non comprese nella lista votata sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato compresi in una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una di tale liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato. Sono vietati altri segni o indicazioni. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale dopo le operazioni previste per l'assegnazione dei seggi alle singole liste determina la cifra individuale di

ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi. Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il più anziano di età e a parità dell'età l'ordine di presentazione nella lista. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti.

3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria o rispettivamente della lista.'».

Art. 2.

2.1

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.

3.1

PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «prime elezioni politiche» con le
seguenti: «elezioni politiche per la sedicesima legislatura».*

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «no-
vanta».*

Art. 4.**4.42**

MANZELLA, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI

*Sopprimere l'articolo.***4.26**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Elezioni del Senato della Repubblica con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 2. – *1.* Il Senato della Repubblica é eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario a doppio turno. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali''.

2. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é sostituito dal seguente:

''Art. 3. – *1.* Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno per ciascuno dei due turni di cui all'articolo 15''.

3. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é sostituito dal seguente:

''Art. 15. – *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto più del cinquanta per cento dei voti validi; qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.

2. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso od impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale''.

4. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''Art. 17. - *I.* Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione a conclusione del secondo turno, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti nel primo turno da ciascun candidato, non risultato

eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi al primo turno nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ... , sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 15.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori'».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

4.29

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, MANZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Elezione del Senato della Repubblica con il sistema proporzionale*). - 1. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica è sostituito dal seguente:

''Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è determinato in base alla popolazione residente all'ultimo censimento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica''.

''Art. 2. - 1. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

3. La tabella delle circoscrizioni sarà stabilita, con decreto Presidenziale promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Commissione parlamentare per la legge sul Senato''.

''Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

2. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verificano prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.

3. Qualora si verificano cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

4. Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi''.

''Art. 4. - 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri''.

Art. 5. - 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26''.

''Art. 6. - 1. Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più Tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi''.

''Art. 7. - 1. La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi''.

''Art. 8 - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

''Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della

candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contras segno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di :500.000 abitanti e fmo a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

8. Si applicano le norme concernenti la esenzione delle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

10. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacin-

quesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.

11. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

''Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

9. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

10 La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

''Art. 10. - 1. La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

2. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

3. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in più di una Regione importa nullità della elezione''.

«Art. 11. – 1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte''.

2. Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato''.

''Art. 12. – 1. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 8, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in più collegi.

2. È fatta eccezione per il Molise, per il quale il collegamento si deve riferire ad un solo candidato.

3. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno''.

''Art. 13. – 1. Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:

1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali''.

''Art. 14. – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2).

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate''.

''Art. 15. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

4) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'Interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

2. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate''.

''Art. 16. - 1. Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale''.

''Art. 17. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.

''Art. 18. - 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti''.

''Art. 19. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale''.

''Art. 20. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale''.

«Art. 21. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale”.

Art. 22. – 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prendeme visione nei successivi quindici giorni”.

«Art. 23. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due tre, quattro ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perchè, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Se in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletto in caso di parità di voti validi, il più anziano di età''.

''Art. 24. - 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni''.

''Art. 25. - 1. I posti di senatore, che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.

2. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 19''.

''Art. 26. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del

trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta”.

”Art. 27. – 1. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell’articolo 6, esercita le sue funzioni con l’intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età”.

”Art. 28. – 1. Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione”;

l) al sesto comma dell’articolo 26 le parole ”dell’articolo 48” sono sostituite con le altre ”dell’articolo 64”;

m) all’ottavo comma dell’articolo 26 le parole ”all’art. 47” sono sostituite con le altre ”all’articolo 67”;

n) al nono comma dell’articolo 26 le parole ”dell’articolo 52” sono sostituite con le altre ”dell’articolo 73”;

o) all’undicesimo comma dell’articolo 26 le parole ”all’articolo 48” sono sostituite con le altre ”all’articolo 64”.

”Art. 29. – 1. Per l’adempimento del dovere del voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati.

2. Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilità.

3. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall’altro ufficio ricoperto”.

”Art. 30. – 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L’elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giugno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza e provvede alla chiusura ed

alla custodia della sala a termini dell'articolo 48 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

6. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

7. Le operazioni, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

8. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

9. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

10. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 48 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino".

"Art. 31. - 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione".

"Art. 32. - 1. Nel caso di contemporaneità della elezione dei deputati e di quella dei senatori, si può essere candidati in entrambe. Il candidato che sia proclamato eletto tanto per il Senato, quanto per la Camera dei deputati, deve optare per l'uno o per l'altra non più tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento. In mancanza, s'intende che abbia optato per il Senato".

"Art. 33. - 1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato".

"Art. 34. - 1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".

”Art. 35. – 1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa”.

”Art. 36. – 1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella ”Gazzetta Ufficiale” della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

4.86

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4.87

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).

4.43

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

4.9

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicem-

bre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è abrogato».

4.15

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:

''Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. Si applicano altresì tali norme anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.''

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La Regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

4.25

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:

''Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei ri-

sultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale''».

4.112

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «in una unica consultazione elettorale».

4.84

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

4.113

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

4.44

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

4.83

MANCINO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i senatori ad essa assegnati. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

2-bis. Ai fini delle prime elezioni senatoriali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali vigenti alla data del 1° gennaio 1993».

4.13

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato presente nelle liste elettorali».

4.12

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato presente nelle liste elettorali, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.17

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad una prima attribuzione provvisoria», con le seguenti: «all'attribuzione», e sopprimere le parole: «lettera b)»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire la parola: «Procede» con le seguenti: «L'ufficio elettorale regionale procede»; sopprimere, in fine, l'ultimo periodo;

d) sopprimere i commi 4 e 5;

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente».

4.16

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad una prima attribuzione provvisoria», con le seguenti: «all'attribuzione»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 sopprimere le parole: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,»;

d) sopprimere i commi 4, 5 e 6.

4.85

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

4.114

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.45

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 3 e 4.

4.88

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4.89

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).

4.46

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 2.

4.77

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «14-bis».

4.90

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4.91

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.47

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere il comma 3.

4.10

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto re deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4.14

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'Interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare".

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legi-

slatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

4.76

MANCINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei

contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta *a)* da almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

8. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto della metà.

9. Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 6 del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'art. 12 della L. 21 marzo 1990, n. 53:

10. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

11. La documentazione relativa ai gruppi di candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.

12. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente p.ai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361''».

4.30

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 1, dopo le parole: «liste dei candidati», inserire le seguenti: «e delle candidate».

4.8

CUTRUFO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Allo stesso modo nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo, e che abbiano, tra i propri iscritti, almeno due rappresentanti eletti al Parlamento europeo».

4.98

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «di un terzo».

4.117

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».

4.48

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo».

4.118

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel terzo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «con almeno due partiti o gruppi politici» con le seguenti: «con almeno un partito o gruppo politico».

4.3

FORMISANO, DE PAOLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo» con le seguenti: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo».

4.18

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, sopprimere le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

4.99

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

4.38

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.96

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà''».

4.28

DATO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'atto della presentazione, ogni lista è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rideterminazione dei rimborsi elettorali in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni del Parlamento)

1. Limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, le liste che non rispettano i requisiti relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere, di cui all'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari alla metà del rimborso in caso di violazione dell'obbligo di omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

2. Dalla seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, a pena di inammissibilità, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due. Le norme relative all'alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.

4.97

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

4.41

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «,all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «è composta, a pena di inammissibilità, da un elenco di candidati alternati per genere in modo tale che nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

4.39

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «candidati», fino alla fine del periodo con le seguenti: «candide e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.95

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «elenco di candidati», inserire le seguenti: «,alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di nullità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

4.50

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

4.70

BATTISTI, PETRINI

4.92

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

4.33

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vittoria, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «e di candidate rispettivamente in successione non superiore a due, a pena di inammissibilità».

4.20

DENTAMARO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati», fino alla parola: «ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati», inserire le seguenti: «e candidate».

4.37

BORDON

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, sostituire le parole: «secondo un determinato ordine», con le seguenti: «in ordine alternato per genere, e in cui nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà dei candidat, a pena di inammissibilità della lista. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.34

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vittoria, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

4.19

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, sostituire le parole da: «presentati», fino alla parola: «ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati», inserire le seguenti: «e candidate».

4.35

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vittoria, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore alla metà, a pena di inammissibilità».

4.69

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 4, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «e candidate».

4.51

VILLONE, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

4.52

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita dei singoli candidati».

4.93

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di nullità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

4.40

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «determinato ordine» aggiungere le seguenti: «, in modo tale che ogni genere non possa essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati, a pena di inammissibilità della lista».

4.5

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 4 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

4.6

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 4 in merito alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

4.119

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste recanti più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

4.21

DENTAMARO

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ogni lista, a pena di ammissibilità, deve contenere un numero uguale di candidati e candidate, con arrotondamento all'unità superiore e deve essere ordinata alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

4.82

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A pena di inammissibilità, ciascuna lista è composta in modo tale che ogni genere sia rappresentato in una successione non superiore a due e, complessivamente, in misura non inferiore ad un terzo; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.36

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In ogni lista, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.27

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I capilista delle liste presentati con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

4.53

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE, MANZELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'entità del rimborso per le spese elettorali, come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso

meno rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 milioni di euro annui;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

4.31

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 5, dopo le parole: «dei candidati», sono aggiunte le seguenti: «e delle candidate».

4.54

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 5, sostituire le parole da: «con l'osservanza delle norme» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione».

4.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

4.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4 e al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere il numero 1).

4.55

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, BASSO

Sopprimere il comma 4.

4.72

MANCINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – *I.* L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

c) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: *a)* alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; *b)* alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2).

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1).

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate».

4.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.7

CUTRUFO

Al comma 4, al lettera a), capoverso, nel comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e lo spazio per l'indicazione della preferenza».

Conseguentemente al comma 6, capoverso, aggiungere le seguenti parole: « ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Il voto si intende validamente espresso anche nel caso di segno apposto sul contrassegno e di contemporanea indicazione di una preferenza. Nel caso di indicazione di una preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata il voto è comunque assegnato alla lista cui appartiene il candidato indicato».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso, nel comma 7, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età».

4.71

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «, uno sotto l'altro».

4.57

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono circoscritti da un rettangolo».

4.56

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

4.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5 e, al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 6 e 7.

4.121

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 6.

4.73

MANCINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti''».

4.58

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 7.

4.11

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 16 – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: *a)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono; *b)* individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 15 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il sei per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno il sei per cento dei voti validi espressi'».

4.74

MANCINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni'».

4.24

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le seguenti modificazioni;

- a) al comma 1 sopprimere le parole: «lettera b)»;*
 - b) sopprimere il comma 2;*
 - c) al comma 3, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire la parola «Procede» con le seguenti: «L'ufficio elettorale regionale procede». Sopprimere, in fine, l'ultimo periodo;*
 - d) sopprimere i comm 4, 5, 6.*
-

4.59

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere la lettera b).

4.123

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», al comma 1, lettera b), n. 1), sostituire la cifra: «20», con la seguente: «10», e al n. 2), sostituire la cifra: «8» con la seguente: «4».

4.129

DE PAOLI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento» con le seguenti: «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 10 per cento».

4.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, capoverso «Art. 16», lettera b), n. 1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

4.23

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nell'comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1 per cento»;

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1 per cento».

4.22

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nell'comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

4.4

FORMISANO

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nell'comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi», con le seguenti: «almeno il 2 per cento di voti validi espressi».

4.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nell'comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

4.128

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

4.78

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

4.130

DE PAOLI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 2), sostituire le parole: «l'8 per cento dei voti validi espressi» con le altre: «il 5 per cento dei voti validi espressi».

4.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 2), sostituire le parole: «8 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.79

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano con-

seguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

4.60

VILLONE, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 8.

4.75

MANCINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:

a) si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione, perché, a mezzo dei Sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano d'età».

4.61

PASSIGLI, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 1.

4.80

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», al comma 1 sostituire le parole: «ad una prima attribuzione provvisoria» con le seguenti: «all'attribuzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

4.62

GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

4.125

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 2 e 4 e, conseguentemente ogni altro riferimento ad essi relativi nei capoversi 17 e 17-bis.

4.63

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 2.

4.64

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 3.

4.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 3, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

4.127

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», ovunque ricorra, sostituire: «3 per cento» con: «4 per cento».

4.65

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 3, settimo periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»..

4.66

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 4.

4.67

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 5.

4.68

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 6.

4.81

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 6, sostituire le parole: «ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1),» con le seguenti: «che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

4.126

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 9.

4.32

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 10, capoverso «Art. 19» nel comma 1, dopo le parole: «, al candidato» sono aggiunte le seguenti: «o alla candidata».

4.0.1

DATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni politiche)

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica). – 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle formalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata di della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4».

4.0.3

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Norme per la promozione di una equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini in Parlamento)*

1. Dalla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due e in misura non superiore a due terzi, a pena di inammissibilità delle stesse liste.

2. Le norme relative alla alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 6, capoverso "Art. 18-bis", comma 3, si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento».

4.0.2

DATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Preclusione all'accesso al rimborso elettorale)*

1.. Le liste composte da più di due candidati devono rappresentare ogni genere in una successione non superiore a due e in misura non inferiore ad un terzo del totale delle candidature.

2. Limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1 è sanzionata con la preclusione all'accesso ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Dalla seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1 è causa di inammissibilità della lista.

Art. 5.**5.9**

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

*Sopprimere l'articolo.***5.20**

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni speciali per la regione Valle d'Aosta*). – Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

”TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA.

Art. 20. – 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della regione sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

c) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata

dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.».

5.10

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso: «Art. 20», comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «La dichiarazione di candidatura è effettuata» inserire le seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

5.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 20-bis» sostituire le parole: «nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale» con le seguenti: «ogni candidato può accettare la candidatura al massimo in due collegi uninominali. In caso di elezione in entrambi i collegi dovrà scegliere il collegio nel quale ha ottenuto la percentuale più alta. Nell'altro collegio risulterà vincitore il secondo candidato che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti validi».

5.4

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 20-bis» dopo le parole: «nessun candidato» inserire le seguenti: «o candidata».

5.2

PASSIGLI, BASSANINI

5.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21».

5.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 21, comma 1, sopprimere la lettera a).

5.5

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il candidato», inserire le seguenti: «o la candidata».

5.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 21, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.6

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il candidato», inserire le seguenti: «o la candidata».

5.11

VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI

5.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21-bis».

5.1

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21-bis», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21».

5.7

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ciascun candidato» inserire le seguenti: «o candidata».

5.8

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 7, dopo le parole: «il candidato», inserire le seguenti: «o la candidata».

5.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 21-ter.

5.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 21-ter, al comma 2, dopo le parole: «almeno un anno», inserire le seguenti: «e sei mesi».

5.0.1

MANZELLA, BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In caso di abrogazione legislativa o referendaria della presente legge, l'elezione del Senato della Repubblica sarà disciplinata – fino alla eventuale emanazione di nuove disposizioni – dal testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Art. 6.

6.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

6.1

PASSIGLI, BASSANINI

6.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

6.2

PASSIGLI, BASSANINI

6.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

6.3

PASSIGLI, BASSANINI

6.39TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 4.*

6.40TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.*

6.4

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 5.

6.34

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

*Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:**«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:**''Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista, firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori''».*

6.5

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 6.

6.6

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 7.

6.7

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 8.

6.8

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 9.

6.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

6.9

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 10.

6.10

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 11.

6.11

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 12.

6.12

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 13.

6.13

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 14.

6.14

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 15.

6.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

6.15

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 16.

6.16

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 17.

6.17

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 18.

6.18

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 19.

6.19

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 20.

6.20

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 21.

6.21

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 22.

6.22

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 23.

6.23

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 24.

6.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

6.24

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 25.

6.25

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 26.

6.26

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 27.

6.27

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 28.

6.28

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 29.

6.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

6.29

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 30.

6.30

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 31.

6.31

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 32.

6.32

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 33.

6.33

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 34.

6.0.1

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 8 aprile 2004, n. 90)*

1. All'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90; sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1, dopo le parole: "essere rappresentato", sono inserite le seguenti: "a pena di inammissibilità della lista stessa";
- b)* i commi 2 e 3 sono abrogati".

2. Non si applicano le sanzioni, già comminate ai sensi della norma abrogata, non ancora escusse al momento della entrata in vigore della presente legge».

Art. 7.

7.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

7.1

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente:
«trenta».*

7.2

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.3

BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Sullo schema di regolamento di attuazione di cui al comma 1
è acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato».*

7.4

BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sullo schema di regolamento di attuazione di cui al comma 1 è acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.5

BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.**8.1**

PASSIGLI, BASSANINI

8.26TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 1.*
_____**8.22**

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

8.27TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
_____**8.2**

PASSIGLI, BASSANINI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:**«a-bis) dopo le parole: "della rappresentanza tra donne e uomini" sono inserite le seguenti: "come indicato all'articolo 9"».*
_____**8.28**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

8.3

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 3.

8.4

PASSIGLI, BASSANINI

8.17

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 5.

8.18

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

8.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

8.19

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

8.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.20

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

8.31TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

8.9

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «delle liste di candidati», ag-
giungere le seguenti: «e candidate».*

8.21

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

8.32TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

8.5

PASSIGLI, BASSANINI

8.11

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 6.

8.12

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

8.10

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «delle liste di candidati», inserire le seguenti: «e candidate».

8.13

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.6

PASSIGLI, BASSANINI

8.14

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 7.

8.15

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

8.16

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

8.7

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 8.

8.8

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 9.

Art. 9.**9.1**

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere l'articolo.
_____**9.2**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "Entro il mese di ottobre di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 15 settembre di ogni anno"».

_____**9.3**

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.
_____**9.13**

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «10 gennaio».
_____**9.4**

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «per la durata di giorni quindici», sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di un mese».

9.5

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati''».

9.14

BATTISTI, PETRINI

Al coma 2, sostituire le parole: «entro il mese di febbraio», con le seguenti: «entro il 20 febbraio».

9.6

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'albo formato a norma dei precedenti articoli» sono inserite le seguenti: «ha validità quinquennale e».

9.7

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 3.

9.8

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, secondo le modalità di cui all'articolo 3, della sostituzione delle persone cancellate».

9.15

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «dieci giorni».***9.9**

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

*Sopprimere il comma 4.***9.10**

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 4, capoverso: «Art. 6», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nell'albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati in caso di eventuale rinuncia o impedimento».

9.16

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventinquesimo» con la seguente: «ventottesimo».

9.17

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «diciottesimo».

9.18

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».

9.20

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «della prima sezione», con la seguenti: «di una sezione estratta a sorte».

9.19

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «della prima» inserire le seguenti: «e della seconda».

9.11

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, capoverso: «Art. 6» nel comma 1, sopprimere la lettera c).

9.21

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «comune stesso», inserire le seguenti: «o di comuni limitrofi».

9.12

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 2.

9.23

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due nomi» con le seguenti: «tre nomi».

9.22

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «più anziano» con le seguenti: «più giovani».

9.25

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere comunicato», inserire le seguenti: «unitamente a idonea documentazione giustificativa».

9.24

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «settantadue ore, salvo casi eccezionali».

Art. 10.**10.1**

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Sopprimere l'articolo.

10.2

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

10.14TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo,
sostituire le parole: "15.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti".*

10.7

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo,
sopprimere le parole: «o a un funzionario del comune».*

10.8

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo,
sostituire le parole: «o a un funzionario del comune» con le seguenti:
«o al funzionario di qualifica più elevata in servizio presso il comune».*

10.9

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché fornito del titolo di studio del diploma di laurea».

10.10

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

10.3

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei casi di scioglimento dell'amministrazione comunale, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzione di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario, o impiegato del comune».

10.4

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere il comma 2.

10.11

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso, sostituire ovunque la parola: «quattro», con la parola: «sei».

10.12

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «otto», con la parola: «dieci».

10.5

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

10.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

10.6

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

10.13

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «ventesimo».

10.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Referendabilità)

1. In caso di abrogazione degli articoli da 1 a 10 della presente legge attraverso *referendum* popolare di cui all'articolo 75 della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l'avvenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte a consultazione referendaria, si applicano le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vigenti alla data di pubblicazione della presente legge».

10.0.2

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. In caso di abrogazione di norme della presente legge, per effetto del *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, si applicano, per quanto necessario al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.3

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. In caso di abrogazione dei precedenti articoli, per effetto del *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, si applicano, per quanto necessario al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.4

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis***(Disposizioni transitorie)*

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è ridotto alla metà sia per le elezioni della Camera dei deputati sia per quelle del Senato della Repubblica».

Art. 11.**11.1**

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo», con le seguenti: «nel trecentosessantacinquesimo giorno successivo».

11.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo», con le seguenti: «con le elezioni per la diciassettesima legislatura».

11.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo», con le seguenti: «nel 2020».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

517^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE**(3567) Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia, approvato dalla Camera dei deputati**(1353) PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa**(Esame congiunto e rinvio)*

Riferisce il senatore SEMERARO (AN) sui disegni di legge in titolo, osservando preliminarmente che gli stessi intervengono sulla materia dei patti successori che – ricorda – l'articolo 458 del codice civile vieta, sanzionando con la nullità, tra l'altro, le convenzioni con cui taluno dispone della propria successione o di diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. Dopo aver ricordato la distinzione, elaborata in dottrina e giurisprudenza, tra patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, evidenzia come le iniziative in titolo siano espressione di quell'orientamento – che incontra un crescente numero di sostenitori – sempre più favorevole al superamento del divieto vigente in quanto, in molte situazioni, lo stesso appare una eccessiva limitazione dell'autonomia privata non più giustificata in relazione al mutato contesto socio-economico che si è determinato dal varo del codice civile ad oggi. Non si comprende infatti perché una persona non possa disporre per contratto dei propri beni a titolo di anticipata successione, in particolare, qualora l'atto interessi la propria azienda rispetto alla quale viene in rilievo la preminente esigenza di assicurare continuità dell'impresa, preservandola dalle possibili vicende successorie conseguenti alla morte del suo titolare. Entrambi i disegni di

legge, soddisfacendo tale esigenza, consentono la possibilità di stipulare il cosiddetto «patto di famiglia» con il quale l'imprenditore dispone, in tutto o in parte, della sua azienda in favore di uno o più discendenti. Con riferimento al disegno di legge n. 3567 si prevede altresì la necessaria partecipazione al contratto anche di coloro che sarebbero legittimari, ove al momento della stipula si aprisse la successione dell'imprenditore, nonché la liquidazione, da parte degli assegnatari dell'azienda, di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, da erogare in favore degli altri contraenti. Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento prevede inoltre specificamente, nel nuovo articolo 768-*septies*, che si propone di introdurre nel codice civile, due ipotesi di scioglimento del patto di famiglia sulle quali il relatore si sofferma brevemente. Richiama quindi l'attenzione sul nuovo articolo 768-*octies* per il quale le controversie derivanti dalle disposizioni in esame verrebbero devolute preliminarmente ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. In proposito il relatore dichiara di non comprendere la *ratio* di quest'ultima che, a suo avviso, finisce per dar vita ad una ulteriore fase del giudizio non del tutto convincente in quanto potrebbe determinare un allungamento ingiustificato del procedimento. Si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 1353 che, pur affrontando la medesima materia, appare per certi versi più completo, disciplinando anche il cosiddetto «patto di impresa» ossia la possibilità per l'atto costitutivo di società di prevedere il diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione a favore della società, dei soci o di terzi.

La Commissione, su proposta del RELATORE, conviene quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo in considerazione della sostanziale identità della materia affrontata dagli stessi.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*), intervenendo in discussione generale, esprime alcune perplessità e richieste di chiarimento sulle proposte in esame che meriterebbero a suo avviso un maggiore approfondimento.

Seguono brevi interventi dei senatori BUCCIERO (*AN*) – per il quale la riforma in esame andrebbe attentamente ponderata, implicando la sua approvazione il rischio di possibili e inopportuni contenziosi – del senatore CIRAMI (*UDC*) – il quale manifesta forti perplessità sulle iniziative in titolo – del senatore FASSONE (*DS-U*) – che brevemente evidenzia la necessità di introdurre correttivi di natura tecnica all'articolato approvato dalla Camera dei deputati – e del presidente Antonino CARUSO, il quale ricorda come le iniziative in titolo sono comunque espressione di una esigenza sentita, espressa da più parti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (*DS-U*), il quale segnala che il suo Gruppo ha già espresso in passato, in particolare in occasione della discussione del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, una posizione fortemente critica per il ricorso alla delega legislativa sulla materia della riforma del rito in Cassazione e dell'arbitrato, che più utilmente dovevano essere invece affidate ad un esame parlamentare ordinario. Tale scelta ha comportato, peraltro, un'inaccettabile frammentazione della riforma del codice di procedura civile che ha determinato, e determinerà in futuro, difficoltà e disorientamento tra gli operatori della giustizia, magistratura ed avvocatura *in primis*. Eppure il clima di collaborazione che stava caratterizzando il percorso di riforma del rito civile che ha portato, anche con il contributo della sua parte politica, all'elaborazione e sottoscrizione del testo dell'emendamento poi recepito nella legge n. 80 del 2005, nonché al testo delle norme correttive, transitorie ed integrative licenziate nel mese di luglio dalla Commissione stessa in sede deliberante, avrebbe potuto consentire un normale *iter* di riforma parlamentare che avrebbe aiutato a meglio confrontare le reciproche posizioni.

Pur tuttavia, il testo della riforma del processo di cassazione è, nella sua ispirazione, condivisibile, pur presentando aspetti di problematicità su taluni punti quali, ad esempio, quelli evidenziati dal relatore nella sua relazione. Così come sono da condividere le critiche e le osservazioni formulate dall'Assemblea generale della Suprema Corte di cassazione di cui l'oratore sollecita l'accoglimento.

È auspicabile che la finalità di meglio disciplinare il processo di Cassazione in funzione nomofilattica possa assicurare lo snellimento della quantità dell'enorme numero di ricorsi di legittimità che ha sin qui minato la funzione coerenza della giurisprudenza della Suprema Corte. Se però doveva e deve essere questo il principale obiettivo della riforma, risultano di difficile comprensione le norme con le quali si estende il sindacato della Suprema Corte all'interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché l'estensione del vizio di motivazione ai ricorsi straordinari di cui all'articolo 111 della Costituzione. Si produce, in tal modo, anche una certa ibridizzazione delle funzioni della Suprema Corte, in contrasto con l'intento del legislatore delegante e con l'ulteriore conseguenza di rallentare i già lenti processi di lavoro.

Ritiene quindi auspicabile l'inserimento di una modifica all'articolo 375 novellato del codice di procedura civile, relativa all'obbligo della Cassazione di rendere, con dispositivo, l'indicazione del giudice munito di giurisdizione o competente in sede di regolamento di giurisdizione o di competenza.

Problematica appare l'estensione dell'istituto del ricorso del procuratore generale nell'interesse della legge e l'introduzione della possibilità che la Corte si pronunci, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel caso che la Corte ritenga che la questione è di interesse generale o presenti profili di specifica rilevanza nomofilattica, senza alcun riverbero sulla sfera giuridica delle parti. Il rischio è quello di un eccessivo conformismo giurisprudenziale e di una proliferazione di procedimenti, per così dire, platonici. Sarebbe auspicabile una restrizione di tali strumenti, limitandoli a questioni di particolare ed eccezionale importanza.

Quanto alla materia dell'arbitrato, appare che i problemi sin qui sollevati circa la procedura arbitrale vigente, non siano tutti risolti. Anzi, il testo della riforma conferma l'eccessiva processualizzazione del rito arbitrale a discapito di una maggiore snellezza, con la conseguenza che i problemi legati, ad esempio, ai costi ed ai tempi dell'arbitrato non sono destinati ad essere risolti.

Appaiono, inoltre, non condivisibili: la previsione di cui all'articolo 807 riguardante l'accettazione del compromesso con telegrafo, telescrivente, telefascimile o messaggio telematico; l'esclusione della necessità dell'espressa approvazione della clausola compromissoria ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; la genericità e scarsa chiarezza dell'articolo 808-*bis* riguardante l'introduzione dell'arbitrato in materia non contrattuale; il prolungamento del termine per la pronuncia del lodo, previsto dall'articolo 820; l'elencazione dei casi di sospensione del procedimento arbitrale contenuta nell'articolo 819-*bis*, di cui sarebbe auspicabile la soppressione. Il senatore Legnini giudica poi non accettabile la soluzione adottata circa il rapporto che è stato delineato tra arbitrato rituale ed irritale: chiare sono le distinzioni tra il tipo di effetti e di rimedi, ma i due procedimenti andrebbero tenuti ben più distinti tra di loro, essendo l'uno para-giurisdizionale ed avendo invece l'altro natura puramente contrattuale. L'aver previsto, per esempio, un sistema di impugnazioni nell'arbitrato irritale, fa sì che esso appaia un *minus* rispetto a quello rituale e non una procedura di tipo negoziale; in tal modo, si prefigurano non tanto due differenti procedure arbitrali quanto un arbitrato di serie A e uno di serie B.

Conclusivamente, auspica l'accoglimento delle osservazioni formulate.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori e dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha annunciato l'astensione della sua parte politica, mentre i senatori ZICCONI (*FI*), CALLEGARO (*UDC*) e BUCCIERO (*AN*) hanno annunciato il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, la Commissione conferisce mandato al relatore Semeraro a redigere un parere favorevole con le osservazioni dello stesso relatore svolte nel suo intervento e con l'ulteriore in-

vito al Governo a tener conto dei suggerimenti formulati dall'Assemblea generale della Suprema Corte di Cassazione del 21 luglio 2005.

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che è pervenuta una richiesta di audizione da parte dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) si è dichiarato favorevole all'accoglimento della richiesta di audizione, prende la parola il sottosegretario GIULIANO il quale fa presente che sia l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sia altri soggetti rappresentativi di categorie interessate, hanno già avuto modo di rappresentare le loro posizioni nel corso dei lavori che hanno portato alla stesura dello schema in titolo. Inoltre va sottolineato che, pur essendosi il Governo dichiarato disponibile ad attendere l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti nonostante il termine relativo sia formalmente già scaduto, rimane però l'esigenza sostanziale di non ritardare in modo eccessivo i passaggi che dovranno portare alla definitiva emanazione del decreto per cui auspica che le Commissioni parlamentari si pronuncino rapidamente, mentre, considerata la fase alla quale sono pervenuti i lavori parlamentari, la richiesta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura gli appare in realtà tardiva.

Dopo che i senatori BUCCIERO (*AN*), CIRAMI (*UDC*), TIRELLI (*LP*) e ZICCONI (*FI*) si sono espressi in senso contrario alla richiesta di audizione, la Commissione conviene di non accogliere la stessa.

Interviene il senatore LEGNINI (*DS-U*) il quale osserva in premessa che la necessità di una riforma organica delle procedure concorsuali era da molto tempo attesa e largamente condivisa anche dalla sua parte politica. L'impianto complessivo e molte specifiche disposizioni della legge fallimentare, vecchia di oltre 63 anni, avevano mostrato molteplici limiti sotto i profili, in particolare, del carattere autoritario che connotava il processo fallimentare, molte volte contrastante con i principi costituzionali, della dispersione del valore delle aziende sottoposte alla procedura la cui liquidazione non consentiva di salvare i valori patrimoniali e l'avviamento delle imprese insolventi, del carattere soppressivo dell'azienda dal sistema delle imprese, della natura punitiva ed a volte umiliante del trattamento del fallito, delle lungaggini e rigidità delle procedure fallimentari, e di altro ancora.

La spinta alla definizione del processo di riforma, in atto da molti anni senza una positiva conclusione, proveniva pertanto dall'esigenza di

recupero di competitività del sistema economico, attraverso una più moderna gestione della crisi di impresa nonché dalla necessità di armonizzare la disciplina fallimentare alla normativa comunitaria, ed anche dagli interventi della Corte Costituzionale.

In virtù di tali necessità, da parte del suo Gruppo non è mai venuto meno l'impegno per la definizione di una riforma che corrispondesse alle esigenze richiamate, nel corso dei lavori di questa Commissione allorché la medesima ha esaminato i disegni di legge pendenti in materia. La stessa posizione espressa sulle misure contenute nella legge n. 80 del 2005, andava in tale direzione, pur contenendo critiche, oltre che sul metodo seguito dal Governo che ha fatto ricorso alla delega legislativa, anche su talune disposizioni sulla revocatoria fallimentare.

Oggi, pur apprezzando diverse disposizioni contenute nel testo del decreto legislativo in esame, non può però non ribadirsi il rammarico per il modo in cui si è inteso legiferare e per il contenuto complessivo della riforma che il Governo si appresta a varare. Il dissenso quindi verte, oltre che sulla metodologia seguita, su aspetti non secondari del testo di riforma.

Innanzitutto ritiene di non condividere l'impostazione, che caratterizza la struttura della riforma, di forte riduzione del ruolo e dei poteri del giudice delegato a favore del comitato dei creditori, nonché il correlativo ampliamento di taluni poteri del curatore (ad esempio la nomina di avvocati e consulenti senza l'autorizzazione del giudice delegato).

Tali scelte implicano una tendenza alla «privatizzazione» della procedura fallimentare, che comporta l'attenuazione dei diritti dei singoli creditori (a favore della maggioranza che esprime il comitato dei creditori) e il rischio immanente di insorgenza di conflitti di interessi insito nei poteri attribuiti al comitato dei creditori (che con ogni probabilità sarà costituito in prevalenza da banche e da grandi creditori).

Tale scelta non si giustifica con la pur condivisibile necessità di accelerazione dei tempi della procedura, giacché tale giusta esigenza è sostanzialmente tradita da un'evidente complessità delle procedure previste (basti pensare al rallentamento delle decisioni insito nella necessità di acquisire le autorizzazioni del comitato dei creditori che potrebbe bloccare la decisione stessa in ragione dei diversi interessi di cui sono portatori i creditori medesimi). Sarebbe molto più corrispondente agli interessi dei creditori e alla necessità di accelerare i tempi della procedura, ripristinare il potere autorizzatorio in capo al giudice delegato, organo certamente imparziale ed oggettivamente più celere e competente nell'assunzione delle decisioni. In tal senso, sarebbe opportuna una modifica al testo del decreto legislativo.

In secondo luogo è da contestare la forte riduzione delle garanzie di indipendenza e di competenza degli organi della procedura. Oltre alla già rilevata invadenza del comitato dei creditori, del quale non è certo assicurata la competenza e l'imparzialità, particolarmente negativo è l'ampliamento dei requisiti per la nomina a curatore a non professionisti, purché muniti di capacità imprenditoriali e manageriali. Addirittura si prevede la possibilità di nominare curatori anche *ex falliti*, purché siano trascorsi

dieci anni dalla dichiarazione di fallimento. Si tratta di scelte inaccettabili, da eliminare o modificare radicalmente (ad esempio restringendo il novero dei soggetti nominabili, mediante l'eliminazione degli *ex* falliti dal novero degli stessi e limitando la possibilità di nomina agli amministratori e direttori di società quotate).

Ulteriori modifiche dovrebbero riguardare le norme con le quali è stata operata una estrema riduzione dell'area di fallibilità in base a dati di investimento e fatturato i cui limiti dimensionali non sono espressivi di realtà imprenditoriali omogenee, limiti che appaiono casuali in rapporto alla tipologia di attività esercitate; meglio sarebbe, ad esempio, introdurre tra i limiti dimensionali anche quello degli occupati, congiuntamente ad altri parametri.

La limitazione dei soggetti fallibili produrrà, inoltre, la proliferazione delle procedure esecutive individuali (infruttuose) e l'impossibilità per molti piccoli imprenditori di fare ricorso agli strumenti tipicamente fallimentari di gestione delle crisi di impresa, quali il nuovo concordato preventivo e la ristrutturazione del debito. Aver mantenuto poi la disciplina del concordato fallimentare di cui, da più parti, si auspicava la soppressione ed averla resa ancor più conveniente rispetto alla vigente disciplina, prevedendo ad esempio la possibilità di concordare il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, corrisponde certamente all'esigenza di definire celermente le procedure fallimentari, ma comporta il certo depotenziamento degli istituti di gestione delle crisi aziendali ante fallimento, quali il concordato preventivo nella sua nuova formulazione e l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Sarebbe stato più corrispondente ai principi che hanno ispirato tali innovazioni legislative, aventi finalità deflattive delle procedure fallimentari, eliminare o ridurre fortemente la possibilità di ricorrere al concordato fallimentare e non come avviene con il testo in esame, incentivarne l'utilizzo. È agevole prevedere che l'imprenditore insolvente non sarà più indotto a fare ogni sforzo per risanare l'azienda ricorrendo alle procedure su indicate, potendo comunque utilizzare il salvagente post-fallimento in discorso.

Problematica è poi la scelta dei riti processuali endoconcorsuali. Si è in presenza della previsione di una procedura contraddittoria. Inoltre, per quel che riguarda il sistema delle impugnazioni dello stato passivo viene introdotto un sistema camerale speciale che, oltre a comportare difficoltà organizzative in particolare nei piccoli tribunali, alimenta la proliferazione dei riti già in atto nel nostro sistema processuale.

Il senatore Legnini suggerisce quindi alcune ulteriori modifiche puntuali da intendersi riferite agli articoli della legge fallimentare come novellati dallo schema di decreto in titolo, quali in particolare quelle di sostituire alla rubrica la parola: «imprese» con l'altra: «imprenditori»; quella di aggiungere all'articolo 7, dopo il n. 2, il seguente comma: «Il pubblico ministero ha la medesima posizione del creditore ricorrente»; di sostituire all'articolo 9, comma 2, le parole «antecedente all'esercizio dell'iniziativa» con le altre: «antecedente la data in cui è stata esercitata l'iniziativa»; di aggiungere all'articolo 9-bis, al comma 3, dopo la parola «prece-

dentemente» l'altra: «legittimamente» e dopo la parola «compiuti» le altre: «Per i provvedimenti indilazionabili è competente il Tribunale presso il quale si trovano gli atti»; di sopprimere, all'articolo 9-ter, al comma 1, la parola «competente»; di sostituire all'articolo 14, comma 1, le parole «l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni» con le altre «i bilanci degli ultimi tre anni, con tutti gli allegati previsti dalla legge, nonché uno stato patrimoniale ed un conto economico aggiornato per l'esercizio in corso alla data di presentazione della richiesta»; di aggiungere all'articolo 14 un secondo comma del seguente tenore: «se il tribunale riscontra la mancanza della documentazione di cui al primo comma, segnala la richiesta al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 7, n. 2»; di sostituire all'articolo 15, comma 2, ultimo periodo la parola «che» con l'altra «se»; di aggiungere all'articolo 15, comma 6, dopo le parole «le parti» le altre «ed il pubblico ministero se intervenuto»; di sostituire all'articolo 15, comma 7, le parole «e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero» con le altre «e vengono»; di sostituire all'articolo 16, comma 2, n. 5, la parola «cose» con «beni»; di premettere all'articolo 16, comma 3, prima delle parole «La sentenza» le parole «Salva diversa disposizione della legge»; di sostituire il quarto comma dell'articolo 16 con le parole «Il cancelliere attesta, in calce alla sentenza, il momento del deposito con l'indicazione oltre che del giorno, dell'ora e del minuto»; di sostituire all'articolo 17, comma 3, le parole «entro il termine di cui al primo comma trasmette» con le altre «entro il giorno del deposito della sentenza ne trasmette» e dopo la parola «l'estratto» sopprimere la parola «sentenza»; di aggiungere all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «dal debitore», le altre «salvo che il fallimento sia stato dichiarato su sua richiesta»; di sostituire all'articolo 18, comma 5, le parole «per la notifica del ricorso e del decreto alle parti» con le altre «per la notifica del ricorso e del decreto a chi ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento»; di aggiungere all'articolo 25, comma 1, dopo il n. 2 il seguente: «2-bis. autorizza gli atti del curatore nei casi previsti dalla legge»; di sostituire all'articolo 25, comma 1, n. 4 la parola «l'incarico» con le altre «dell'incarico»; all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole «salvo che non sia diversamente» con le altre «salvo che sia diversamente»; di aggiungere all'articolo 28, comma 1, lett. a), dopo le parole «Società per Azioni» le altre «quotate in mercati regolamentati»; di sopprimere all'articolo 28, comma 1, lettera a) le parole «negli ultimi dieci anni»; di aggiungere all'articolo 31, comma 1, dopo la parola «vigilanza» le altre «ed il controllo»; di sostituire all'articolo 35 comma 1, le parole « e gli atti» con le altre « e gli altri atti»; di aggiungere all'articolo 37, comma 2, dopo le parole «concordato dei creditori» le parole: «il pubblico ministero»; di sostituire all'articolo 37-bis, comma 1, le parole «in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti insinuati al passivo a norma dell'articolo 96» con le altre «Dopo che è stato reso esecutivo lo stato passivo ai sensi dell'articolo 96, su iniziativa del comitato dei creditori, i creditori ammessi, compresi

quelli ammessi con riserva, riuniti in assemblea, personalmente o per delega, che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al passivo»; di sostituire all'articolo 38, comma 1, le parole «da almeno un componente del comitato dei creditori» con le parole «dal giudice delegato o da un notaio»; di aggiungere all'articolo 40, ultimo comma, dopo le parole «dei creditori», le altre «sotto la propria responsabilità»; di sopprimere all'articolo 41, comma 1, le parole «autorizza gli atti ed»; di aggiungere all'articolo 41, penultimo comma, dopo le parole «hanno diritto», le parole «ad un compenso determinato dal Tribunale con i criteri fissati per il compenso del collegio sindacale nelle società per azioni oltre»; di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 41 con il seguente: «Durante lo svolgimento della procedura l'azione di responsabilità può essere esercitata, previa autorizzazione del giudice delegato, dal curatore nonché dai creditori ammessi al passivo»; di sostituire l'articolo 48 con il seguente: «Le notificazioni e la corrispondenza diretta al fallito e quella diretta al legale rappresentante della società fallita viene consegnata, in pendenza della procedura di fallimento, al curatore, il quale trattiene quella relativa all'impresa dopo aver reso edotto il fallito del contenuto. Il fallito ed il legale rappresentante della società o dell'ente fallito sono obbligati a consegnare al curatore la corrispondenza di ogni genere, loro comunque pervenuta, compresa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento»; di aggiungere all'articolo 49, comma 2, dopo la parola «personalmente» l'altra «al tribunale»; di sostituire all'articolo 49, ultimo comma, la parola «mandatario» le altre «delegato pienamente informato»; di aggiungere all'articolo 67-bis, dopo le parole «il patrimonio della società» le altre: «Si applicano gli articoli 64 e seguenti, dopo le parole «il presupposto soggettivo» aggiungere le altre «per l'azione ai sensi dell'articolo 67» e dopo le parole «dalla conoscenza» aggiungere le parole «da parte del terzo»; di aggiungere all'articolo 84, comma 1, dopo le parole «all'apposizione dei sigilli» le parole «alla sede dell'impresa ovvero»; di sostituire all'articolo 95, comma 3, le parole «sette giorni» con «venti giorni» e le parole «due giorni» con «cinque giorni»; di aggiungere all'articolo 97, dopo l'ultimo comma il seguente: «per i crediti ammessi tardivamente o a seguito di opposizione ai sensi dell'articolo 98, la comunicazione è sostituita dalla comunicazione del deposito del piano di riparto, nel quale i relativi creditori sono compresi, eseguita ai sensi dell'articolo 110»; di sostituire all'articolo 98, comma 2, le parole «partecipa anche il curatore» con «partecipa il curatore anche se non impugnante»; di aggiungere all'articolo 99, dopo l'ultimo comma, il seguente: «Il giudice delegato, su istanza del curatore, dispone che il provvedimento definitivo di ammissione al passivo, sia annotato in calce allo stato passivo»; di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 104; di aggiungere all'articolo 104-ter, comma 3, dopo le parole «ad affidare» le altre «sotto la propria responsabilità»; di aggiungere all'articolo 104-ter, comma 7, dopo la parola «comunicazione ai creditori» le altre «che hanno presentato domanda di ammissione al passivo» e, alla fine del comma il seguente periodo «Il testo della comunicazione è depositato presso il registro delle imprese e, nel caso abbia ad oggetto beni immobili

o mobili registrati, notificato ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri»; di aggiungere all'articolo 107, comma 1, dopo le parole «soggetti specializzati» le parole: «con le responsabilità di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile» e dopo le parole «sulla base di stime», aggiungere «asseverate con giuramento»; di aggiungere all'articolo 107, comma 2, in fine le parole: «In tal caso apre una fase competitiva tra gli offerenti. La sospensione della vendita in ogni caso non dà luogo a risarcimento di eventuali danni a favore del terzo offerente»; di aggiungere all'articolo 118, comma 2, prima delle parole «ove si tratti di fallimento» le parole: «Nei casi di cui ai numeri 3 e 4 del comma precedente,»; di aggiungere all'articolo 121, comma 1, dopo le parole «Nei casi previsti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118», le parole «salvo si tratti di fallimento di società cancellata ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 ovvero di fallimento di imprenditore individuale che abbia ottenuto l'esdebitazione ai sensi dell'articolo 124,»; di aggiungere all'articolo 142, comma 1, dopo le parole «dei creditori» le parole «e dei titolari di diritti reali o personali»; di sostituire, alla rubrica, dell'articolo 146 la parola «amministratori» con «organi di amministrazione»; di aggiungere all'articolo 146 comma 2, lettera a), dopo le parole «i liquidatori» le parole: «per i danni provocati alla società, ai creditori sociali ed ai terzi» e dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2394».

Suggerisce, infine, all'articolo 173 della legge fallimentare di sostituire le parole «quarto comma» con altre «secondo comma», dopo le parole «fatte le opportune indagini» di aggiungere le parole «qualora ritenga sussista lo stato di insolvenza,», e, all'inizio, prima delle parole «il fallimento» di inserire le parole «Nel caso sussiste lo stato di insolvenza,».

In conclusione, confermando a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo un giudizio critico sul metodo seguito e sul merito del testo dello schema in titolo ne chiede al contempo la modifica per le parti che sono state oggetto delle sue osservazioni, ribadendo che ad un diverso e migliore esito si sarebbe potuti pervenire se il Parlamento non fosse stato sostanzialmente espropriato della possibilità di discutere approfonditamente e se si fosse avuto un atteggiamento di maggiore attenzione verso la materia, le indicazioni e le posizioni della dottrina, della magistratura, del mondo delle imprese e degli altri soggetti interessati, che certamente avrebbe prodotto una riforma migliore di quella che è stata sottoposta oggi all'esame della Commissione.

Il sottosegretario GIULIANO sottolinea la complessità del lavoro portato avanti dal Governo e concretizzatosi nel progetto di riforma della disciplina delle procedure concorsuali contenuto nello schema di decreto in titolo. Dopo aver ricordato le varie iniziative assunte nel corso della legislatura su cui è stata richiamata l'attenzione anche dal Presidente relatore nel suo intervento in occasione della precedente seduta, il Sottosegretario si sofferma sulle considerazioni testé svolte dal senatore Legnini evidenziando innanzitutto, per quel che concerne la ridefinizione del ruolo

del giudice delegato nell'ambito delle procedure concorsuali, come le scelte contenute nello schema in titolo muovano dalla constatazione che normalmente il magistrato non possiede una effettiva cultura imprenditoriale e manageriale – essendo la stessa estranea al suo ordinario percorso formativo e professionale – e proprio tale dato di fatto ha indotto il Governo a predisporre il progetto di riforma concentrando nel giudice delegato esclusivamente funzioni di garanzia e di controllo della legittimità e della regolarità formale del procedimento, mentre le funzioni che presuppongono più specificamente una competenza di tipo imprenditoriale sono state concentrate in capo al comitato dei creditori e al curatore fallimentare. Con riferimento a quest'ultimo poi la scelta compiuta di ampliare il novero dei soggetti fra i quali possono essere nominati i curatori, includendovi, tra l'altro, anche coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento, ha suscitato in più di un'occasione perplessità, soprattutto per quel che concerne la mancata esclusione in termini assoluti di coloro che in passato sono stati dichiarati falliti. Si tratta di una scelta che – certamente opinabile – si colloca però coerentemente in una prospettiva per la quale il fallimento non deve e non può più rappresentare una sorta di morte civile per colui che è stato in esso coinvolto. Per quel che riguarda invece le perplessità manifestate dal senatore Legnini in ordine agli interventi relativi alla definizione dei meccanismi processuali in materia fallimentare, il Sottosegretario sottolinea come le soluzioni adottate siano state frutto di una scelta fortemente consapevole e voluta dal Governo che ha avuto tra le sue finalità ispiratrici essenziali senz'altro anche quella di garantire in modo compiuto la tutela del contraddittorio nell'ambito del procedimento. Da ultimo, per quel che concerne la ridefinizione della nozione di piccolo imprenditore il rappresentante del Governo sottolinea come uno dei criteri prospettati dal senatore Legnini – e cioè quello relativo al numero degli occupati – sia stato valutato in sede di stesura dello schema di decreto ed escluso, perché rischiava di implicare conseguenze eccessivamente differenziate a seconda dei settori produttivi interessati. I criteri che sono stati poi in concreto adottati rappresentano un punto di equilibrio e appaiono suscettibili di svolgere una funzione selettiva omogenea senza essere sostanzialmente influenzati dalle peculiarità proprie che possono distinguere i diversi ambiti imprenditoriali.

Il sottosegretario di Stato Giuliano conclude quindi il suo intervento sottolineando che il Governo valuterà con la dovuta attenzione tutti i suggerimenti che emergeranno nel corso dell'esame in sede parlamentare dello schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre 2005, nel corso della quale il presidente Provera aveva svolto la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il sottosegretario BETTAMIO, il quale ripercorre brevemente l'*iter* del negoziato che ha consentito di pervenire alla stipulazione del Trattato di adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea (UE). Ricorda altresì che i due Governi interessati si sono impegnati ad attuare le riforme interne ai rispettivi Stati necessarie ad adeguarne gli ordinamenti a quello comunitario. Il percorso tracciato per arrivare all'adesione, del resto, è abbastanza rapido, atteso che Bulgaria e Romania dovranno diventare membri dell'UE dal 1° gennaio 2007. Il rappresentante del Governo sottolinea inoltre il rilevante interesse dell'Italia all'esecuzione del Trattato in oggetto, per la conclusione del quale si è attivamente adoperata, in considerazione delle relazioni, non solo economico-commerciali, che intercorrono con Bucarest e Sofia.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

(3585) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002

(Esame)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del senatore Calogero Sodano, il presidente relatore PROVERA (*LP*). Dopo aver innanzitutto precisato che il disegno di legge in titolo intende autorizzare la ratifica e l'esecuzione del primo Accordo marittimo concluso a livello europeo con la Cina, egli ricorda altresì che l'atto in ratifica è basato sia sugli accordi marittimi bilaterali vigenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Cina, sia sulle relazioni marittime esistenti.

In particolare, l'Accordo si compone di 15 articoli, con il primo dei quali se ne individuano le finalità, il cui scopo essenziale è quello di migliorare le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti sia dalla Cina che dalla Comunità, nonché di merci destinate e provenienti dalla Comunità e dalla Cina, da un lato, ed i Paesi terzi, dall'altro. I principi sui quali si basa l'Accordo sono quelli della libera prestazione dei servizi di trasporto, del libero accesso alle merci e traffico con i Paesi terzi, dell'accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonché del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale.

Il Presidente relatore specifica poi che il campo di applicazione dell'Accordo viene fissato all'articolo 2. Nel dettaglio, esso copre i trasporti marittimi internazionali di merci e i servizi logistici, il traffico delle due Parti con i Paesi terzi e i movimenti di attrezzature fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunità. Vengono infine considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale le operazioni delle navi di uno Stato, che navigano da un porto all'altro dell'altro Stato, oppure da un porto all'altro di uno Stato membro della Comunità per caricare merci destinate a Paesi terzi o per scaricare merci provenienti da Paesi terzi. Sono invece escluse dall'Accordo le operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra i porti cinesi o fra i porti di uno Stato membro della Comunità. Rimane impregiudicato il diritto delle navi dei Paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passeggeri tra i porti delle Parti o tra i porti di una delle Parti e quelli di un Paese terzo.

L'articolo 3 – evidenzia il Presidente relatore – riguarda la terminologia utilizzata, mentre, sotto il profilo della disciplina materiale, particolare importanza riveste l'articolo 4, con cui si accorda alle navi battenti bandiera dell'altro Stato o operate da cittadini o società dell'altro Stato un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie

navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonché in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalità doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per il caricamento e lo scaricamento, principi peraltro applicati su una base commerciale e non discriminatoria. La disciplina relativa alla presenza commerciale delle imprese è invece contenuta nell'articolo 5, in base al quale ciascuna Parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra Parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, in conformità a disposizioni legislative e regolamentari sulle attività connesse a tale operazione, che vengono quindi elencate specificamente.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di pubblicazione delle misure applicative relative all'Accordo, al fine di garantirne la piena trasparenza, nonché della risposta a ogni eventuale richiesta d'informazione riguardante tali misure di applicazione. In tale ambito, sul versante della normativa nazionale, l'articolo 7 vincola le Parti ad amministrare in modo ragionevole, obiettivo e imparziale tutte le misure di applicazione generale atte a incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale e – nei casi in cui siano prescritte autorizzazioni – a fornire le necessarie informative sulla decisione adottata e sui relativi criteri posti a base delle procedure. L'articolo 8 regola poi l'impiego del personale di base nelle attività commerciali connesse, nell'osservanza della normativa in vigore nel Paese ospitante indipendentemente dalla nazionalità del personale stesso, con la previsione di permessi di lavoro e visti necessari per i lavoratori stranieri. Quanto all'articolo 9, esso fornisce disposizioni sui proventi realizzati dai cittadini o dalle società di una delle Parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali sul territorio dell'altra Parte.

Il Presidente relatore si sofferma inoltre sull'articolo 10 dell'Accordo che, nel contesto generale della cooperazione nel settore marittimo, prevede che le Parti – allo scopo di promuovere lo sviluppo delle industrie del medesimo comparto – incoraggino le rispettive autorità competenti e istituzioni a cooperare, almeno e non solo, in determinati settori specificamente elencati. L'articolo 11 prevede poi l'istituzione, ad opera delle Parti, di procedure adeguate per garantire la corretta applicazione dell'Accordo, mentre i successivi articoli 12, 13 e 14 dettano la disciplina relativa rispettivamente a eventuali modifiche successive all'entrata in vigore dell'atto, all'ambito di applicazione territoriale e ai testi facenti fede. Da ultimo, il Presidente relatore rende noto che l'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e ne è previsto il rinnovo tacito, salvo denuncia. Si prevede che le sue disposizioni si sostituiscano a quelle degli accordi bilaterali, qualora queste ultime risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell'Accordo UE-Cina. Vengono peraltro fatte salve le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunità e la Cina, qualora le disposizioni dell'Accordo in ratifica si rivelassero meno favorevoli; mentre le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dall'Accordo fra UE e Cina,

continuano ad essere applicabili. È infine prevista la clausola per cui le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi comunitari e le norme del Trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

In conclusione, il presidente Provera, nel puntualizzare che dall'attuazione dell'Accordo in titolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, ritenendo che dagli elementi sopra esposti risulti chiaramente l'importanza dell'atto in esame.

Il senatore PIANETTA (*FI*) interviene in discussione generale esprimendosi positivamente sul provvedimento in titolo, che potrà consentire anche il miglioramento delle strutture portuali e dei relativi impianti logistici dei Paesi firmatari, così da agevolare e sviluppare il trasporto marittimo. L'intensificazione dei traffici marittimi sarà peraltro particolarmente favorita dalla reciproca autorizzazione, prevista per le compagnie di navigazione dei Paesi interessati, alla realizzazione di filiali e di uffici di rappresentanza nei porti dell'altra Parte.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il sottosegretario BETTAMIO, il quale auspica una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA propone che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 9 novembre 2005, venga integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 3423, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, n. 3550, recante l'Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, e n. 3552, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

784^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella precedente seduta è stata rilevata l'esigenza di verificare, in particolare, se l'articolo 145 dello schema in esame, che prevede una nuova procedura di transazione fiscale, che sostituisce quella vigente, attribuendo al debitore la possibilità di estendere la proposta di concordato preventivo ai tributi dovuti all'amministrazione finanziaria, possa determinare un ampliamento del ricorso alla transazione, tenuto conto che essa viene avviata direttamente su iniziativa del debitore, suscettibile di effetti finanziari.

Il sottosegretario VIETTI, in relazione alle osservazioni emerse nel corso del dibattito precedentemente svoltosi, rileva che l'adesione alla proposta di concordato, essendo subordinata all'approvazione del diretto dell'ufficio competente, su conforme parere della Direzione regionale, e quindi ad una valutazione di convenienza da parte dell'amministrazione, anche nella procedura di transazione fiscale recata dall'articolo 145,

esclude la sussistenza di oneri aggiuntivi connessi alla suddetta disposizione.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo, nel presupposto che l'adesione alla proposta di concordato di cui all'articolo 145 sia subordinata all'approvazione e, quindi, ad una valutazione di convenienza da parte dell'amministrazione.

Previa verifica del numero legale prescritto, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo, parzialmente contrario, limitatamente agli articoli 4, comma 1, 5, comma 4-ter, e 8. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta l'esposizione preliminare del relatore sui profili finanziari del testo per il parere da rendere alla Commissione di merito. Avverte altresì che la Commissione di merito ha terminato l'esame del provvedimento e che quindi l'esame per i profili finanziari prosegue per il parere da rendere all'Assemblea.

Il relatore GRILLOTTI (AN) ribadisce le osservazioni svolte sul testo del provvedimento in esame nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all'articolo 1, commi 1 e 5, nell'assicurare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura, fa presente che per gli interventi di cui alle disposizioni in esame saranno istituiti appositi capitoli di bilancio, così come previsto al comma 7 dello stesso articolo 1. Anche per quanto concerne poi gli articoli 1-quinquies, comma 2, 2, comma 5, 5, comma 4-bis, e 6, comma 2, fa presente che è assicurata la disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

Sugli articoli 1-bis e 1-ter, precisa che l'utilizzo delle risorse in questione deve avvenire nell'ambito delle disponibilità esistenti. Per quanto concerne l'articolo 2, comma 2, con riferimento alla prevista compensazione degli oneri, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Sull'articolo 5, comma 4-ter, precisa inoltre che lo stesso non comporta oneri finanziari in quanto il personale promosso alla qualifica di dirigente superiore, sulla base della condizione ivi indicata (25 anni di ser-

vizio), già percepisce il trattamento economico da dirigente superiore. In merito all'articolo 5, comma 4-*bis*, conferma la quantificazione degli oneri ivi prevista.

Infine, per quanto concerne l'articolo 8, rileva che la disposizione già prevede che i compiti vengano svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, su proposta del PRESIDENTE – che rileva l'esigenza di evidenziare talune incongruità sotto il profilo della procedura contabile le quali, tuttavia, non determinano la sostanziale scoperta del provvedimento – e previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione degli articoli 4, comma 1, 5, comma 4-*ter*, e 8, sui quali il parere è contrario».

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3617*

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato con la quale viene portata a conoscenza della Commissione bilancio la presentazione, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 3617, da parte del Governo, di un emendamento (1.1000) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge in questione. Sull'emendamento, corredato della relazione tecnica, il Governo ha posto la questione di fiducia. Tale emendamento, insieme con la relativa relazione tecnica, è stato trasmesso alla Commissione bilancio affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, il Presidente della Commissione possa informare alle ore 18 l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell'emendamento in questione.

Ai senatori RIPAMONTI (*Verdi-Un*) e MORANDO (*DS-U*) che rilevano come non sia ancora disponibile la relazione tecnica, replica il PRESIDENTE, dichiarando che il documento è in fase di riproduzione e che sarà messo a disposizione dei commissari nel più breve tempo possibile. Dichiarata tuttavia che all'istante in cui ha ricevuto la lettera del Presidente del Senato, di cui ha dato testé lettura, ha anche verificato la sussistenza della relazione tecnica a corredo del maxiemendamento 1.1000 al disegno di legge n. 3617.

Il vice ministro VEGAS illustra quindi le novità contenute nell'emendamento 1.1000 rispetto al testo del decreto-legge in questione, nonché delle proposte approvate dalla Commissione di merito. Fa presente che nel maxiemendamento, oltre alla maggior parte delle norme già approvate dalla 6a Commissione, sono essenzialmente confluiti: le disposizioni del decreto-legge n. 211 del 2005, correttivo dei conti pubblici per l'anno 2005, già presentato nell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 6139); alcuni degli emendamenti approvati dal Consiglio dei ministri dello scorso 18 ottobre e concernenti ulteriori misure di contenimento dei saldi per l'anno 2006; le norme sull'ANAS volte a portare quest'ultima ad di fuori del settore delle pubbliche amministrazioni; alcune norme concernenti l'Alitalia; la ridefinizione della ripartizione delle competenze tra Sviluppo Italia Spa e l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISAE) Spa; norme sulla regolarizzazione dei lavoratori socialmente utili; la trasmissione telematica degli studi di settore, nonché altri interventi microsettoriali. Ovviamente, la proposta 1.1000 contiene anche alcune disposizioni già approvate dalla Commissione di merito durante l'esame del decreto-legge n. 203 del 2005.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO (*Misto-Com*), il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta fino alle ore 16,30 per consentire ai commissari di prendere visione della relazione tecnica.

A seguito di un intervento del senatore MORANDO (*DS-U*) volto a richiedere un tempo maggiore, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 16,45 al fine di consentire a tutti di svolgere un ampio dibattito entro le ore 18.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,55.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva come non sia stato oggettivamente possibile effettuare, nello scarso intervallo di tempo concesso, la verifica dei profili finanziari connessi alla proposta 1.1000. Dichiarò, altresì, che il disagio arrecato ai commissari nell'esercizio delle loro prerogative è dovuto tra l'altro al fatto che la relazione tecnica è stata resa disponibile soltanto dopo l'inizio della seduta. Giacché nella lettera del Presidente del Senato si desume che al momento della presentazione dell'emendamento è stata contestualmente trasmessa la relazione tecnica, ciò vuol dire che il compito dei commissari è stato ulteriormente aggravato dal ritardo intercorso tra la disponibilità del testo dell'emendamento e quella della relazione tecnica. Ritiene che questo fatto sia meritevole di essere riferito in Assemblea da parte del Presidente della Commissione.

Dichiarò inoltre che tale situazione dimostra quanto sia stato pregiudicato il ruolo della 5^a Commissione che, in luogo di un esame approfon-

dito, è chiamata ad una sorta di atto di fede. A differenza dei componenti di maggioranza dichiara di non essere disponibile ad accettare questo modo di procedere. Stigmatizza infine che alla Commissione bilancio, che è stata sempre una sede di valutazioni con un elevato contenuto tecnico, viene di fatto impedita, in questa occasione, ogni valutazione tecnica.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) rileva come vi siano notevoli errori di stesura del testo dell'emendamento 1.1000. Cita, ad esempio, il comma 6 dell'articolo 11-*ter* e il comma 11 dell'articolo 11-*quater*. Lamenta che a tali errori di approssimazione potrebbe doversi comunque provvedere in futuro con ulteriori decreti-legge. Dichiara infine di concordare con le osservazioni del senatore Morando sull'impossibilità di verificare la copertura finanziaria dell'emendamento 1.1000, nonché degli effetti di questo sulla legge finanziaria.

Il senatore TOFANI (*AN*), a proposito della segnalazione del senatore Marino, fa presente che anche il riferimento all'articolo 12 della legge n. 426 del 1998, indicato nel comma 15 dell'articolo 11-*quaterdecies* dell'emendamento 1.1000, sembra dover intendersi riferito all'articolo 1 della stessa legge citata.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) esprime forti preoccupazioni per la difficoltà di verificare l'effetto dell'emendamento 1.1000 sui saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, sulla manovra per l'anno 2006. Il fatto poi che l'effetto netto sui saldi non sia espressamente indicato in norma rende, ancora più incerta la stima complessiva della manovra.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che si farà carico di riferire in Aula tutte le questioni sollevate nel dibattito testé svolto. Tuttavia, ritiene che comunque il quadro analitico degli effetti associati ad ogni norma indicata nell'emendamento 1.1000, allegato alla relazione tecnica, consente di affermare con un elevato grado di certezza che la proposta in esame non comporta un effetto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica e conferma la disponibilità delle risorse necessarie per assicurare anche la copertura della legge finanziaria. Rileva peraltro come il dibattito in corso, che conferma una procedura adottata in precedenti occasioni, che innova la prassi precedente, assicuri comunque uno spazio di verifica dei profili finanziari dei maxiemendamenti sui quali il Governo pone la fiducia.

Per quanto concerne poi una riflessione più ampia sul complesso della manovra, l'oratore fa presente che è stata sostenuta dall'opposizione la tesi secondo cui il Governo non potrebbe modificare le previsioni tendenziali di bilancio senza inquadrare tale modifica in una rivisitazione del quadro complessivo dei saldi della pubblica amministrazione, compito tipico, questo, del DPEF e delle relative Note di aggiornamento. Ne consegue la richiesta secondo cui un emendamento al bilancio peggiorativo dei saldi (in quanto recante una peggiore previsione di entrata) debba essere

dichiarato inammissibile a meno che esso non venga inserito in un documento più ampio che mostri le cause della revisione della stima, documento che dovrebbe essere – secondo tale assunto – appunto una Nota di aggiornamento al DPEF.

L'esigenza di base – quella di avere una informazione non di dettaglio – su una modifica di grande portata finanziaria appare sicuramente degna di massima attenzione. Ciò che non si può però condividere, da un punto di vista tecnico, è che tale esigenza debba essere soddisfatta attraverso la presentazione della suddetta Nota di aggiornamento del DPEF.

Vale la pena di ricordare infatti che, sulla base del nostro ordinamento contabile, tale ultimo strumento è funzionalmente collegato all'esigenza di confermare o rivedere gli obiettivi di finanza pubblica, che non è il nostro caso. Infatti, nella fattispecie il Governo ha compensato la minore previsione di entrata con misure di eguale effetto ma di segno contrario. Se il Governo, pertanto, non intende rivedere gli obiettivi non è nemmeno tenuto a presentare una Nota di aggiornamento del DPEF. Semmai la sede più opportuna per esporre eventuali modifiche ai saldi tendenziali è la nota di variazioni al bilancio.

Dichiara infine concluso il dibattito sulle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

438^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BETTA

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva e si era avviata la discussione generale.

Nel dibattito, ha indi la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale conviene con il senatore Monticone che l'esiguità degli stanziamenti è tale da rendere difficile l'individuazione di criteri di ripartizione.

Pure in presenza di scarse risorse, giudica tuttavia irrazionale la distribuzione complessiva effettuata tra i diversi settori di intervento.

Nel preannunciare infine voto contrario sull'atto in titolo, egli manifesta in particolare stupore per i finanziamenti, che non esita a definire ridicoli, destinati alla fame nel mondo e alle calamità naturali, che avrebbero invece richiesto ben altra attenzione.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) critica in particolare che lo schema di riparto non operi una distribuzione territoriale omogenea delle risorse destinate agli interventi sui beni culturali. Al riguardo, lamenta che solo 10 dei 48 interventi ammessi al finanziamento sono proposti da soggetti residenti nel Meridione e solo uno concerne la regione Calabria.

Con riferimento agli interventi per calamità naturali, esprime invece apprezzamento per lo stanziamento recato al comune di Cerzeto, volto a finanziare il programma di messa in sicurezza a seguito di gravi eventi calamitosi.

Concluso il dibattito, il presidente ASCIUTTI (*FI*), in funzione di relatore per l'assenza del relatore designato, senatore Delogu, propone l'espressione di osservazioni favorevoli sull'atto in titolo.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo, interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale lamenta che non si stiano tenendo nella dovuta considerazione i rilievi critici evidenziati sia dalla maggioranza che dall'opposizione nel corso della discussione generale.

Conclude stigmatizzando l'esiguità dello stanziamento complessivo, che giudica del tutto simbolico ed inidoneo ad inserire gli interventi nell'ambito di un'effettiva politica culturale.

Il senatore FAVARO (*FI*), pur convenendo l'opportunità di modificare la disciplina che presiede all'erogazione della quota dell'8 per mille dell'Irpef di competenza statale in presenza di risorse sempre più ridotte, preannuncia il voto favorevole da parte del suo Gruppo sulla proposta di osservazioni favorevoli avanzata dal Presidente relatore.

Nel preannunciare a sua volta il voto favorevole, il senatore BRIGNONE (*LP*) si richiama alle considerazioni svolte nel corso del dibattito in merito alla richiesta di maggiore trasparenza nell'erogazione della quota dell'8 per mille e al crescente numero di richieste di finanziamento presentate, che impone un riesame della disciplina, anche al fine di non determinare aspettative destinate a rimanere deluse.

Infine, con riferimento alla critica del senatore Bevilacqua in ordine alla scarsa attenzione nell'erogazione delle risorse alle regioni meridionali, tiene a precisare che in passato sono state proprio quest'ultime ad essere state privilegiate dalla ripartizione della quota dell'8 per mille.

Il senatore BETTA (*Aut*) dichiara il voto contrario sulla proposta di osservazioni favorevoli, auspicando che si giunga prontamente ad una modifica dei criteri che presiedono alla ripartizione, anche al fine di evitare la parcellizzazione dei finanziamenti destinati al settore culturale.

Giudica infine grave l'assottigliamento delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, sulla quale sarebbe invece a suo avviso opportuno concentrare maggiori risorse.

Nel dichiarare voto contrario sulla proposta di osservazioni favorevoli avanzata dal Presidente relatore, anche la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) si associa alla richiesta di introdurre una disciplina innovativa per la ripartizione della quota dell'8 per mille, stigmatizzando in particolare il mancato rispetto delle finalità originarie della legge istitutiva (la n. 222 del 1985).

Ella lamenta nello specifico l'esiguità delle risorse stanziare, che sono a suo avviso del tutto inadeguate per promuovere interventi in ambiti estremamente rilevanti per la convivenza nazionale, tanto più in una situazione in cui sono crescenti le richieste, anche da parte degli enti locali, specie a seguito dei numerosi tagli al settore dei beni culturali.

Conclude sollecitando l'incremento dello stanziamento complessivo da destinare ad obiettivi di grande valore, che coinvolgano anche il piano umanitario e della solidarietà, nonché una specifica attenzione al rispetto dei criteri di trasparenza, tanto più che risulta indispensabile accrescere la fiducia da parte dei contribuenti nei confronti di tale strumento.

Pur esprimendo rammarico per la riduzione degli stanziamenti, il senatore GABURRO (*UDC*) preannuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo. Coglie peraltro l'occasione per sottolineare l'urgenza di misure che assicurino forme di deducibilità fiscale delle erogazioni nel settore dei beni culturali poste in essere dai privati.

Anche il senatore BEVILACQUA (*AN*) dichiara l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di osservazioni avanzata dal Presidente relatore, peraltro più per lealtà nei confronti della maggioranza che per effettiva condivisione dei contenuti recati nell'atto in titolo.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Ascutti di redigere osservazioni favorevoli sull'atto in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*» (n. 541)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era svolta la relazione illustrativa.

Nella discussione generale, ha la parola il senatore BRIGNONE (*LP*) il quale giudica con favore l'atto in titolo, a suo avviso necessario e da tempo atteso. Coglie peraltro l'occasione per richiamare brevemente le

principali tappe della disciplina degli alunni in situazioni di *handicap* nella scuola italiana. In proposito, ricorda che in un primo momento l'attenzione era limitata alla formazione delle classi, che in presenza di portatori di *handicap* potevano essere costituite da un numero di allievi inferiore.

Successivamente, si ritenne invece che i soggetti portatori di *handicap* dovessero essere considerati alla stregua degli altri; la loro presenza non incise quindi più sul numero di studenti necessari per la costituzione delle classi e pertanto si ridusse l'attenzione nei loro confronti.

Ciò premesso, il senatore esprime stupore per la circostanza che sino ad oggi non siano stati definiti modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di *handicap* e l'ordinamento si sia limitato a stabilire un rapporto, pari a 1/138, fra il numero di insegnanti di sostegno e quello degli alunni frequentanti.

Né, ricorda, in passato l'attribuzione della situazione di *handicap* si estendeva oltre alla sua funzionalità ad assicurare l'integrazione scolastica, trascurando completamente gli aspetti complessivi, che coinvolgono le competenze di altri soggetti, quali gli enti locali e le associazioni di volontariato.

Dopo aver ribadito la necessità del provvedimento in esame, egli si richiama indi alla difficile intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, che deriva dal quadro ordinamentale, a suo avviso complesso e confuso, di devoluzione alle regioni di funzioni precedentemente attribuite allo Stato. In proposito, nel ricordare che in quell'occasione le regioni chiedevano il riconoscimento di una competenza concorrente, il senatore osserva che a suo avviso la definizione di modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap* spetta effettivamente allo Stato.

Non va tuttavia dimenticato, egli conclude, l'importante ruolo degli enti locali al fine di assicurare l'effettivo inserimento, non solo nella scuola, di tali soggetti.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto che le tematiche recate dall'atto in titolo investono studenti, famiglie e scuole che da tempo sono impegnati ad assicurare il rispetto di diritti sociali e civili di portata universale. Si tratta pertanto di scelte che richiedono particolare attenzione, onde verificare la coerenza degli interventi previsti.

La senatrice richiama indi brevemente l'*iter* del provvedimento, ricordando che già nel 2003 il Consiglio di Stato rese un parere istruttorio, rilevando che lo schema di regolamento non era corredato né dal concerto del Ministero della salute, né dal parere della Conferenza unificata. Recentemente, ella prosegue, è stato possibile acquisire l'intesa con la Conferenza unificata, nonostante le difficoltà iniziali dovute alla circostanza che le regioni ritenevano che la materia rientrasse nella competenza concorrente e che pertanto allo Stato non residuasse alcun potere regolamentare.

Successivamente, ella ricorda che il Consiglio di Stato, nuovamente adito, espresse a sua volta parere favorevole, rilevando che la definizione

di modalità per l'individuazione dell'alunno in situazione di *handicap* afferisse all'ambito dei livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione di diritti civili e sociali e quindi fosse senz'altro di competenza statale.

Dopo aver ribadito l'importanza dell'atto in titolo, diretto ad attuare diritti sanciti dalla Costituzione, la senatrice si sofferma indi sull'articolo 2, comma 1, giudicando senz'altro importante la previsione secondo cui l'individuazione dell'alunno in situazione di *handicap* è demandata ad appositi accertamenti collegiali.

Ciò premesso, afferma che la scelta di delimitare l'ambito di intervento alla sola fase accertativa rappresenti, al contempo, punto di forza e di debolezza. Non va infatti dimenticata, ella prosegue, l'opportunità di assicurare anche interventi coordinati e di sistema, che travalicano i contenuti dell'atto in titolo.

Quanto alla definizione della diagnosi funzionale dell'alunno, ella lamenta che si tratti di un'attività statica, nella quale manca il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni scolastiche, invece responsabili della redazione del piano educativo individualizzato.

Ritiene inoltre indispensabile, anche al fine di evitare futuri contenziosi, che l'accertamento sia svolto in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Nel rilevare poi il ruolo centrale demandato alle famiglie, ella giudica indispensabile assicurare loro un adeguato sostegno attraverso soggetti e istituzioni.

Quanto all'articolo 3, comma 2, la senatrice critica che – in sede di definizione del piano educativo individualizzato – i soggetti preposti siano tenuti ad individuare le risorse, nonché il numero delle ore di sostegno necessarie, ritenendo invece auspicabile il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali competenti ad esprimere simili valutazioni.

La senatrice conclude lamentando che il riferimento al carattere di particolare gravità della patologia, recato all'articolo 2, comma 2, dell'atto in titolo, restringa l'ambito di applicabilità delle disposizioni. In proposito, giudica opportuno assicurare un adeguato sostegno anche nei casi di minore gravità, onde favorire lo sviluppo delle potenzialità anche di tali alunni.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) prende anzitutto atto con rammarico della limitata portata del provvedimento, che a suo giudizio rischia di rivelarsi burocratico, in assenza di una visione di sistema.

Ella esprime indi stupore per la diffidenza manifestata dal senatore Brignone in ordine al ruolo delle regioni. Pur condividendo che l'individuazione degli alunni portatori di *handicap* afferisca alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e quindi sia di competenza statale, ella ritiene infatti determinante il ruolo di coordinamento che può essere svolto a livello regionale, nonché delle singole scuole. In tale prospettiva, ella invoca pertanto un'ulteriore valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al rapporto fra accertamento delle situazioni di *handicap* e redazione dei piani individualizzati di apprendimento.

Tanto più a fronte del costante incremento di alunni in situazioni di *handicap* nella scuola secondaria superiore, ella giudica del resto irrinunciabile un richiamo alle esigenze di coordinamento, nonostante l'*iter* travagliato del rapporto fra Stato e regioni.

Ella conviene poi con la senatrice Soliani che non si tratta solo di definire il numero di ore di sostegno, bensì anche e soprattutto di stabilire quali attività svolgere in quelle ore. Risulta pertanto a suo avviso indispensabile, nella cornice regolamentare attribuita allo Stato, un'attenzione particolare ai casi concreti, anche con riferimento all'intensità della situazione di *handicap* e alla sua possibile evoluzione.

Ella cita infine la pubblicazione «La scuola in cifre» curata dal Ministero, che conferma drammaticamente, da un lato, l'incremento degli alunni in situazione di *handicap* e, dall'altro, il corrispondente decremento degli insegnanti di sostegno, cui si aggiunge una loro progressiva precarizzazione.

Il relatore GABURRO (*UDC*) si riserva di presentare in una prossima seduta uno schema di parere sull'atto in titolo che raccolga le osservazioni emerse nel dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (n. 164)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SUDANO (*UDC*) illustra la proposta di nomina in titolo, sottolineando che il candidato è senz'altro un cultore della materia. Raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) chiede se l'avvicendamento proposto sia motivato dall'esigenza di rafforzare il carattere amministrativo della Fondazione. Dal *curriculum* presentato non emerge infatti, a suo avviso, che il candidato sia effettivamente un cultore della materia. Qualora non vi siano ragioni di carattere tecnico, ritiene pertanto più opportuna la nomina di una personalità di più elevato spessore nel settore specifico.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) invoca una maggiore attenzione nella redazione dei *curriculum*. Quanto a quello del candidato in esame, ritiene che attesti una competenza piuttosto lontana dall'ambito di attività dell'Istituto nazionale per il dramma antico, il cui alto prestigio avrebbe richiesto a suo avviso una maggiore attenzione nella presentazione del candidato.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: ASCIUTTI (*FI*), BARELLI (*FI*), BETTA (*Aut*), BEVILACQUA (*AN*), BIANCONI (*FI*), BRIGNONE (*LP*), COMPAGNA (*UDC*), FAVARO (*FI*), GABURRO (*UDC*), MONTICONE (*Mar-DL-U*), MUGNAI (*AN*) (in sostituzione del senatore Delogu), PIANETTA (*FI*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), SAMBIN (*FI*) (in sostituzione del senatore Gentile), SOLIANI (*Mar-DL-U*), SUDANO (*UDC*), TESSITORE (*DS-U*) e VALDITARA (*AN*). La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina dell'avvocato D'Amico è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005 (n. 552)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Ad integrazione della relazione illustrativa, il senatore GABURRO (*UDC*) informa che sono state trasmesse dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca due note, nelle quali si dà conto di taluni minori errori materiali recati nello schema di riparto trasmesso alle Camere. Anzitutto, all'articolo 1 si precisa che l'importo oggetto di riparto è quello già scontato degli accantonamenti diretti alla società Sincrotrone di Trieste (pari a 14.000.000 di euro, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005) e all'università di Firenze (pari a 1.135.700 euro, in conseguenza dell'accorpamento dell'Istituto papirologico «G. Vitelli»). Pertanto, esso è pari a 1.620.938.300 euro, come del resto conferma la somma già recata quale totale dei contributi assegnati agli enti (contemplato nell'elenco sempre all'articolo 1) ed egli stesso ebbe già modo di rilevare nel precedente intervento introduttivo.

Inoltre, il Ministero corregge l'importo assegnato alla stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli nell'elenco recato sempre all'articolo 1, che è pari a 14.885.257 euro (+100.000 rispetto alla versione precedentemente trasmessa).

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale rileva anzitutto un clima di stagnazione nel settore della ricerca, da cui derivano incertezze e difficoltà di programmazione a lungo termine.

Dopo essersi soffermato sulle linee guida della recente riforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che a suo avviso non si è rivelata idonea a infondere nuova linfa nelle attività di ricerca, ma anzi rischia di burocratizzarle, egli prende atto con rammarico della sostanziale rinuncia del Governo a realizzare un programma nazionale della ricerca. A suo avviso, manca infatti un'idea forte, che si faccia carico delle necessità di sviluppo e di formazione dei giovani ricercatori. Al contrario, ritiene che

occorrerebbe compiere scelte precise sulle punte di eccellenza del sistema della ricerca (fra cui cita l'Agazia spaziale italiana, la ricerca oceanografica e quella in Antartide), al fine di svilupparne la competitività a livello internazionale.

Ritenendo dunque che il decreto in esame non rappresenti una significativa inversione di tendenza rispetto ad un passato già declinante, manifesta conclusivamente un orientamento decisamente contrario all'atto in titolo.

Il senatore FAVARO (*FI*) rileva che lo schema di decreto in esame conferma ancora una volta l'attenzione del Governo al settore della ricerca confermando il complesso degli stanziamenti erogati per il precedente anno finanziario. Ciò risulta tanto più importante atteso che nella maggior parte dei comparti è stato invece necessario (e lo sarà anche nella manovra finanziaria in corso di esame in Aula) operare tagli, talvolta rilevanti.

Ciò premesso, ritiene tuttavia auspicabile che, proprio nella legge finanziaria in esame, il Governo si impegni ad accrescere gli stanziamenti in favore degli enti di ricerca, che sono – come noto – chiamati a svolgere una funzione strategica anche al fine di accrescere la competitività del Paese e favorire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di Lisbona.

Al riguardo, egli rileva che non si può certo prescindere dal sostegno alle iniziative di collaborazione internazionale, fra cui ad esempio quella nel campo della spettroscopia neutronica, svolta presso l'Institut Laue Langevin di Grenoble da ricercatori italiani sulla base di un accordo con l'INFM sottoscritto nel 1997. Al riguardo, il senatore Favaro ricorda che la Commissione stessa ne ha potuto apprezzare il rilievo nel corso del sopralluogo svolto da una delegazione della Commissione in Francia lo scorso anno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica. In proposito, vanno tuttavia rilevate le recenti, quanto significative, difficoltà finanziarie, da parte italiana, a mantenere gli impegni allora assunti, proprio in concomitanza con l'avvenuta convergenza dell'INFM nel CNR, a seguito del processo di riordino degli enti di ricerca richiamato anche dal relatore.

Egli chiede pertanto che nello schema di parere sia inserito uno specifico invito all'Esecutivo ad assicurare un adeguato sostegno economico per il triennio 2006-2008 al CNR onde continuare la collaborazione scientifica con il richiamato Istituto di Grenoble.

Il senatore VALDITARA (*AN*) osserva che il decreto in esame si colloca nell'ambito di una generale revisione dei meccanismi di finanziamento della ricerca, basata in primo luogo sulla concentrazione degli investimenti su comparti specifici. Né va dimenticato che la più recente gestione del CNR ha già determinato un incremento delle risorse private, in linea con il finanziamento dei maggiori enti di ricerca dei Paesi più avanzati. Una valutazione effettiva della riforma del CNR non potrà del resto che essere svolta nei prossimi anni, quando essa sarà entrata pienamente a regime anche con l'avvio dei dipartimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI (*FI*), la quale ripercorre anzitutto l'*iter* delle proposte di finanziamento di Comitati nazionali presentate dal Governo nel corso della legislatura, registrando con rammarico che non sempre le osservazioni rese dalle competenti Commissioni parlamentari sono state recepite. Ciò non dipende senz'altro, prosegue, dalla cattiva volontà della Consulta, bensì dalla farraginosità del meccanismo previsto dalla legge ormai quasi un decennio fa. Nell'auspicare pertanto una revisione delle modalità di finanziamento dei Comitati celebrativi, ella passa indi ad illustrare la proposta per il 2006, rilevando che la quota dello stanziamento complessivo (pari a 6.713.940 euro) destinata ai Comitati, pari a 5.535.000 euro, è leggermente ridotta rispetto all'anno in corso (5.710.000 euro).

Di tale ammontare, la parte spettante ai Comitati di nuova istituzione, ora pari a 3.930.000 euro, è invece significativamente superiore (+905.000 euro) rispetto al 2005. Ciò è dovuto, chiarisce la relatrice, al minore numero (16 rispetto ai 25 dell'anno in corso) di Comitati già operanti da finanziare, che ha determinato un risparmio pari a 1.070.000 euro.

Con specifico riferimento ai nuovi Comitati, la Consulta propone di finanziarne 29. In questo modo, registra con rammarico la relatrice, viene accentuata la tendenza, già criticata nel corso dell'esame dell'elenco per il 2005, ad una crescita della platea dei soggetti beneficiari. Nello schema di parere accolto in quell'occasione la Commissione stigmatizzò infatti l'incremento a 23 dei nuovi Comitati, a fronte dei 15 finanziati sia nel 2004 che nel 2003, che – in un contesto di sostanziale invarianza delle risorse disponibili – determinava una contribuzione media vieppiù ridotta (passando da 210.000 euro nel 2004 a soli 130.000 nel 2005) ed inadeguata rispetto al contributo richiesto.

Quanto in particolare al 2006, l'accoglimento di un numero ancor più elevato di richieste, prosegue la relatrice, finisce con il vanificare la possibilità di utilizzare le richiamate maggiori risorse disponibili per accrescere l'erogazione media, sì da assicurare contributi più adeguati rispetto alle effettive esigenze.

Infatti, proponendo l'istituzione di un numero maggiore di Comitati, la Consulta continua ad attribuire importi di gran lunga inferiori rispetto a quelli richiesti, spesso pari ad appena il 10 per cento degli stessi, con evidente parcellizzazione dei finanziamenti.

Passando alle Edizioni nazionali, la relatrice ricorda che per il 2005 la Consulta non propose alcun nuovo finanziamento, in attesa del monitoraggio del lavoro già effettuato e di quello programmato dalle numerose Edizioni già in corso. A fronte della proposta in esame, che prevede il finanziamento di 6 nuove istanze, la relatrice ritiene peraltro che il Governo

dovrebbe prioritariamente mettere a conoscenza della Commissione gli esiti del predetto monitoraggio.

Quanto al rifinanziamento delle Edizioni nazionali operanti, la relatrice riferisce che nello schema di decreto viene stanziato un ammontare pari a 900.000 euro al fine di erogare specifici finanziamenti sulla base di apposite domande che dovranno pervenire entro il prossimo 30 marzo.

Relativamente alle spese di funzionamento della Consulta, ella registra indi favorevolmente la sensibile riduzione delle risorse accantonate per il 2006 (pari a 8.940) rispetto al 2005 (pari a 23.940 euro), che del resto conferma una positiva tendenza già in atto negli ultimi anni.

Rileva inoltre con favore che, a differenza dello scorso anno, le schede riassuntive dell'attività dei singoli Comitati recano l'indicazione dell'arco temporale in cui le celebrazioni avranno luogo.

Conclude ribadendo l'auspicio che il Governo emani quanto prima nuove procedure per l'individuazione dei Comitati nazionali, nell'ottica di ridurre le pressioni nei confronti della Consulta e di consentire a quest'ultima di svolgere un'effettiva attività selettiva onde assicurare contributi idonei rispetto alle richieste.

Il presidente BETTA stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, auspicando che egli sia presente alle successive fasi di esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

350^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA (n. 163)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PICCIONI (*FI*) richiama preliminarmente la natura e le finalità istituzionali dell'ISMEA, ricordando come, nel tempo, a tale Istituto siano state attribuite nuove funzioni e nuove tipologie di servizi nel campo assicurativo e finanziario.

Si sofferma poi in particolare sulla proposta di nomina in titolo, volta a riconfermare il dottor Arturo Semerari alla presidenza dell'ISMEA, fornendo dettagliate informazioni circa i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo triennio, nel quale la realizzazione delle importanti finalità attribuite all'Istituto si è coniugata a risultati a suo avviso particolarmente significativi, sia in termini di risultati di gestione che di valore patrimoniale complessivo.

A fronte dei positivi risultati consentiti, ritiene opportuno assicurare la necessaria continuità nella gestione dell'Istituto, anche in considerazione della rilevanza delle attività svolte e della necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi assegnati. Per tali ragioni, propone sin d'ora l'espressione di un parere favorevole alla nomina proposta dal Governo per l'alta professionalità e competenza già dimostrata dal dottor Semerari.

Interviene brevemente la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) la quale, nel dare atto dei risultati conseguiti dall'ISMEA durante la presidenza del dottor Semerari, esprime tuttavia alcune perplessità in ordine alla reale necessità di anticipare di ben quattro mesi, rispetto alla scadenza prevista per il mandato presidenziale in corso, la procedura per la nomina di un nuovo presidente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata risultando dieci voti favorevoli e tre astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori AGONI (*LP*), BONGIORNO (*AN*), COMINCIOLI (*FI*), DE PETRIS (*Verdi-Un*), MINARDO (*FI*), MURINEDDU (*DS-U*), OGNIBENE (*FI*), PIATTI (*DS-U*), PICCIONI (*FI*), RONCONI (*UDC*), SALERNO (*AN*), SCARABOSIO (*FI*) (in sostituzione del senatore SCHIFANI) e VICINI (*DS-U*).

Nuovo schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 551)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il presidente RONCONI (*UDC*), in sostituzione del relatore designato Ruvolo, illustra lo schema di riparto in titolo, ricordando preliminarmente che la legge n. 549 del 1995 ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel ricordare che per l'anno 2005, tale riparto era stato effettuato sulla base di una disponibilità che ammontava a euro 5.541.406, rileva tuttavia come l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, abbia ridotto la citata disponibilità annuale di euro 82.325, risultando perciò pari a un totale di euro 5.459.081. Conseguentemente, il Ministero ha predisposto il presente nuovo schema di decreto, con il quale viene operata una riduzione proporzionale sugli importi dei singoli enti destinatari.

Il nuovo riparto prevede pertanto per l'Istituto nazionale di economia agraria la somma di euro 1.103.000 rispetto ai precedenti 1.120.000, per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione la somma di euro 4.087.520 a fronte dei precedenti 4.150.000, mentre per il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici l'importo previsto è di euro 185.574 rispetto ai precedenti 188.400; infine,

per gli enti e organismi internazionali operanti nel settore dell'agricoltura, la somma destinata è di euro 82.987, a fronte degli 83.006 del precedente riparto.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MURINEDDU (*DS-U*), il quale dopo aver ribadito le perplessità già espresse dalla senatrice De Petris, in sede di esame della proposta di nomina n. 163, in ordine alla necessità di anticipare le procedure per la nomina di un nuovo presidente dell'ISMEA, si sofferma poi sullo schema di riparto in esame, esprimendo rammarico per l'assenza di dati più precisi in ordine ai risultati di gestione degli istituti testé richiamati dal Presidente relatore.

Ritiene infatti che la valutazione dei risultati complessivi e dei rendiconti della gestione sarebbe di estrema utilità per poter esaminare in modo costruttivo lo schema di riparto in titolo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore RONCONI dichiara chiuso il dibattito formulando una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA esprime apprezzamento per il tenore favorevole della proposta del Presidente relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti il conferimento del mandato a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 9 gennaio, alle ore 15, nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta stessa, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

348^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 ottobre scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è iniziato il dibattito in ordine al provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il Presidente invita il relatore ad illustrare la sua proposta di parere.

Il relatore alla Commissione MORRA (*FI*) illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna), volto a confermare integralmente il parere deliberato dalla Commissione in data 29 settembre 2005 – relativamente all'originario schema di decreto n. 522 – con ulteriori motivazioni illustrative indicate in premessa.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) fa preliminarmente presente che, da quanto risulta anche dalle notizie diffuse dalla stampa e dalla televisione, nel Consiglio dei ministri del 5 ottobre che ha preso in esame lo schema di decreto legislativo sulla previdenza complementare nel testo proposto dal ministro Maroni, è emersa una profonda divergenza tra que-

st'ultimo – orientato nella direzione del recepimento delle proposte e dei suggerimenti contenuti nell'avviso comune sottoscritto nel corso dell'estate da ventitre organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro – e il Presidente del Consiglio, il quale rispetto alla materia della previdenza complementare, risulta in una plateale situazione di conflitto di interessi, essendo titolare di circa il 50 per cento del pacchetto azionario della compagnia di assicurazione Mediolanum. In contrapposizione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a sostegno della posizione del Presidente del Consiglio, taluni Ministri, non senza una certa ingenuità, si sono fatti inoltre latori delle istanze delle compagnie di assicurazione e dell'Associazione di rappresentanza di queste ultime, come risulta chiaramente dall'ultima parte del verbale del Consiglio dei ministri trasmesso alle Commissioni parlamentari insieme allo schema di decreto legislativo in titolo.

A fronte di tali rilievi, le parti sociali nel corso delle audizioni effettuate presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati durante l'*iter* procedimentale inerente al provvedimento in esame, hanno confermato l'avviso originariamente espresso, manifestando l'auspicio che il ministro Maroni proseguisse lungo la strada già intrapresa, riproponendo al Consiglio dei Ministri lo stesso testo presentato nella riunione del 5 ottobre.

Tale ultima condivisibile istanza – prosegue il senatore Battafarano – sembra colta con maggiore coerenza nel testo licenziato dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, rispetto allo schema di parere testé illustrato dal relatore Morra. Quest'ultimo ripropone in modo non convincente la questione della piena portabilità del contributo aziendale, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, ed omette il riferimento alla esigenza di non determinare alcun concreto pregiudizio per i diritti dei lavoratori, introdotto nel parere licenziato dalla Camera dei deputati ad integrazione dell'osservazione, formulata nello stesso testo nei pareri già approvati, il 29 settembre, dalle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento, circa l'opportunità di introdurre una deroga temporanea alla disciplina sul conferimento tacito del TFR nel caso di dipendenti di imprese prive dei requisiti per l'accesso al credito garantito.

Alla luce di tali valutazioni, risulta evidente che le formulazioni adottate nel parere dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati risultano più aderenti agli esiti del confronto svoltosi tra i diversi interlocutori istituzionali, politici e sociali nell'arco di questi ultimi mesi, e pertanto preferibili a quelle contenute nello schema illustrato dal relatore.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) fa preliminarmente presente al senatore Battafarano che le differenze, peraltro non sostanziali, tra la proposta di parere testé illustrata ed il parere licenziato la scorsa settimana dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, costituiscono l'espressione fisiologica dell'autonomia che caratte-

rizza l'attività di ciascun ramo del Parlamento, e come tali devono essere valutate. Nelle parti dello schema di parere richiamate dallo stesso senatore Battafarano ci si limita peraltro a segnalare l'esigenza di assicurare il pieno rispetto dei principi di delega, dettati con la legge n. 243 del 2004, relativamente al regime della cosiddetta portabilità della posizione assicurativa di ciascun lavoratore, e, a tale proposito, il termine ivi indicato, di due anni, si limita a riprendere quello già contenuto all'articolo 14, comma 6 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Per quanto concerne invece la deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di azienda che non rientrano nei parametri stabiliti ai sensi degli accordi internazionali di Basilea 2, occorre rilevare che nel parere della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati si integra una osservazione già formulata nel parere licenziato il 29 settembre, con una precisazione che non appare essenziale, dato che non è in alcun modo messo in discussione il diritto, già previsto dalla legislazione vigente per ciascun lavoratore, di conferire volontariamente il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare. Non ritiene, pertanto, che vi siano motivi per integrare in tal senso il parere già espresso.

Il sottosegretario BRAMBILLA, dopo aver fatto presente che la riunione del Consiglio dei Ministri nella quale verrà esaminato lo schema di provvedimento inerente alla previdenza complementare, originariamente prevista per il giorno 11 novembre, è stata anticipata al 10 novembre, esprime apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal relatore Morra, contenente, a suo avviso, formulazioni congrue ed equilibrate.

L'Esecutivo sta predisponendo una apposita disciplina di deroga temporanea, in base alla quale, in caso di silenzio del dipendente di aziende non in possesso dei parametri desumibili dagli accordi internazionali di Basilea 2 per l'accesso al credito garantito, le quote di TFR maturande non vengono conferite alle forme pensionistiche complementari, per un periodo di tempo limitato, ancora da definire, comunque non oltre i 36 mesi. Va a tal proposito precisato che le considerazioni espresse nelle premesse e nel dispositivo del parere varato dall'altro ramo del Parlamento relativamente a tale profilo esprimono una preoccupazione alla quale il Governo ritiene di avere già risposto, appunto con la formulazione della disposizione di deroga temporanea. Essa infatti non incide sul diritto del lavoratore, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di trasferire volontariamente il proprio TFR alle forme pensionistica complementari. Nel caso in cui il lavoratore in questione dipenda da un'azienda priva dei requisiti previsti per l'accesso al credito garantito, quest'ultima potrà comunque fruire di tutte le altre misure compensative previste dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Riguardo alla tematica della portabilità del contributo aziendale, si osserva che le considerazioni espresse in proposito nello schema di parere illustrato dal relatore Morra risultano sostanzialmente in linea con quelle

contenute nell'ambito del parere approvato dalla Camera dei deputati – volte a circoscrivere le limitazioni alla portabilità ad una prima fase temporale – anche se l'enunciazione è più esplicita, richiamando opportunamente l'attenzione sull'esigenza di assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del mercato della previdenza complementare, decorso un certo periodo di tempo dalla data di ingresso in un fondo pensione. Peraltro, tale disposizione si pone in linea con le considerazioni espresse da taluni esponenti delle forze politiche dell'opposizione, volte anch'esse a prospettare la necessità di circoscrivere l'ambito applicativo delle limitazioni alla portabilità del contributo aziendale ad una fase di prima applicazione della disciplina in questione.

Riguardo alla situazione di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, evocata dal senatore Battafarano, va evidenziato che tale assunto risulta del tutto infondato, in quanto l'incidenza economica delle soluzioni normative ipotizzate sul bilancio complessivo della compagnia Mediolanum risulta del tutto marginale.

Nel corso della discussione svoltasi in seno al Consiglio dei ministri, alcuni Ministri, recependo anche parte delle sollecitazioni provenienti dal comparto assicurativo, hanno prospettato la necessità di approfondire la riflessione sul rapporto tra contrattazione e legislazione, in particolare in merito alla possibilità che gli atti negoziali istitutivi del contributo aziendale pongano limiti alla discrezionalità del legislatore, che interviene successivamente su tale materia.

Pur essendo auspicabile una piena liberalizzazione, a regime, del mercato della previdenza complementare – come avviene peraltro in tutti gli altri Paesi europei- è peraltro necessario in una fase di prima applicazione, salvaguardare talune misure limitative, nella prospettiva di favorire l'effettivo decollo del secondo pilastro della previdenza complementare. In tale prospettiva l'Esecutivo intende recepire gran parte delle proposte contenute nel ricordato avviso comune sottoscritto dalle parti sociali, nella consapevolezza che, anche in materia di portabilità del contributo aziendale, le soluzioni prospettate nel testo che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, cercano di tenere nella dovuta considerazione le molteplici implicazioni di tale complessa problematica.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) invita il relatore a riformulare lo schema di parere testé illustrato, in modo che sui temi oggetto della discussione odierna esso ricalchi le considerazioni espresse nel parere approvato dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, le quali, peraltro, appaiono comunque orientate, nel lungo periodo, nella direzione della liberalizzazione del mercato della previdenza complementare, che tuttavia, in una prima fase, deve necessariamente essere adeguatamente regolamentato, al fine di consentire un effettivo decollo dell'intero sistema, auspicato da tutte le parti politiche.

Peraltro una difformità delle posizioni espresse dalla Camera e dal Senato in ordine a tale tematica non è utile nemmeno allo stesso Esecu-

tivo, che in tale importante materia deve essere supportato da un'indicazione univoca dei due rami del Parlamento.

Il presidente ZANOLETTI osserva che l'informazione sulle forme di previdenza complementare dovrebbe essere ispirata a principi di trasparenza e chiarezza, più volte richiamati anche nel dibattito parlamentare. Non sembra invece animata da tali finalità la campagna pubblicitaria inopportuna promossa dalle Poste Italiane S.p.a. per far conoscere le proprie attività in tale comparto. Le informazioni veicolate in tale campagna risultano infatti incompatibili con l'esigenza di favorire la creazione di un ampio contesto informativo e culturale, idoneo a promuovere il risparmio a fini pensionistici. Prospetta pertanto l'opportunità che il Governo intervenga – nel rispetto dell'autonomia di un soggetto privato che però gestisce un servizio di pubblica utilità – per porre rimedio a tale situazione.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) sottolinea l'esigenza che il parere espresso dai due rami del Parlamento risulti omogeneo nelle linee di fondo, evidenziando che tale circostanza potrà rafforzare la posizione sostenuta dal Ministro del lavoro in seno al Consiglio dei ministri in merito alla tematica della previdenza complementare.

Alla luce delle esperienze maturate in passato e della situazione attualmente riscontrabile in tale campo, appare evidente che in una prima fase è necessaria una peculiare regolamentazione degli aspetti relativi alla portabilità del contributo aziendale, atteso che tale opzione è idonea a favorire un atteggiamento collaborativo delle parti sociali, necessario per un decollo effettivo del secondo pilastro della previdenza.

L'oratore esprime infine l'auspicio che lo schema di decreto presentato dal Ministro del lavoro al Consiglio dei Ministri venga definitivamente approvato nel testo integrato con le proposte di modifica indicate nel più volte citato avviso comune sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il relatore MORRA (*FI*) precisa che l'esigenza di introdurre, relativamente alla portabilità del contributo aziendale, una disciplina peculiare, prospettata dal senatore Viviani, è stata già recepita nell'ambito dello schema di parere, ma occorre anche chiarire che tali limitazioni vanno necessariamente circoscritte ad un lasso temporale limitato, decorso il quale il mercato della previdenza complementare deve essere liberalizzato, come peraltro viene prefigurato anche nei principi di delega di cui alla legge n. 243 del 2004.

Va inoltre precisato che lo schema di parere testé illustrato recepisce integralmente i contenuti espressi nel parere approvato dalla Commissione in ordine allo schema di decreto n. 522, nella seduta del 29 settembre: nelle osservazioni espresse in tale parere si invitava infatti il Governo a valutare se la destinazione del contributo del datore di lavoro potesse essere condizionata da eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi e altresì se eventuali vincoli contrattuali potessero condizionare, senza alcun

vincolo temporale, il pieno esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro.

L'introduzione a tempo indefinito di un limite alla portabilità del contributo aziendale – prosegue il relatore – irrigidirebbe ulteriormente la normativa vigente, di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, che in particolare circoscrive l'efficacia di tali limiti ad un lasso temporale di cinque anni. Nell'ambito dello schema di parere precedentemente illustrato si individua un limite temporale di due anni – la cui congruità può essere oggetto di confronto e dibattito – decorso il quale è necessario comunque che il mercato previdenziale venga integralmente liberalizzato.

Per quel che concerne la tematica attinente alla disciplina di deroga a favore delle imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito, il relatore ribadisce che nel parere originariamente approvato dalla Commissione lavoro del Senato – che viene confermato nello schema di parere testé illustrato – si prefigurava l'introduzione di una disciplina transitoria, atta a derogare la normativa sul conferimento tacito del TFR, essendo quindi evidente che l'ipotesi del conferimento esplicito del TFR esula dall'ambito applicativo di tale deroga.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 ottobre scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta il relatore Morra ha introdotto l'esame, illustrando i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) prende quindi la parola per segnalare alcune parti dello schema di decreto legislativo all'esame nelle quali, a suo avviso, si detta una disciplina difforme, quando non in palese contrasto, con i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o) della legge n. 243 del 2004. Tale è il caso della parte finale del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, nel quale si disciplina la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, trascorsi presso forme diverse di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione, quando invece il criterio di delega sopra richiamato fa riferimento ad un periodo minimo di cinque anni. Nella stessa disposizione, l'esclusione dalla possibilità di effettuare la totalizzazione di coloro che risultino già titolari di un trattamento pensionistico autonomo presso una

delle predette gestioni appare ingiustificata, sempre alla luce del citato criterio di delega, che nulla prescrive in proposito, così come il requisito anagrafico di cui al comma 2, lettera *a*) dello stesso articolo 1, dovrebbe essere differenziato, e portato a sessant'anni per le donne, coerentemente con la normativa prevista dalla citata legge n. 243 relativamente ai requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008. Alla stessa disposizione, anche il requisito relativo all'anzianità contributiva, pari a venti anni, non risulta previsto espressamente dalla delega.

Si tratta di questioni sulle quali sarebbe opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, poiché si pone un problema di coerenza tra norma di delega e disciplina attuativa, sia per le parti del provvedimento in titolo sopra richiamate, sia per altre parti di esso, soprattutto relativamente ai criteri di calcolo da adottare per i periodi di contribuzione suscettibili di essere cumulati.

Il sottosegretario BRAMBILLA fa preliminarmente presente al senatore Battafarano che, in materia di totalizzazione, non si può prescindere dalla determinazione di alcuni requisiti minimi di carattere sia anagrafico sia contributivo, al di fuori dei quali si correrebbe il rischio di tornare alla situazione precedente alle riforme degli anni Novanta, con la spesa previdenziale del tutto fuori controllo. Occorre invece predisporre una disciplina coerente con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale – suffragato, per questo aspetto, anche da recenti pronunce della Corte dei conti – secondo il quale la normativa sulla totalizzazione contributiva deve essere formulata in modo tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali obbligatorie. A titolo di esempio, con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, occorre considerare che l'adozione del sistema di calcolo retributivo, in luogo del sistema contributivo, comporterebbe una maggiore spesa pari a circa un miliardo e duecento milioni di euro.

Peraltro, la disciplina vigente in materia di totalizzazione è estremamente restrittiva ed esclude soggetti che, privi della possibilità di effettuare la totalizzazione, non maturano i requisiti per l'accesso ai trattamenti e, pertanto, sono possibili fruitori dell'assegno sociale, quando non dei trattamenti di invalidità ed inabilità. La nuova disciplina, una volta varata, amplierà la platea dei soggetti titolari della facoltà di cumulare periodi contributivi diversi, e, in questa ottica, ma sempre compatibilmente con i vincoli finanziari, il Governo intende valutare la possibilità di portare a cinque anni il periodo minimo di permanenza in ciascuna gestione previdenziale.

Per quanto riguarda invece la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, la scelta di condizionare la facoltà di totalizzazione alla sussistenza di un'anzianità contributiva di almeno venti anni è irrinunciabile, così come il requisito anagrafico fissato per tutti a sessantacinque anni, come peraltro previsto dal principio di delega richiamato dal senatore Battafarano, consente di allineare, per questo aspetto, la disci-

plina della totalizzazione con quella relativa al conseguimento dell'assegno sociale, in coerenza con il fine, comune ad entrambe le fattispecie, di assicurare la tutela di diritti sanciti dall'articolo 38 della Costituzione.

Per quel che concerne il sistema di calcolo, prosegue il sottosegretario Brambilla, occorre tenere presente che l'adozione del sistema contributivo, peraltro ratificata da un accordo sottoscritto dalla stragrande maggioranza delle casse dei professionisti e delle associazioni di categoria, consente di assicurare un grado accettabile di uniformità dei trattamenti e di certezza del diritto, che non sarebbe stato possibile conseguire altrimenti. D'altra parte, tale soluzione non pregiudica la posizione degli aventi diritto, se si considera che dopo il sessantaduesimo anno di età, il tasso di sostituzione assicurato dal sistema di calcolo contributivo è uguale a quello derivante dall'applicazione del sistema retributivo.

Va infine considerato che la scelta di escludere i titolari di trattamenti pensionistici autonomi dalla facoltà di totalizzare periodi contributivi diversi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, è stata compiuta a seguito di verifiche condotte con il concorso degli enti previdenziali pubblici, relativamente alla posizione assicurativa di quanti, andati in pensione prima del 1992, con regimi estremamente più favorevoli, hanno poi maturato ulteriori periodi di contribuzione: consentire a tali soggetti la facoltà in discussione avrebbe determinato situazioni inique, oltre a comportare notevolissime difficoltà applicative ed oneri finanziari estremamente pesanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 550

La Commissione, riesaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, lo schema di decreto legislativo in titolo,

visti gli elementi di documentazione trasmessi dal Governo, ai sensi della disposizione sopra citata;

visto l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

ribadito l'avviso, già espresso nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 522, circa l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento di riordino del sistema della previdenza complementare, in grado di assicurarne il rilancio, soprattutto nell'interesse delle generazioni più giovani di lavoratori;

preso atto che, dalle risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali e dalle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione, è emerso un orientamento maggioritario in linea di massima favorevole allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, integrato e modificato in termini risultati poi largamente coincidenti con quelli indicati nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2005;

ritenuto che, pur nella concorrente presenza di istanze, anche tra loro divergenti, legittimamente rappresentate dai soggetti associativi coinvolti nell'organizzazione e nella disciplina della previdenza complementare, occorre sempre tenere presenti le finalità di attuazione del dettato costituzionale in materia di sicurezza sociale, che costituiscono il presupposto del progetto di riforma in discussione, e che pongono, come criterio prioritario di orientamento dell'elaborazione normativa, l'interesse del lavoratore, unico titolare del trattamento di fine rapporto e dei diritti costituenti la sua posizione retributivo-previdenziale;

considerato che, ai fini del rilancio del sistema della previdenza complementare, occorre realizzare una efficace sintesi tra il principio della libera competizione fra gli strumenti attuativi e l'esigenza sociale di assicurare ai lavoratori conferenti un'affidabile garanzia del capitale e del suo rendimento;

ritenuto che un adeguato flusso di quote del TFR maturando verso le forme pensionistiche complementari e, in generale, il corretto ed efficiente funzionamento dell'intero sistema possono realizzarsi soltanto sui presupposti:

di una diffusa, capillare e chiara informazione alla generalità dei destinatari;

o di una rigorosa, semplice e trasparente declinazione delle opzioni offerte, con drastica riduzione dei costi, anche fiscali, gravanti sulle effettive prestazioni;

o di una regolazione unitaria ed omogenea dei necessari poteri, organismi e procedimenti di controllo e vigilanza su tutti gli strumenti attuativi della previdenza complementare;

ritenuto, altresì, che l'attivazione virtuosa del sistema si fonda principalmente sulla fiducia dei lavoratori conferenti, che deve essere concretamente promossa e mantenuta, e sull'attiva collaborazione dei soggetti associativi, misurabile dalla capacità di esercitare il ruolo proprio di rappresentanza e tutela anche in questo settore, esclusa ogni incongrua e inopportuna invasività;

considerato che, in questa logica, è necessario garantire la piena aderenza ai principi di delega della parte del provvedimento in titolo riguardante la portabilità del contributo aziendale, facendo in modo che nella stesura definitiva del decreto legislativo venga comunque assicurata la possibilità, per ciascun lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire interamente la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica, prescelta dal lavoratore medesimo;

esprime sullo schema di decreto legislativo medesimo parere favorevole, confermando integralmente il proprio parere favorevole deliberato in data 29 settembre 2005, con le ulteriori motivazioni illustrative di cui in premessa.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 14,35.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)****Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio 2005.

Il Presidente relatore illustra la proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto) che – egli ricorda – è già stata inviata informalmente a tutti i componenti della Commissione, in modo tale che ciascuno potesse presentare eventuali osservazioni.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*), accogliendo l'invito del Presidente relatore, suggerisce di integrare la proposta testé presentata in alcuni punti che a suo avviso sono di particolare rilievo. In particolare, sottolinea l'esigenza che venga rispettata la tempistica circa la trasmissione, ai fini del successivo esame, dei programmi annuali della Commissione europea e del Consiglio. Espresso apprezzamento per l'impegno rivolto al Governo di considerare come priorità assoluta la promozione e l'attuazione della Strategia di Lisbona anche in ambito nazionale, oltre che europeo, richiama l'attenzione sul successivo paragrafo nel quale si fa riferimento al Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, esprimendo l'avviso che l'obiettivo, fra gli altri, di liberalizzare taluni settori strategici, non possa prescindere in alcun modo dal valore primario dell'equità sociale. Rileva inoltre la mancanza di anche un minimo accenno alla politica per l'agricoltura, che non è presa in considerazione neanche dal pro-

gramma della Presidenza inglese. Insiste inoltre sulla necessità di un preciso riferimento alla Banca del Mediterraneo, da localizzare nel Mezzogiorno d'Italia al fine di promuoverne efficacemente lo sviluppo economico. Conviene poi sull'invito, che appare come l'unica possibile forma di impegno per il Governo, a promuovere il dibattito sul futuro della Costituzione europea.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), anticipando il voto favorevole del proprio Gruppo, invita il Relatore ad integrare la risoluzione proposta con i suggerimenti testé indicati dal senatore Basile, con il quale senz'altro concorda. A sua volta osserva che dovrebbe essere espressa con «rammarico» la presa d'atto delle battute d'arresto sul mancato raggiungimento dell'accordo sulle Prospettive finanziarie 2007-2013. Anche con riferimento all'esito del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita, rileva che sia preferibile parlare di rimodulazione anziché di revisione dello stesso. Prospetta poi l'opportunità di una più chiara formulazione del paragrafo nel quale la risoluzione fa riferimento agli strumenti di lotta al terrorismo. Infine, rilevato che la proposta di risoluzione in esame fotografa l'attuale stato dell'Unione europea prefigurando una serie di auspici, richiama l'attenzione sulla necessità di rilanciare il ruolo dei Parlamenti nazionali, oltre che della COSAC, così come auspicato dal presidente Barroso, che ha infatti richiamato la necessità di un maggior concerto istituzionale, a fronte della progressiva accentuazione dei poteri dei Governi degli Stati membri, ed in particolare del Consiglio. In tal modo, verrebbe finalmente assunta un'iniziativa concreta per stimolare l'opinione pubblica e coinvolgerla nelle scelte politiche comunitarie.

Il senatore CHIRILLI (*FI*), preannunciato che voterà favorevolmente, suggerisce tuttavia di integrare il testo della risoluzione con un riferimento incisivo sulla priorità degli interventi in favore delle politiche sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia quale fondamento della società. Apprezza poi la sottolineatura sulla necessità di promuovere la competitività del Sud Italia.

Il presidente relatore GRECO ringrazia quindi gli intervenuti per i suggerimenti proposti, dichiarando sin da ora la propria disponibilità ad integrare nel senso indicato la proposta di risoluzione. Un'unica perplessità riguarda il riferimento alla politica agricola, ma non mancherà di individuare una soluzione che possa raccogliere l'adesione del senatore Basile.

Si riserva quindi di presentare già nella prossima seduta, convocata per domani mattina, un nuovo testo della proposta di risoluzione da sottoporre al voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUGLI ATTI PREPARATORI DELLA
LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

«Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (Atto comunitario n. 11) e sul Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (Atto comunitario n. 12)»

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2005 (COM(2005) 15 def.) e del Programma operativo del Consiglio per il 2005 presentato congiuntamente dalla Presidenza del Lussemburgo e dalla Presidenza del Regno Unito;

rilevata l'esigenza di ricevere con puntualità i programmi annuali della Commissione europea e del Consiglio al fine di poter svolgere l'esame parlamentare con maggiore incisività ai fini dell'indirizzo da dare all'operato del Governo;

apprezzato l'orientamento politico del Programma della Commissione per il 2005, che, a fronte di uno scenario europeo caratterizzato da notevoli difficoltà in ambito economico ed istituzionale, dovute soprattutto alla scarsa crescita economica, individua come obiettivi per il 2005 il rilancio della strategia di Lisbona, al fine di stimolare la crescita e l'occupazione, il raggiungimento di un accordo sulle prospettive finanziarie, una maggiore libertà, sicurezza e giustizia, attraverso l'attuazione del Programma dell'Aja approvato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004;

considerato il contenuto delle priorità strategiche individuate dalla Commissione europea per il 2005, dirette al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, inerenti la prosperità, la solidarietà, la sicurezza e le priorità esterne, nonché una migliore *governance* istituzionale ed una migliore regolamentazione comunitaria;

considerato il programma del Consiglio per il 2005, il cui contenuto si pone in linea con il programma strategico pluriennale delle sei Presidenze dell'Unione del periodo 2004-2006, e che si articola intorno alle questioni chiave delle prospettive finanziarie 2007-2013, dell'Agenda di Lisbona, delle riforme economiche, della politica agricola comune, compresa la pesca, dello sviluppo sostenibile, dell'equità sociale, dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, delle future adesioni, della stabilità e prosperità mondiali e del Trattato costituzionale;

preso atto delle battute d'arresto rappresentate dal mancato raggiungimento di un accordo politico sulle prospettive finanziarie 2007-2013, e dall'esito negativo delle consultazioni popolari svoltesi in Francia e nei Paesi Bassi in relazione al processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

ricordato a tale ultimo riguardo che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha deciso di intraprendere un periodo di riflessione – fino al primo semestre del 2006 – per svolgere un ampio dibattito che coinvolga i cittadini, la società civile, le parti sociali, i parlamenti nazionali e i partiti politici, nella convinzione della piena validità delle riforme previste dal Trattato costituzionale e della necessità di proseguire nel processo di ratifica;

apprezzato il pieno raggiungimento dell'obiettivo della revisione intermedia della Strategia di Lisbona durante il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, come specificata dal successivo Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, che ha approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione;

ricordato, a tale riguardo, che il Governo ha presentato il 14 ottobre 2005 il programma nazionale di riforma, in attuazione della rinnovata Strategia di Lisbona, denominato Piano italiano per la crescita e l'occupazione (PICO);

apprezzato il raggiungimento dell'obiettivo della revisione del Patto di stabilità e crescita, nel corso del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, nonché l'adozione del Piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aja inteso a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha preso atto con soddisfazione;

preso atto della decisione di avviare i negoziati di adesione con la Turchia e la Croazia, adottata nel corso del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 3 ottobre 2005, e del prosieguo delle trattative per il processo di stabilizzazione e associazione con i Paesi dei Balcani occidentali, nell'ambito dell'Agenda di Salonicco.

impegna il Governo:

a considerare come priorità assoluta la promozione e l'attuazione della Strategia di Lisbona, in ambito europeo e nazionale, attivando un maggior grado di coordinamento istituzionale e un maggior coinvolgimento delle forze politiche, del mondo economico e delle parti sociali;

a dare piena attuazione al Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), per ridare vigore al sistema economico italiano, puntando sulla competitività, la ricerca, l'innovazione, nonché sulla liberalizzazione di taluni settori strategici, compatibilmente con il rispetto dell'equità sociale;

a promuovere l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo della ricerca, con un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, in attuazione degli orientamenti previsti dall'Agenda di Lisbona;

a valutare con estrema attenzione la direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein), con particolare riferimento al rischio di creare, attraverso il principio del Paese d'origine, condizioni di svantaggio per i Paesi caratterizzati da più elevati livelli di protezione sociale;

a perseguire, nell'ambito dei negoziati sulle prospettive finanziarie, il tempestivo raggiungimento di un accordo che rifletta l'esigenza di far fronte in modo soddisfacente alle grandi sfide interne ed esterne che l'Unione europea si trova ad affrontare con particolare riferimento alle opportunità e sfide della globalizzazione, e che tenga conto in particolare della necessità di garantire la centralità delle politiche di coesione e dell'importanza che tali politiche rivestono per le regioni del Mezzogiorno;

ad assumere iniziative in ambito europeo affinché la Commissione europea fissi come priorità, nei prossimi anni, una politica industriale forte che contribuisca a mantenere l'occupazione e a sostenere la produzione dell'industria dei Paesi membri, volta, pur in una logica di libera competizione, al controllo delle esportazioni provenienti dai Paesi competitori non appartenenti all'Unione europea e, contemporaneamente, al rilancio degli investimenti, permettendo in particolare di tutelare in modo idoneo lo sviluppo del settore tessile, calzaturiero e manifatturiero europeo;

a promuovere l'adozione di iniziative volte a far sì che il rispetto della qualità, della tutela ambientale e sociale che si richiede alle industrie localizzate nei Paesi dell'Unione europea venga richiesto, almeno in prospettiva e con tempi definiti, anche dalle industrie dei Paesi terzi che esportano i propri prodotti verso l'Unione europea;

a promuovere in sede europea una maggiore attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese, soprattutto in relazione alla necessità di innovazione e alle esigenze di carattere locale;

ad adoperarsi, per quanto riguarda la cooperazione nell'area mediterranea, per un rilancio del processo di Barcellona e per la concreta implementazione degli impegni da esso scaturiti, instaurando un dialogo più assiduo con l'Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento;

a promuovere il dibattito sul futuro della Costituzione europea al fine di una ripresa del processo di ratifica e in ogni caso ad attivarsi affinché siano adottate idonee disposizioni che consentano l'anticipazione, a Trattati vigenti, di alcune delle novità contenute nella Costituzione europea;

a considerare prioritarie, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia le questioni dell'asilo, dell'immigrazione, nonché quella di gestione delle frontiere esterne;

ad adoperarsi perché, nell'ambito della lotta al terrorismo, si preveda l'adozione di politiche di prevenzione, dirette all'individuazione e alla rimozione delle cause di natura economico-sociale, anche attraverso la rimodulazione delle relazioni internazionali politiche, economiche e culturali degli Stati europei;

a promuovere a livello europeo il perseguimento di un efficace contrasto ai reati finanziari e ai fenomeni di riciclaggio, attraverso il rafforzamento sia degli strumenti normativi, sia di quelli organizzativi;

a promuovere, nell'ambito della supervisione bancaria di livello comunitario, l'instaurazione di una cooperazione rafforzata tra le diverse autorità di vigilanza nello scambio di informazioni e nella gestione di potenziali casi di crisi, anche nell'ambito di gruppi finanziari internazionali, in quanto la garanzia della stabilità delle banche soprattutto dei Paesi di recente ingresso nell'UE è strettamente connessa con la tutela della stabilità delle banche dei Paesi investitori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

104^a Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia ed il sottosegretario Gagliardi dello stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 543)

(Parere definitivo al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce evidenziando come lo schema di decreto legislativo in esame, presentato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, torni all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali in un nuovo testo che tiene conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla medesima nella seduta del 9 novembre dello scorso anno, ma anche dagli altri organi parlamentari e non parlamentari.

Giova ricordare che l'intervento la Commissione è chiamata a svolgere, tuttavia, differisce da quello effettuato in sede di lettura dell'atto governativo precedente. A differenza del primo intervento, l'articolo 1, comma 4, citato, prevede particolari effetti giuridici conseguenti a questo ulteriore pronunciamento della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Compito della Commissione è infatti quello di valutare – in sintesi ed in sostanza – se il testo predisposto dal Governo contiene i principi fondamentali, e soltanto quelli che sono contenuti nella legislazione vigente.

Qualora, dunque, la Commissione rilevi alcunché, il Governo potrà omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure modificarle in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, dovrà trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

Non spetta dunque alla Commissione valutare l'opportunità delle disposizioni proposte nello schema: quant'anche l'opportunità delle norme fosse palese e condivisissima, o al contrario opinabile perché irrimediabilmente datata, lo schema è frutto della delega conferita dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, e non può superarne l'ambito, pena l'incostituzionalità. Vi sono all'esame di altre Commissioni importanti testi – di origine sia governativa che parlamentare – che si prefiggono finalità di riforma dell'ordinamento delle professioni, anche alla luce del novellato Titolo quinto della Costituzione. Ma quella sede è titolata a farlo, non questa.

Il relatore, senatore ZORZOLI, non ritiene necessario poi ricordare, al riguardo, che la Corte costituzionale – con la nota sentenza n. 280 del 2004 – ha cassato una parte della legge di delega richiedendo – per quella che ha superato il vaglio – una «lettura minimale».

In questo spirito di stretta attinenza al mandato così conferito dal legislatore delegante e così inteso dal giudice delle leggi, il relatore si accege a riferire sul testo e ad esprimere – conseguentemente – una proposta di parere, anche nel convincimento che sia preferibile un testo più ridotto ma non controverso, che un testo più ampio che sia poi passibile di controversie e di contenzioso, con danno per la certezza degli operatori nonché possibili ed indesiderati effetti anche sull'*iter* delle proposte di riforma in corso.

Per completezza di informazione ritiene utile, inoltre, citare un sovrappiù intervento della Corte costituzionale, recente e di rilievo per il tema in trattazione. Con la sentenza n. 405 del 2005, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della regione Toscana in materia di ordini professionali, identificando un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire gli appositi enti pubblici. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività. Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità, la Corte ha dedotto la riconducibilità delle norme impugnate alla materia degli enti pubblici nazionali, piuttosto che a quella delle professioni. Le Regioni hanno competenza a disciplinare – nei limiti dei principi fondamentali in materia e della competenza statale all'individuazione delle professioni – tanto le professioni per il cui esercizio non è prevista l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione è prevista, peraltro limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione degli Ordini e Collegi.

In questo coerente ragionamento sono rintracciabili ulteriori spunti utili per l'esame del testo, la cui sintetica illustrazione ora segue, non

prima di aver dato atto dell'ampia documentazione di fonte governativa, a disposizione dei Commissari.

L'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) definisce, al comma 1, l'ambito dell'intervento effettuato nell'individuare i principi fondamentali desunti dalle leggi vigenti in materia di professioni. Cade dunque il preciso riferimento alle professioni regolamentate contenuto nella versione precedente, la cui conformità al dettato della delega era stata oggetto di riflessione, e si precisa – come era stato auspicato in questa ed altre sedi parlamentari – il riferimento alle norme di delega.

Il comma 2 del medesimo articolo 1, anche qui sposando indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, è formulato in maniera tale da considerare impliciti i limiti della potestà legislativa regionale *ex* articolo 117, comma 1, della Costituzione, e richiama invece in forma esplicita i principi fondamentali di cui agli articoli da 2 a 5, che seguono.

Il comma 3 dell'articolo 1 – di nuovo accogliendo un suggerimento della Commissione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale – enuncia in termini categorici che è la normativa statale ad individuare e definire le professioni sulle quali le Regioni esercitano la loro potestà legislativa.

Il comma 4 dell'articolo 1 – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – elenca talune materie cui non si applica il testo in esame. La finalità della disposizione appare non dissimile da quella già perseguita dall'articolo 7 del primo testo predisposto dal Governo, sul quale sia questa Commissione che le Regioni espressero talune riserve che queste ultime hanno conservato immutate anche sul nuovo testo. L'opportunità della norma – invocata dal Governo nella relazione – non sembra in dubbio: le materie elencate non rientrano tra quelle disponibili alla potestà regionale. Ma questo potrebbe essere motivo per dubitare che la sede prescelta sia quella adatta, sotto l'aspetto della compatibilità con gli stretti confini tracciati dalla lettura della delega fatta dalla Consulta.

Tuttavia, il relatore sottolinea che l'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è stato modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 che, convertendo in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ha non solo prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega qui in rilievo, ma ha specificato che in ciascun decreto siano indicati gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Non resta dunque che prendere atto del sopraggiunto criterio di delega, che dà un nuovo fondamento al testo governativo. Tuttavia, alla luce del presente disposto e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire – tra le competenze normative escluse – almeno anche la formazione professionale, in quanto di competenza regionale, così come quelle riportate dal comma quarto sono escluse in quanto di competenza statale. Naturalmente questa proposta del relatore non attiene al vaglio – prima illustrato – sulla ricognizione dei principi fondamentali e viene perciò posta in calce al parere.

L'articolo 2 (*Libertà professionale*), comma 1, è rimasto uguale all'originario articolo 2, comma 1, della precedente versione. Pertanto, non è stata accolta la richiesta di soppressione di una sua parte che era stata avanzata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale aveva considerato superfluo specificare che l'esercizio delle attività professionali debba svolgersi in forme non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Su questo punto – prosegue il senatore ZORZOLI – appare dubbio che vi sia un principio fondamentale – rivolto alle Regioni – piuttosto che un principio generale dell'ordinamento. Il punto tuttavia appare più di carattere formale che non sostanziale, non essendo dubbio che l'esercizio della professione non possa rivestire forme contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume.

Il comma 2, invece, è stato modificato sotto due aspetti. In primo luogo, è stato recepito l'invito da parte delle Commissioni riunite sia del Senato che della Camera a riferire i divieti di discriminazione all'esercizio delle attività professionali, piuttosto che alle professioni. In secondo luogo il comma 2 è ora comprensivo del testo del precedente comma 3 che, facendo eccezione al generale divieto di discriminazioni, ammette differenze di trattamento le quali siano giustificate oggettivamente da finalità legittime e che siano messe in atto con mezzi appropriati e necessari. Al riguardo si ritiene ancora degna di approfondimento l'osservazione – già a suo tempo formulata – in forza della quale la vigente normativa in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dovrebbe essere – se richiamata – richiamata in modo non parziale o – altrimenti – implicitamente richiamata nel suo complesso: si ritiene al riguardo preferibile prospettare una formulazione del comma di carattere più generale, senza riferimento quindi ad una sola fattispecie non discriminatoria (e non alle altre), in quanto prevista dalla normativa come tale.

I commi 3 e 4 accolgono richieste provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni: al riguardo, sarebbe preferibile – al comma 4 – una formulazione che chiarisca che la legge assicura l'autonomia del professionista quando l'attività professionale è svolta in forma di lavoro dipendente, poiché non pare univocamente desumibile dalla legislazione vigente un principio secondo cui l'attività professionale può essere svolta in forma di lavoro dipendente nei soli casi previsti dalla legge.

La relazione stessa puntualizza poi che non è stata recepita una proposta emendativa della Commissione parlamentare per le questioni regionali volta a prevedere che la Regione può dettare norme particolari quando siano giustificate da situazioni particolari, essendo tale facoltà insita nel potere legislativo ad essa attribuito, argomento che – peraltro – appare estensibile ad altre disposizioni contenute nel testo proposto. Nel suggerire il disposto, la Commissione intendeva chiarire – nello spirito della completezza della ricognizione – che, nei casi in cui la Regione legittimamente disponga con norme inevitabilmente esclusive in quanto legate alla propria territorialità, possa giustificatamente richiedere, ad esempio, la conoscenza dell'area di esercizio, ma non pretendere la residenza.

Pur se si tratta di applicazione di principi generali, essi tuttavia cadono in una fattispecie specifica, come emerge dalla disciplina vigente scrutinata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 155 del 1985, n. 168 del 1987).

La tutela della concorrenza e del mercato è il tema dell'articolo 3. Il comma 1 afferma il principio di tutela della concorrenza, richiamandosi alla disciplina statale, ivi comprese le deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale. Il comma 2 ribadisce l'equiparazione tra attività professionale ed attività di impresa ai fini della concorrenza – salvo quanto previsto dalla normativa per le professioni intellettuali – che era affermata già nel testo del 2004. A seguito di una richiesta della Conferenza Stato-Regioni, viene precisato che l'attività professionale in questione è quella esercitata in forma di lavoro autonomo.

Non hanno avuto seguito – riferisce il relatore, senatore ZORZOLI – le osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'opportunità di utilizzare una formulazione «minimale», che suggeriva di limitare il rinvio sostanzialmente a quanto stabilito in materia dalla legge dello Stato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, implicitamente comprendendo le esclusioni e le deroghe previste dalla stessa normativa comunitaria.

Con un nuovo comma, il terzo dell'articolo, si afferma poi l'ammissibilità di interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali, accogliendo una proposta della Conferenza Stato-Regioni.

Il tema del rapporto tra svolgimento dell'attività professionale e ruolo del principio della concorrenza e del mercato nel testo è stata – come si rileva dalla documentazione a disposizione della Commissione – oggetto di attenzione da parte della competente Autorità garante della concorrenza e del mercato, che – con un intervento esterno al procedimento delineato dalla legge di delega, ma del tutto legittimo – formula talune osservazioni critiche cui hanno conseguito ulteriori elementi informativi da parte del Governo. La Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha titolo per entrare nel merito, ma non si può non osservare, ai limitati fini di quanto prescritto dalla legge di delega, come il dibattito stesso sembri testimoniare l'assenza di principi univoci e consolidati in materia.

Per questo motivo, relativamente ai commi primo e secondo, dell'articolo 3, il relatore, senatore ZORZOLI, ritiene di riproporre quanto già osservato nel precedente parere.

L'articolo 4 riguarda l'accesso alle professioni, così come riporta la sua rubrica, nonché requisiti e titoli professionali e loro riconoscimento. Dunque, esso unifica gli articoli 4 e 5 del vecchio testo, così come aveva chiesto la Commissione parlamentare per le questioni regionali ed accoglie in parte alcuni inviti della stessa ad una riformulazione parziale. Il relatore non ravvede ragioni per osservazioni al riguardo.

Anche l'articolo 5, dedicato alla regolazione delle attività professionali, recepisce talune indicazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel testo è tuttora presente il richiamo alle regole

deontologiche, di cui la Commissione aveva proposto l'esclusione. A quest'ultimo riguardo appare opportuno ribadire il medesimo suggerimento – tenuto conto che sull'inclusione di tali regole aveva espresso perplessità anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – atteso che anche in questo caso non sembrano rinvenirsi principi univoci e consolidati che mutuino *sic et simpliciter* nell'ordinamento le regole della deontologia professionale.

Venendo alle disposizioni finali, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano l'articolo 6 mantiene quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e cioè una disposizione che tiene conto della peculiare condizione delle Regioni e delle Province suddette secondo quanto fatto presente dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Da ultimo, l'articolo 7 chiarisce che i principi fondamentali di cui allo schema di decreto in esame valgono per la totalità dei casi ma, al tempo stesso, restano fermi quelli specificamente concernenti singole professioni.

Tutto ciò premesso, nei seguenti termini riferiti all'articolato dello schema di decreto legislativo delegato in esame, il relatore, senatore ZORZOLI, propone una bozza di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime il seguente parere favorevole, invitando il Governo:

a) all'articolo 2, comma 2, a limitare la ricognizione del principio al primo periodo, sopprimendo il secondo, non sembrando univocamente desumibile nell'ordinamento un principio che si fonda sul richiamo solo parziale di fattispecie non discriminatorie tra quelle previste dalle norme vigenti;

b) all'articolo 2, comma 3, a riconoscere il principio secondo cui "la legge assicura l'autonomia del professionista compatibilmente con la forma di lavoro dipendente, quando l'attività professionale è svolta in tale forma", poiché non pare univocamente desumibile dalla legislazione vigente un principio secondo cui l'attività professionale possa essere svolta in forma di lavoro dipendente nei soli casi previsti dalla legge, né che l'autonomia del professionista sia – in tal caso – da affermare al di fuori di forme e modi che ne assicurino la compatibilità nel contesto;

c) all'articolo 2, ad inserire una disposizione ricognitiva del seguente principio fondamentale risultante dalla normativa vigente, anche alla luce delle sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 155 del 1985, n. 168 del 1987: "Una specifica disciplina regionale a tutela di interessi la cui cura è affidata alla Regione o per i quali abbia rilievo preminente la conoscenza dell'ambiente o del territorio, o necessariamente e razionalmente correlati a peculiari esigenze locali, deve in ogni caso assicurare la parità di trattamento in materia di lavoro e la libertà di iniziativa economica, nel rispetto del principio della concorrenza";

d) all'articolo 3, a sostituire il testo con il seguente: "L'attività professionale si svolge nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e

della libera circolazione dei servizi, secondo quanto stabilito in materia dalla legge dello Stato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea", al fine di effettuare in termini «minimali» la ricognizione dei principi fondamentali in una questione complessa come quella relativa alla piena equiparazione dell'attività professionale a quella d'impresa, limitandosi a rinviare sostanzialmente a quanto stabilito in materia dalla legge dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, evidentemente comprese le esclusioni e le deroghe previste dalla stessa normativa comunitaria;

e) all'articolo 5, a sopprimere il riferimento "nonché nel rispetto delle regole di deontologia professionale", perché le complesse caratteristiche dell'interazione tra doverosità deontologica e doverosità dell'ordinamento giuridico statale non sembrano conferire al riferimento un univoco radicamento come principio fondamentale nella legislazione vigente.

Al di fuori dell'ambito normativo dell'articolo 1, comma 4, della legge di delega, la Commissione invita altresì il Governo ad inserire tra gli ambiti normativi esclusi di cui all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto la "formazione professionale", in quanto di competenza regionale, così come le altre materie sono escluse in quanto di competenza statale, alla luce dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Dopo interventi del ministro LA LOGGIA, del relatore senatore ZORZOLI e del presidente VIZZINI, il testo sopra riportato risulta approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

222^a Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina fissata per i giorni 27 e 28 novembre 2005

Su proposta del relatore, presidente GENTILONI SILVERI, la Commissione approva il provvedimento in titolo.

Audizione dell'Associazione dei produttori televisivi

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Intervengono il presidente della Associazione Produttori Televisivi, dottor Carlo Degli Esposti, i vice presidenti della Associazione Produttori Televisivi, dottoressa Lorraine De Selle Du Réal e il dottor Carlo Bixio ed il direttore generale della Associazione Produttori Televisivi, dottor Giuseppe Giacchi.

Dopo una breve introduzione del presidente, deputato GENTILONI SILVERI, prende la parola il presidente dottor CARLO DEGLI ESPOSTI presidente dell'Associazione Produttori Televisivi.

Dopo aver brevemente illustrato la storia dell'Associazione Produttori Televisivi, ed il suo impegno a favore dell'approvazione della legge n. 122 del 1998 che ha recepito le direttive comunitarie 89/552 e 97/86, rimaste lungamente inosservate in Italia, il dottor Degli Esposti rileva come quello della produzione televisiva rappresenti uno dei settori più dinamici del sistema industriale italiano, tanto che dal 1996 al 2002 ha triplicato gli investimenti dando lavoro a più di centomila persone e realizzando prodotti di grande successo, come dimostra il fatto che proprio la programmazione in prima serata di *fiction* di produzione nazionale hanno consentito alla RAI di mantenere il primato sul mercato televisivo e di conservare i livelli stabiliti di raccolta pubblicitaria.

Ci si aspetterebbe dunque un interesse strategico in questo tipo di programmazione, tale da portarla dalle attuali 600 ore annue alle circa 1000 che caratterizzano altri mercati televisivi europei favorendo la crescita del settore e la diversificazione dei produttori e dei prodotti, che significa anche maggior pluralismo editoriale e culturale.

Se questo non avviene, se anzi si assiste a fenomeni sconcertanti come quello della RAI che perde quote di mercato pubblicitario a fronte di un incremento degli ascolti e di gradimento dovuti soprattutto alle opere narrative, avviene perché il sistema presenta delle strozzature che impediscono la crescita dell'industria della produzione, e che vanno individuate da un lato nel duopolio televisivo, che rende l'industria della produzione priva di autonomia e di forza contrattuale, e dall'altro, e soprattutto, dal fatto che la normativa italiana, a differenza di quella degli altri paesi europei non impedisce che queste condizioni squilibrate di mercato consentano condizioni contrattuali che assegnino la detenzione dei diritti dell'opera audiovisiva al *broadcasting* piuttosto che al produttore, una situazione del tutto anomala che impedisce ai produttori italiani di essere attivi sui mercati secondari – come le televisioni locali e tematica, *l'home video* ed i mercati internazionali – e di crescere e consolidare la propria azienda, e pone così le premesse per stroncare sul nascere ogni possibilità di concorrenza nel nuovo mercato del digitale terrestre.

Il legislatore infatti ha in passato costantemente inteso la disciplina dell'audiovisivo come mercato della distribuzione e non del prodotto, una situazione che è consolidata ed aggravata dalla legge n. 112 del 2004.

Va peraltro detto che anche in questo quadro normativo vi sarebbero delle finestre per un miglioramento della situazione – costantemente ignorate dalla RAI forte della sua posizione contrattuale – rappresentate dalle legge n. 122 del 1998 e dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 185 del 2003, che sancisce l'obbligo di attribuire ai produttori indipendenti quote dei diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi. Nel mese di ottobre dello scorso anno l'associazione produttori televisivi ha depositato una segnalazione all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato in cui si segnalano gli effetti distorsivi della concorrenza determinati dalle condizioni contrattuali imposte da RAI e Mediaset ai produttori, che comportano la cessione perpetua dei diritti e la loro valutazione sulla base dei costi e non sulla capacità di produrre reddito, ed il depauperamento del settore derivante dalla politica commerciale seguita dalle due aziende di trasmissione televisiva nei confronti dei mercati secondari.

L'Associazione produttori televisivi chiede pertanto alla Commissione un forte impegno, nella sua qualità di responsabile dell'indirizzo del servizio pubblico, a favore di una espansione della produzione di *fiction* intrattenimento e documentari, di una adozione da parte della RAI di politiche contrattuali più corrette, di una attenzione allo sviluppo dei mercati emergenti, con particolare riferimento che si determini una situazione di effettivo pluralismo che non veda la riproduzione dell'attuale sistema duopolistico, e soprattutto affinché le tematiche fin qui esposte trovino una adeguata considerazione in sede di formulazione del nuovo contratto di servizio.

Il deputato CARRA chiede in primo luogo al dottore Degli Esposti una sua valutazione sui motivi della mancata applicazione della legge n. 122 del 1998.

Egli si dichiara molto colpito dalle considerazioni del Presidente dell'Associazione produttori televisivi circa comportamenti di RAI e Mediaset che sembrano configurare veri e propri accordi di cartello, sui quali sarebbe interessante avere un pronunciamento dell'Autorità della concorrenza e del mercato.

Egli si chiede poi se proprio in accordi di questo genere non debba essere individuata la causa dell'evidente anomalia denunciata dal dottor Degli Esposti, rappresentata da diminuzione dei ricavi pubblicitari in presenza di un incremento degli ascolti delle reti RAI.

Il deputato GIULIETTI coglie in primo luogo l'occasione per ricordare la figura dell'ex Presidente dell'Associazione dei produttori televisivi Adriano Ariè, la cui attività imprenditoriale ha rappresentato uno straordinario patrimonio dell'industria culturale dello spettacolo italiano che non dovrebbe andare disperso.

Egli ritiene quindi che la relazione del dottor Degli Esposti rivesta il massimo interesse e sia significativa di un crescente strangolamento del mercato radiotelevisivo, che ha in questi giorni la sua principale manifestazione nella vicenda dei diritti del calcio e sulla quale dovrebbe esserci la massima vigilanza della Commissione, anche eventualmente mediante una audizione dell'Autorità garante della concorrenza del mercato.

Egli ricorda di aver segnalato con forza, in occasione della discussione della legge n. 112 del 2004, la necessità di inserire norme che tutelassero l'autonomia e l'indipendenza industriale dei produttori televisivi, proprio al fine di evitare che da una parte venisse soffocata la crescita di un comparto industriale così dinamico e che dall'altra non si creassero

le condizioni per una riproduzione del duopolio sul mercato del digitale terrestre.

In quella occasione però il sottosegretario Innocenzi, a nome del Governo aveva affermato che l'urgenza di approvare la legge non consentiva di introdurre tale disciplina, ed aveva preso impegno di promuovere rapidamente l'approvazione della legge sull'audiovisivo della quale invece non vi è traccia.

Egli chiede quindi al dottor Degli Esposti se vi siano attualmente in corso trattative tra i produttori, il Governo, le aziende – in particolare la RAI – e le autorità competenti, per arrivare ad un accordo che consenta una miglior gestione del mercato dell'audiovisivo, ed esprime l'auspicio che nel proseguimento dell'audizione iniziata la scorsa settimana i vertici della RAI possano dare risposte anche sulle questioni sollevate nel corso di queste audizioni.

Il senatore PESSINA sottolinea il vivo interesse della relazione del dottor Degli Esposti che ha posto in luce non solo il valore industriale ed occupazionale del comparto radiotelevisivo ma anche la sua vocazione a garantire, attraverso la presenza di un gran numero di operatori, la diversificazione del prodotto e la promozione di un maggior pluralismo nel linguaggio del sistema radiotelevisivo. Nel rilevare come il fenomeno del calo degli introiti pubblicitari della RAI a fronte dei suoi successi di *audience* sia in parte determinato anche dalle limitazioni legali alla raccolta pubblicitaria da parte del servizio pubblico – a loro volta giustificate dalla esclusività del gettito del canone di abbonamento – il senatore Pessina chiede al dottor Degli Esposti se non ritenga che la capacità di espansione dei produttori televisivi possa essere migliorata da accordi commerciali innovativi, che prevedano ad esempio una compartecipazione dei produttori ai diritti dopo un periodo di sfruttamento esclusivo del *brodacaster*, ovvero l'introduzione del cosiddetto *produce placement*, vale a dire della possibilità per il produttore di vendere direttamente promozioni pubblicitarie all'interno della produzione.

Il deputato BUTTI, nel condividere le considerazioni sui diritti formulate dal senatore Pessina, ritiene che l'apparente anomalia tra la crescita e gli ascolti della RAI e la stagnazione degli introiti pubblicitari debba attentamente essere valutata dalla Commissione anche attraverso una audizione dei responsabili della SIPRA.

Egli ritiene d'altra parte che le considerazioni del dottor Degli Esposti debbano costituire la base di una utile riflessione per un aggiornamento delle disposizioni della legge n. 122 del 1998, rilevando in proposito come il settore delle comunicazioni si caratterizzi per una velocità nell'innovazione e nel cambiamento che determina una tendenza del quadro normativo ad invecchiare rapidamente.

Egli ritiene poi ingenerose le critiche dei produttori televisivi nei confronti della legge n. 112 del 2004, rilevando che questa non sarebbe mai stata approvata se il legislatore avesse ceduto alla tentazione di discipli-

nare tutti gli aspetti del sistema radiotelevisivo e di trovare in quella legge la risposta a tutte le pur legittime richieste delle varie categorie di operatori.

Il senatore FALOMI condivide l'apprezzamento manifestato da numerosi oratori intervenuti per la relazione del dottor Degli Esposti.

Il quadro da questi descritto è quello di una situazione di assoluta anomalia nella quale hanno libero corso interpretazioni di leggi e pratiche contrattuali che sembrano configurare un vero e proprio abuso di posizione dominante.

Egli si associa quindi alla richiesta di una valutazione da parte dei produttori televisivi dei motivi che determinano l'apparente anomalia in crescita degli ascolti che vede ridurre gli introiti pubblicitari.

Nel dare la parola al dottor Degli Esposti per la replica, il presidente GENTILONI SILVERI fa presente che avrà in questi giorni un incontro informale con il professor Catricalà al quale prospetterà anche l'ipotesi, che dovrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza, dell'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il dottor DEGLI ESPOSTI risponde in primo luogo alla domanda del deputato Carra circa le cause della mancata applicazione della legge n. 122 del 1998, che vanno individuate essenzialmente nella mancanza di strumenti sanzionatori, come dimostra del resto un confronto con paesi stranieri come la Francia, che hanno adottato norme di attuazione della direttiva comunitaria 97/36 corredate di un apparato sanzionatorio efficace. In proposito egli fa presente al deputato Butti che, pur condividendo la sua opinione circa la necessità di un adeguamento della legge n. 122 del 1998 alle modifiche della realtà industriale, tuttavia ritiene che già l'effettiva attuazione di tale normativa determinerebbe un dubbio miglioramento della situazione.

Nel sottolineare poi come non sia certamente compito dei produttori analizzare le cause per cui gli introiti pubblicitari della RAI non seguano l'andamento degli ascolti, egli fa tra l'altro presente che la gestione commerciale di quelle poche *fiction* sulle quali i produttori riescono a conservare un controllo almeno per l'estero dei diritti, dimostra l'efficienza di gran lunga superiore del produttore rispetto al *broadcaster*.

Il fatto che le aziende di trasmissione televisiva perseguano una politica commerciale che svalorizza il prodotto, del resto, nel lungo termine finisce per danneggiare anche loro, come dimostra la circostanza che la valutazione commerciale della RAI in vista della privatizzazione è stata rapidamente dimezzata dagli analisti rispetto ai 4 miliardi di euro originariamente ipotizzati dal direttore generale Cattaneo fino a determinare l'arresto del processo di privatizzazione stesso, laddove in un mercato molto più piccolo come quello olandese, una analoga operazione è stata conclusa per oltre 5 miliardi di euro.

Nel rilevare, in risposta alla domanda del deputato Giulietti, che non vi è alcun tavolo di concertazione in corso, egli ribadisce la necessità che i produttori siano ascoltati in sede di formulazione del nuovo contratto di servizio, sottolineando nel contempo che i problemi rimarranno però irrisolti se non sarà finalmente adottata una legge sull'audiovisivo, come quella che era stata promessa dal Governo in sede di discussione della legge Gasparri. A proposito di quest'ultima egli ritiene di non poter condividere quanto affermato dal deputato Butti, dal momento che una maggiore attenzione all'esperienza ed all'opinione di chi, come i produttori televisivi, lavora al centro del sistema, avrebbe sicuramente consentito di avere una legge migliore.

Per quanto riguarda le considerazioni del senatore Pessina sul *produce placement* il dottor Degli Esposti ritiene che si tratti una strada da approfondire, ma che difficilmente può trovare applicazione per quanto riguarda il prodotto RAI. Anzi egli è del parere che sia necessario sviluppare una strategia del prodotto narrativo che tenga conto della necessità di realizzare – accanto a *fiction* che consentano un numero di interruzioni pubblicitarie anche un po' superiori all'attuale – prodotti totalmente privi di interruzione, in considerazione del diverso valore artistico ed impegno narrativo. A tale proposito egli ritiene che lo sviluppo dell'audiovisivo di qualità finanziato dal canone debba essere un obiettivo strategico della politica editoriale della RAI, tanto più se si considera che oggi il canone contribuisce spesso a finanziare trasmissioni che non possono essere assolutamente definite di servizio pubblico.

Il presidente GENTILONI SILVERI ringrazia il dottor Degli Esposti e dichiara conclusa l'audizione.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina fissata per i giorni 27 e 28 novembre 2005

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 237 del 23 settembre 2005, sono state fissate per i giorni 27 e 28 novembre 2005, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 dicembre 2005, le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

c) visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 20 agosto 1960, recante: «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali della Regione Siciliana», e successive modificazioni;

d) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 16 febbraio 2005 e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

1. Alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nel comune di Messina, prevista per i giorni 27 e 28 novembre 2005, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria

pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 28 novembre 2005, ovvero a tutto il 12 dicembre 2005 nella eventualità della effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare dapprima la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici e privati e, successivamente, la proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2003 e di previsione 2004 degli Enti previdenziali pubblici e privati.

La Commissione consente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Esame del documento conclusivo

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di documento conclusivo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2005 e pubblicato in allegato ai resoconti di tale seduta.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Illustra quindi la proposta di documento conclusivo con particolare riguardo alle considerazioni conclu-

sive, che tengono conto di alcuni rilievi formulati dal deputato Lino Duilio e fatti pervenire alla presidenza della Commissione. Chiede poi ai commissari presenti se intendano intervenire per fornire indicazioni che potranno essere tenute in considerazione ai fini della stesura definitiva del documento in esame.

Intervengono per formulare osservazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la proposta di considerazioni conclusive, il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*) a più riprese, il senatore Tiziano TREU (*MAR-DL-U*), il deputato Nino LO PRESTI (*AN*) a più riprese, i senatori Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e Antonio VANZO (*LP*) a più riprese, il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*).

I senatori Giuseppe MULAS (*AN*) e Valerio CARRARA (*Margherita-DL-L'Ulivo*) preannunciano il proprio voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo.

Intervengono per chiarire alcuni punti ancora controversi il deputato Nino LO PRESTI (*AN*) e il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, replica ai quesiti posti, accogliendo in parte taluni rilievi formulati. Illustra quindi le proposte di modifica e di integrazione suggerite dai membri della Commissione, riformulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo, per quanto concerne in particolare le considerazioni finali.

Interviene per preannunciare il proprio voto favorevole il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo (*v. allegato 1*).

La seduta termina alle ore 14,45.

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,45.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame della Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2003 e di previsione 2004

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame della proposta di relazione in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Illustra quindi la proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2003 e di previsione 2004 degli enti previdenziali pubblici e privati, allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Precisa che la proposta potrà essere ulteriormente integrata secondo le osservazioni che i componenti della Commissione vorranno formulare.

Intervengono per formulare osservazioni ed integrazioni alla proposta di relazione il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*) e il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, replica ai commissari intervenuti, facendo presente che le considerazioni formulate dal senatore Pizzinato sono inserite nella relazione.

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) preannuncia comunque la propria astensione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di relazione annuale, come riformulata.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2003 e di previsione 2004 degli enti previdenziali pubblici e privati (v. *allegato 2*).

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO N. 1

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INDICE

- IL PROCESSO DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI
 - a) *L'obiettivo dell'indagine*
 - b) *L'ambito normativo*
 - c) *L'andamento delle operazioni di cartolarizzazione*

- LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI
 - a) *La posizione dei rappresentanti degli enti previdenziali pubblici*
 - b) *La posizione dei rappresentanti di governo*
 - c) *Un caso specifico: la gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap*

- LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI

- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

IL PROCESSO DI CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI

a) L'obiettivo dell'indagine

Le questioni connesse al patrimonio immobiliare dello Stato ed alla sua privatizzazione hanno costituito oggetto di ampie discussioni anche in sede parlamentare, nelle quali si è rilevato che la gestione del suddetto patrimonio è stata caratterizzata per molto tempo da un elevato grado di inefficienza tale da vanificare una significativa potenzialità di produzione di reddito.

Nell'ambito del patto di stabilità e crescita sottoscritto dai Paesi membri dell'Unione Europea con la firma del Trattato di Amsterdam nell'ottobre del 1997, le dismissioni immobiliari sono state ritenute uno degli strumenti di intervento per soddisfare le esigenze di riduzione del debito pubblico e di reperimento delle risorse per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo economico.

Relativamente alle competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, l'argomento in questione è stato oggetto di particolare interesse sin dalla sua costituzione (avvenuta il 29 novembre 2001), in virtù delle disposizioni contenute nella legge 23 novembre 2001, n. 410 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”*) che, nella prospettiva di procedere alla ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha previsto la realizzazione di operazioni di cessione aventi ad oggetto anche immobili degli enti previdenziali pubblici ed il cui obiettivo, così come enunciato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge successivamente approvato, è di consentire agli enti previdenziali di “realizzare immediatamente buona parte dei proventi delle vendite immobiliari”.

Giova peraltro ricordare che l'attualità dell'argomento e il relativo dibattito che ne è scaturito ha avuto un suo riflesso anche nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa, deliberata il 13 febbraio 2002 e conclusa con l'approvazione del documento conclusivo il 25 giugno 2003, la quale, nell'aver consentito anche l'acquisizione di taluni elementi informativi in ordine all'andamento del programma di dismissione/alienazione degli immobili detenuti dagli enti previdenziali pubblici, ne

aveva altresì fatto emergere la necessità – attesa la rilevanza ed attualità della materia – di uno specifico approfondimento.

Sulla base di un tale quadro la Commissione ha inteso procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. L'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione il 17 novembre 2004, ha avuto l'obiettivo di effettuare una ricognizione complessiva sull'efficacia e lo stato di attuazione del processo di dismissione dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. e sulle modalità di gestione degli immobili coinvolti nel processo di cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali pubblici.

Allo scopo di allargare il campo di indagine, la Commissione ha anche ritenuto opportuno procedere ad una verifica delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti previdenziali privatizzati, con particolare riferimento alla redditività e destinazione strumentale degli stessi.

Va peraltro ricordato che una circostanza che ha determinato una accelerazione nello svolgimento dell'indagine conoscitiva è stata l'esigenza, manifestata anche nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 novembre 2004, di procedere ad un approfondimento circa l'ipotesi - formalizzata con un decreto ministeriale successivo alla deliberazione dell'indagine - di dismissione dei beni immobili strumentali dei principali enti pubblici previdenziali. L'attualità dell'argomento delle dismissioni immobiliari - come si evince anche dai resoconti delle audizioni svolte - ha necessariamente comportato una particolare attenzione agli aspetti ad esso correlati.

b) L'ambito normativo

La normativa vigente in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato è caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative succedutesi a partire dalla legge 31 dicembre 1993, n. 579 (*Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato*).

Il processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali ha preso avvio con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 106 del 1994, il quale disponeva che, sulla base di un programma di dismissione predisposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'ausilio di un apposito organismo all'uopo istituito, l'Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare

degli Enti Previdenziali, gli Istituti di previdenza dovessero dismettere il loro patrimonio entro il termine di 5 anni. Tale operazione si articolava attraverso:

- l'affidamento delle attività di gestione del patrimonio immobiliare a reddito a società specializzate;
- la vendita diretta ai conduttori delle unità immobiliari;
- apporto a fondi immobiliari chiusi.

Immediatamente successivo rispetto a questa operazione (Piano Ordinario di Cessione - POC), è il programma straordinario di cessione, previsto dall'art. 7 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (adottato nel quadro della manovra correttiva di finanza pubblica per il 1997), che estendeva alle unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo il programma di smobilizzo.

In particolare, le disposizioni del citato articolo 7 stabilivano che, con apposito decreto del Ministro del lavoro, si sarebbe dovuto provvedere a:

- definire i criteri per la stima del valore commerciale degli immobili sulla base delle valutazioni correnti di mercato;
- individuare i beni immobiliari oggetto della vendita per un valore complessivo di almeno tremila miliardi;
- definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto;
- individuare il soggetto disponibile all'acquisto complessivo degli immobili, ovvero, ed in subordine, del compendio degli stessi appartenenti a ciascun ente previdenziale. Il medesimo soggetto doveva impegnarsi a garantire il diritto di prelazione degli eventuali conduttori, nonché indicare un istituto bancario disponibile a concedere prestiti agevolati ai fini dell'acquisto da parte dei conduttori medesimi.

Queste disposizioni sono state parzialmente modificate dall'art. 59, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*), con il quale si è stabilito che la vendita poteva riguardare, oltre che l'intero complesso dei beni oggetto del programma di dismissione o il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, anche solamente uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. E' venuta inoltre a cadere la preferenza inizialmente accordata al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei beni.

In attuazione delle disposizioni sopra riassunte con le circolari del 26 e del 31 agosto 1999, il Ministro del lavoro disponeva che gli enti pubblici di previdenza dismettessero il 25 per cento dei rispettivi patrimoni immobiliari.

All'interno del quadro normativo appena delineato, si è realizzato un profondo mutamento con l'entrata in vigore della legge 23 novembre 2001 n. 410 (*Conversione in legge, con modificazioni,*

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), con la quale, sempre nella prospettiva di procedere alla ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è stato inaugurato il meccanismo di vendita collegato alla cartolarizzazione degli immobili mediante il trasferimento della proprietà a una società-veicolo, appositamente costituita.

Le principali linee della legge possono essere così riassunte:

- immissione della società veicolo (SCIP srl) nel possesso giuridico dei beni immobili;
- emissioni di obbligazioni sul mercato finanziario, sia italiano che estero;
- versamento agli Enti "cedenti" di un prezzo iniziale;
- affidamento agli Enti della gestione degli immobili residenziali e di quelli commerciali trasferiti nonché della vendita degli immobili residenziali dietro versamento di un corrispettivo;
- affidamento ad un soggetto selezionato dal Ministero dell'Economia della vendita degli immobili commerciali, sempre dietro corrispettivo;
- versamento agli Enti, all'esito della conclusione dell'operazione, di un prezzo differito, pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di cartolarizzazione derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti e dalle altre operazioni di cartolarizzazione e quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli o dei finanziamenti e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

Più nel dettaglio, le singole disposizioni del provvedimento normativo *de quo* dispongono quanto segue.

Con l'articolo 1 del provvedimento vengono rimessi ad appositi "decreti dirigenziali" dell'Agenzia del demanio l'individuazione dei beni immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici non territoriali.

L'articolo 2 autorizza il Ministro dell'economia a costituire una o più società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'articolo 3, nell'enunciare i meccanismi tecnico-giuridici di alienazione e di rivendita degli immobili da parte delle società-veicolo, rimandando a successivi decreti del Ministro dell'economia ulteriori specificazioni, prevede espressamente l'applicazione di tali modalità anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici. Nel medesimo articolo viene confermato il principio generale che i proventi derivanti dalla cessione dei beni immobili affluiscono nelle casse degli enti

previdenziali titolari dei beni dismessi, previa acquisizione al bilancio dello Stato e successivo accredito su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore. Inoltre, gli enti continuano a gestire gli immobili ed i processi di vendita, anche se in qualità di soggetti a ciò incaricati dalla società veicolo, in forza di una convenzione tipo che impegna gli enti stessi a porre in essere tutte le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di vendita programmati.

Sulla base di quanto prescritto dall'articolo 1 della legge in commento, l'individuazione dei beni immobili appartenenti agli enti previdenziali pubblici interessati dalle operazioni di cartolarizzazione è stata effettuata con i decreti dell'Agenzia del demanio del 27 novembre 2001 (per IPSEMA, INPS, IPOST), 28 novembre (ENPALS, INAIL), 30 novembre (INPDAP, INPDAI), nonché con ulteriori decreti di integrazione successivamente intervenuti.

Tale individuazione effettuata dall'Agenzia del Demanio ha consentito l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre, che prevede (si veda l'articolo 1) il trasferimento a titolo oneroso dei beni individuati alla società di cartolarizzazione appositamente costituita S.C.I.P. (Società cartolarizzazione immobili pubblici srl), con la corresponsione (articolo 3) di un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede successivamente alla redistribuzione tra gli enti proprietari secondo i criteri fissati con suo successivo decreto, con il quale è definito l'importo del predetto prezzo, nonché le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione da realizzarsi per finanziare il pagamento di detto prezzo.

Il medesimo decreto interministeriale ribadisce all'articolo 4 che la gestione degli immobili - previo contratto di stipula con la società di cartolarizzazione - venga affidata agli enti previdenziali, specificandone altresì modalità di gestione ed obblighi da assumere nei confronti della società di cartolarizzazione.

L'articolo 5 prevede da parte della società di cartolarizzazione l'accensione di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato nel quale versare da parte degli enti previdenziali le somme riscosse per conto della società medesima a fronte degli immobili dati in gestione.

Un ulteriore ed importante intervento in materia di alienazione di immobili degli enti previdenziali è stato posto in essere dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*).

In particolare, il provvedimento ha disposto la soppressione della proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ai fini della vendita degli immobili di pregio (articolo 26, comma 6). Inoltre, è stato introdotto il principio della verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, compreso quello degli enti previdenziali, ai fini dell'alienazione.

Successivamente, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Legge finanziaria per il 2004*) ha disposto, integrando l'articolo 3, comma 20, del richiamato D.L. 351 del 2001, che le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto, entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.

La successiva legge 23 aprile 2004, n. 104 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione*), ha previsto ulteriori disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, quali, fra gli altri, il prezzo di vendita calcolato sulla base dei valori mercato, le modalità calcolo con coefficienti aggregati, nonché disposizioni applicabili anche a immobili venduti prima entrata in vigore della norma stessa.

Alle disposizioni di cui al citato provvedimento è stata data attuazione con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2004.

In precedenza, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2004 aveva individuato ulteriori immobili di pregio.

Con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 aprile 2004, sono stati concessi 2 finanziamenti alla SCIP srl, di durata quinquennale per un importo complessivo pari ad € 800.000.000,00. per il buon esito delle operazioni di cartolarizzazione.

c) L'andamento delle operazioni di cartolarizzazione

Gli enti previdenziali pubblici, ad oggi, sono stati interessati da due operazioni di cartolarizzazione degli immobili, le note operazioni SCIP 1 e SCIP 2.

Si ritiene utile fornire di seguito un quadro sintetico dei principali elementi caratterizzanti le citate operazioni, in termini di: dimensione dei portafogli immobiliari interessati, macro-impatti finanziari per gli Istituti, stato di avanzamento del processo di dismissione.

1) L'operazione SCIP 1



L'operazione SCIP 1 è stata realizzata - ai sensi del già citato decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 - nel mese di dicembre 2001 con l'emissione di 2 serie di titoli collocati sul mercato per un totale di 2.300 milioni di euro e corrisposti, una volta dedotte le spese dell'operazione, dalla SCIP agli enti previdenziali a titolo di anticipo per l'acquisto degli immobili.

Gli enti previdenziali interessati dall'operazione sono stati:

- ENPALS;
- INAIL;
- INPDAI;
- INPDAP;
- INPS;
- IPOST;
- IPSEMA.

In ordine alle dimensioni del portafoglio, lo stesso si componeva di 27.251 unità immobiliari, per la maggior parte residenziali (il "Portafoglio POC"), con un valore di mercato pari a euro 3.543 mln di euro, e di 262 unità immobiliari commerciali (il "Portafoglio PSC") con un valore di mercato pari a 1.557 mln di euro.

Diversa, come evidenziato nelle tavole di seguito riportate, la dimensione dell'operazione per i singoli Enti. Basti solo considerare che il portafoglio dell'INPDAP da solo rappresentava il 42% del valore di mercato dell'intero portafoglio POC trasferito alla SCIP1.

Dettaglio del Valore di Mercato del Portafoglio PSC**Dettaglio del Valore di Mercato del Portafoglio POC**

In ordine allo stato avanzamento dell'operazione:

- gli immobili trasferiti alla SCIP sono stati quasi interamente venduti;
- le 2 serie di titoli emessi dalla società sono stati integralmente rimborsate alla prima data consentita, rispettivamente dicembre 2002 e dicembre 2003.

Per quanto attiene gli impatti dell'operazione per gli Enti cedenti, la SCIP 1 ha chiaramente determinato, a livello di stato patrimoniale, la sostituzione, in luogo degli immobili presenti in portafoglio, di significative disponibilità liquide, come più in dettaglio di seguito riportato (dati in mln di euro).

Ente cedente	Initial Transfer Price	%
Enpals	28.919.504,44	1,45
Inail	481.060.997,98	24,12
Inpdai	380.939.679,16	19,10
Inpdap	894.510.189,03	44,85
Inps	155.566.989,40	7,80
Ipsema	16.155.033,51	0,81
Ipost	37.296.188,48	1,87
	<u>1.994.448.582,00</u>	<u>100,00</u>

Chiaramente, oltre al versamento agli Enti "cedenti" del prezzo iniziale, agli stessi verrà corrisposto, all'esito della conclusione dell'operazione, anche un prezzo differito, pari alla differenza, se positiva, tra il ricavo netto effettivo per la società di cartolarizzazione, derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti e dalle altre operazioni di cartolarizzazione, e quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli o dei finanziamenti e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.

2) L'operazione SCIP 2

L'operazione SCIP 2, che si inserisce anch'essa nel programma di cartolarizzazione degli immobili pubblici (a sua volta parte dell'ampio programma di privatizzazione degli attivi pubblici attraverso lo strumento della cartolarizzazione), è stata realizzata – sempre ai sensi del

decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 – nel 2002 con l'emissione di titoli per complessivi 6.637 mln di euro.


Gli enti previdenziali interessati dall'operazione sono stati:

- ENPALS;
- INAIL;
- INPDAI;
- INPDAP;
- INPS;
- IPOST;
- IPSEMA;
- Stato.

Diversamente dalla SCIP1, circoscritta al solo comparto previdenziale pubblico, in questa seconda operazione di cartolarizzazione sono stati inseriti anche immobili di proprietà dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell'economia e delle finanze.


In ordine alle dimensioni del portafoglio, lo stesso si compone di 62.800 unità immobiliari per la maggior parte residenziali.

Composizione portafoglio SCIP 2



Diversa, come evidenziato nelle tavole di seguito riportate, la dimensione dell'operazione per i singoli Enti.


Dettaglio del Valore di Mercato del Portafoglio SCIP 2




In ordine allo stato di avanzamento dell'operazione, diversamente che per la SCIP 1 in cui si è riusciti a rispettare i tempi previsti a *business plan*, per la SCIP 2 si sono avuti dei rallentamenti da imputare alle modifiche legislative intercorse, che hanno previsto la vendita degli immobili a prezzi 2001.

Per quanto attiene lo stato di attuazione del processo di vendita degli immobili trasferiti alla SCIP, la fotografia al 31.01.2005 è la seguente:

Attuazione Processo Vendita SCIP 2



Più specificamente, il valore del portafoglio residuo per Ente cedente è quello di seguito rappresentato:



Per quanto attiene gli impatti dell'operazione per gli Enti cedenti, anche la SCIP 2 ha chiaramente determinato, a livello di stato patrimoniale, la sostituzione, in luogo degli immobili presenti in portafoglio, di significative disponibilità liquide, come più in dettaglio di seguito riportato.

Ente cedente	Initial Transfer Price	%
Stato italiano	31.149.499,03	0,47
Enpals	48.381.136,79	0,73
Inail	1.087.581.444,84	16,41
Inpdai	1.978.324.566,02	29,85
Inpdap	2.863.102.889,52	43,2
Inps	556.714.450,74	8,4
Ipsema	32.475.009,63	0,49
Ipost	29.823.988,43	0,45
	6.627.552.985,00	100

Complessivamente l'operazione SCIP 2 ha determinato incassi iniziali per gli Enti cedenti per circa 6.627,5 milioni di euro. Considerando che i titoli emessi per il finanziamento dell'operazione sono stati collocati per complessivi 6.637 milioni di euro, i costi *up front* dell'operazione sono stati pari a circa 9,4 milioni di euro.

LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI

a) La posizione dei rappresentanti degli enti previdenziali pubblici

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva la Commissione ha proceduto alle audizioni dei Presidenti dei maggiori enti previdenziali pubblici coinvolti nel processo di dismissione del proprio patrimonio immobiliare. In particolare, sono stati auditi, il 17 e 18 novembre 2004, il Presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), avv. Gian Paolo Sassi, il Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), avv. Antonio Parlato, nonché il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), dott. Marco Staderini, e il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), avv. Vincenzo Mungari. Nel corso di tali audizioni sono state ripercorse le tappe, partendo anche dai contatti interlocutori, che hanno portato alla successiva definizione del provvedimento concernente la dismissione dei beni immobili strumentali degli enti previdenziali (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004 "*Fondo immobili pubblici: decreto Operazione*").

Nel corso di tali audizioni, è stata quindi effettuata una cronistoria riepilogativa della volontà del Ministero dell'Economia di procedere alla dismissione dei beni strumentali degli enti previdenziali pubblici, ricordando come la vicenda abbia avuto inizio con la convocazione – in data

11 ottobre 2004 – dei presidenti dei suddetti Enti presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ai quali è stata manifestata la richiesta di conferire alla società Patrimonio Spa gli immobili strumentali e a reddito, rendendo nota nel contempo l'intenzione di costituire anche un altro fondo in cui fare confluire parte degli immobili strumentali.

Ulteriori preoccupazioni sono state espresse sia in merito a quanto comunicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con lettera del 20 ottobre 2004, nella quale si manifestò l'intenzione di trasferire al costituendo Fondo Patrimonio Uno gli immobili dello Stato destinati ad uso diverso da quello residenziale, quelli dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quelli degli enti pubblici non territoriali, ex articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito nella legge n. 410 del 2001, nonché sulla base del decreto ministeriale 20 ottobre 2004, sia in merito al riferimento - contenuto in una lettera inviata il 27 ottobre 2004 a tutti i presidenti degli enti dalla dottoressa Cannata, capo della Direzione II del Dipartimento del tesoro - ai beni immobili strumentali degli enti fra quelli oggetto di cessione al Fondo Patrimonio Uno.

Alla medesima lettera, per ciascun ente, è stato anche allegato un elenco di immobili della categoria sopra indicata relativamente ai quali ciascun ente è stato invitato a confermarne la proprietà (questi primi elenchi riguardavano la totalità dei beni immobili dei vari enti).

La lettera citata precisava, altresì, che il trasferimento al fondo dei beni sarebbe avvenuto sulla base del relativo prezzo di mercato e che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto ai singoli enti, senza vincolare cioè le somme derivanti dalle dismissioni su conti di tesoreria.

Tali immobili - si precisava ancora - verranno, successivamente a tale operazione, concessi in locazione sulla base di un contratto novennale rinnovabile agli originali utilizzatori, volendosi in tal modo rendere l'operazione neutrale per gli enti ai fini dei costi. A tale proposito, si sottolinea come tutti i presidenti degli enti intervenuti abbiano manifestato seri dubbi in merito all'affermazione di un neutrale effetto dell'operazione sui bilanci degli enti, avuto anche riguardo alle prospettive future dei medesimi.

Successivamente, in data 2 novembre 2004, con lettera indirizzata ai presidenti dei quattro enti citati, il Ministro dell'economia e delle finanze precisava che, oggetto di cessione al Fondo Patrimonio Uno, sarebbero stati anche gli immobili ad uso parzialmente strumentale degli enti stessi, invitando questi ultimi ad adottare tutti gli adempimenti necessari per effettuare entro la fine del 2004 la cessione degli stessi.

I presidenti degli enti, con lettera in data 5 novembre 2004, indirizzata ai ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e le politiche sociali, esprimevano dubbi circa la legittimità giuridica di tale operazione, rilevando una discrasia tra il divieto di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici destinato ad uso strumentale previsto

dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e quanto stabilito dall'articolo 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, che invece prevede, in linea generale, il conferimento di immobili ad uso diverso da quello residenziale. Nella medesima lettera si esprimeva anche preoccupazione in merito agli eventuali rischi derivanti da tale operazione per l'equilibrio economico degli enti.

Con lettera in data 11 novembre 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, in risposta alla lettera del 5 novembre, sosteneva, da un lato, l'inapplicabilità alle fattispecie richiamate del decreto legislativo n. 104 del 1996 e, dall'altro, che l'operazione in questione non avrebbe comportato effetti negativi sugli equilibri patrimoniali degli enti, determinando unicamente una trasformazione del valore contabile immobilizzato in un'equivalente disponibilità di cassa, in molti casi superiore al valore contabile.

Tali preoccupazioni di carattere generale sono state ribadite nel corso dell'audizione, svoltasi il 24 novembre 2004, dei presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dei sopra citati Enti nelle persone del dott. Giovanni Guerisoli (INAIL), dott. Guido Abbadessa (INPDAP), dott. Francesco Lotito (INPS) e dott. Giancarlo Fontanelli (IPSEMA).

In particolare, da parte del presidente del CIV dell'Inail si è inteso rappresentare quella che è stata considerata una "anomalia" dell'azione governativa, ravvisata in due aspetti ritenuti tra loro contraddittori:

- per un verso, l'istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto ministeriale del 3 marzo 2004, di una Commissione ministeriale con il compito di monitorare ed indicare all'INAIL le linee di scelta degli investimenti immobiliari, congiuntamente alla previsione - allora contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2005, ora art.1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - che i piani di investimento immobiliare deliberati dall'ente vengano approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- per l'altro, il progetto promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze di cessione al Fondo immobiliare "Patrimonio Uno" degli immobili strumentali degli enti previdenziali.

E' stato evidenziato sia dal Presidente del CIV dell'INAIL, sia dal Presidente del CIV dell'IPSEMA come, ove gli effetti finali di un tale programma di cessione dovessero rivelarsi negativi sui bilanci degli enti, un ulteriore *vulnus* verrebbe ad essere costituito dall'esigenza di

preservare il mantenimento e la ricostituzione delle riserve tecniche - elemento ritenuto di particolare rilevanza per i due enti in questione - con la conseguente necessità di prevedere un aumento delle entrate contributive, rivedendo l'assetto delle aliquote ovvero riducendo le prestazioni previdenziali ai propri assistiti. Va peraltro precisato che l'IPSEMA, come chiarito anche nel corso della successiva audizione del sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino, è stata esclusa dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare ad uso strumentale.

Altri aspetti oggetto di rilievi critici e perplessità da parte dei Presidenti dei CIV hanno riguardato i seguenti punti:

- la dichiarata "neutralità" dell'operazione di vendita, ritenendo che la stessa possa produrre al contrario conseguenze economiche negative, tenuto conto che "gli immobili verranno attribuiti ai fondi con una riduzione di almeno il 30 per cento rispetto al valore di mercato, trattandosi di immobili occupati";
- l'assenza di trasparenza dell'operazione anche in termini di mancata quantificazione degli eventuali benefici per la finanza pubblica;
- le problematiche in termini di difficoltà gestionale e di manovra logistica sul territorio in conseguenza della perdita di proprietà.

In conclusione, sono state ribadite da parte dei presidenti dei CIV forti perplessità in merito alla legittimità dell'operazione di dismissione, sia per quanto attiene alla sua applicabilità al patrimonio adibito ad uso strumentale, sia perché si ritiene che gli effetti di tale scelta vadano a ledere il principio di autonomia degli Enti previdenziali, garantito dalla legge.

b) La posizione dei rappresentanti di governo

L'audizione del sottosegretario per l'economia e le finanze

La Commissione ha quindi proceduto - nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2004 - all'audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino, la quale ha innanzitutto tenuto ad evidenziare che - nelle intenzioni dell'azione del Governo - l'obiettivo connesso alle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico è quello di contribuire alla progressiva riduzione dell'onere che il debito dello Stato rappresenta per il sistema

Paese, “attraverso l’ottimizzazione della spesa pubblica e il migliore sfruttamento del patrimonio pubblico”.

L’analisi svolta dal Sottosegretario si è incentrata fondamentalmente su due filoni:

- la quantificazione del costo per l’uso e la detenzione di immobili pubblici;
- l’illustrazione del programma di dismissione dei beni immobili strumentali e relative problematiche.

Il costo per la detenzione degli immobili pubblici

L’analisi svolta dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha inteso contestare l’affermazione che l’uso e la gestione degli immobili pubblici da parte della pubblica amministrazione comporti un costo pari allo zero. I principali oneri associati alla detenzione di un immobile da parte della pubblica amministrazione sono stati tratti, nell’esposizione che è seguita, dalle seguenti componenti:

- a) L’uso del capitale: comportando ogni attività detenuta dalla pubblica amministrazione un costo implicito che è pari al risparmio ottenibile vendendo quel bene e rimborsando altrettanto debito pubblico. E’ stato quindi evidenziato dal Sottosegretario come la sola detenzione di un immobile abbia un costo implicito pari al rendimento del debito, che attualmente risulta essere in media del 5,1 per cento.
- b) I costi di gestione e manutenzione correlati alla proprietà dell’immobile. L’opinione espressa dal Sottosegretario è stata nel senso di ritenere il settore pubblico, generalmente, un pessimo gestore immobiliare rispetto agli operatori privati specializzati. Relativamente ai costi, la stima fornita è che lo Stato spende ogni anno fra il 3,5 e il 5 per cento del valore dell’immobile, e che nel caso degli enti previdenziali l’onere medio relativamente ai soli costi di gestione suddetti non è inferiore al 3 per cento annuo. E’ stato rilevato come per la stessa attività, gli operatori privati specializzati spendano tra lo 0,5 e il 2 per cento del valore dell’immobile al fine di dare livelli qualitativi almeno uguali.
- c) Altri costi, ritenuti prevalentemente amministrativi, ancorché di difficile definizione anche per l’assenza nel settore pubblico di un sistema di contabilità industriale.

Dalla somma di tali componenti di costo, l’onere medio annuo sostenuto dalla pubblica amministrazione per detenere la proprietà di un immobile ad uso strumentale è stato quindi quantificato tra il 9 per cento ed oltre il 10 per cento del relativo valore di mercato, con la precisazione che tale valore è solo marginalmente inferiore per gli enti previdenziali.

A giudizio del Sottosegretario Armosino, da una tale quantificazione dell'onere in caso di proprietà dell'immobile dovrebbe discendere quindi la validità, per l'ente utilizzatore, dell'alternativa rappresentata dall'assunzione dell'immobile in locazione, che comporterebbe un onere annuo approssimativamente compreso tra il 6,5 e il 7,5 per cento del relativo valore di mercato, da confrontare con la percentuale del 9/10 per cento nel caso di proprietà.

Altri elementi problematici evidenziati dal Sottosegretario per l'economia e le finanze riguardano:

- l'evoluzione dei valori immobiliari e il relativo rischio di mercato, sulla base anche del fatto che l'attuale scenario di bassa inflazione non fa prevedere apprezzamenti tali da compensare il costo della detenzione;
- la scarsa redditività degli immobili detenuti per investimento e locati a terzi, risultando la stessa nella gran parte dei casi addirittura negativa. A dimostrazione di ciò è stato portato ad esempio dal Sottosegretario il rendimento ottenuto dagli enti previdenziali sugli immobili successivamente cartolarizzati nell'operazione SCIP 2; in questo caso infatti – è stato sostenuto – a fronte di un rendimento medio annuo lordo dei canoni pari al 2,17 per cento, il costo manutentivo ed il costo implicito per l'uso del capitale ne portavano il rendimento ad un saldo negativo pari al 5,93 per cento annuo;
- l'esigenza di valutare in modo comparativo costi e benefici anche in riferimento alla dimensione del bene e alla sua localizzazione, in virtù del fatto che vi sono molti casi di immobili ampiamente sottoutilizzati o che, pur essendo adibiti a funzioni che non prevedono il contatto con il pubblico, sono situati in zone centrali o considerate di pregio;
- una mancata razionalizzazione di molte sedi provinciali degli enti previdenziali le quali, secondo l'affermazione del Sottosegretario, "anziché essere tripartite potrebbero essere unificate in sportelli unici del lavoro a beneficio, fra l'altro, della qualità del servizio offerto ai cittadini".

L'analisi sopra esposta dovrebbe quindi indurre - come sostenuto dal Sottosegretario Armosino – ad un ripensamento delle modalità d'uso degli immobili dello Stato, dovendoli considerare beni onerosi e non beni a costo zero, con una conseguente maggiore convenienza per lo Stato a procedere alla cessione dell'immobile e alla sua assunzione in locazione.

Proprio nel contesto di un ripensamento della filosofia con la quale va gestita la proprietà pubblica, dismettendo le sedi che non siano utili o esorbitino le necessità dell'amministrazione, è stato ricordato come a partire dalla fine del 2001 siano state cartolarizzate più di 90 mila unità immobiliari di tipo residenziale (circa 85 per cento) e commerciale (circa 15 per cento) per un valore complessivo pari a quasi 13 miliardi di euro e portate a termine tramite la società di cartolarizzazione SCIP (SCIP 1 e 2). E' stata altresì resa nota la predisposizione di una terza

operazione di cartolarizzazione di immobili, prevalentemente residenziali, di proprietà dello Stato (e non degli enti previdenziali), prevedendosi la vendita di oltre 6.500 unità immobiliari per un valore stimato in circa 1 miliardo di euro.

La dismissione dei beni immobili strumentali

Il Sottosegretario Armosino ha quindi proceduto all'illustrazione del programma di cessione degli immobili strumentali intrapreso dal Ministero.

E' stato innanzitutto ricordato come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 9 giugno 2004, sia stato promotore – ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 410 del 2001 – della costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato FIP (Fondo Immobili Pubblici), attraverso cui sono conferiti o trasferiti immobili ad uso diverso da quello residenziale da parte della Pubblica amministrazione. Contestualmente, gli stessi immobili sono oggetto di un contratto di locazione di natura privatistica tra il Fondo, in qualità di locatore, e l'Agenzia del Demanio in qualità di conduttore. A sua volta, questa ultima provvede ad assegnare gli immobili in uso agli originari utilizzatori. L'attività del fondo si concretizza quindi nella gestione corrente degli immobili e nella cessione degli immobili durante la vita del fondo, prevista in 15 anni. Relativamente alla entità e composizione dello stesso, è stato identificato un portafoglio di immobili con un valore di mercato di circa 4 miliardi di euro quale oggetto dell'operazione, composto per circa il 70 per cento da immobili ad uso governativo e per circa il 30 per cento da immobili degli enti previdenziali (specificatamente INPS, INAIL, INPDAP).

Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Armosino, scopo dell'operazione è instaurare un processo di valorizzazione degli immobili oggetto dell'operazione, di efficienza e razionalizzazione degli spazi occupati e di contenimento dei costi operativi. Come è stato dichiarato nel corso dell'audizione “a fronte del costo per affitti sostenuto dalla PA, stimato nel 7-7,5 per cento annuo, vi sarà per l'Amministrazione un minor onere, pari alla somma del 3,5-5 per cento annuo per le minori manutenzioni effettuate e dei minori oneri finanziari sul debito pubblico, pari al costo medio annuo del 5,1 per cento per anno (in totale quindi tra quasi il 9 per cento e oltre il 10 per cento) oltre ai costi amministrativi sostenuti”.

Relativamente ai soggetti coinvolti nella costituzione del fondo FIP, sono stati selezionati tramite gara:

- da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le banche incaricate di strutturare il Fondo e di collocarne le quote presso investitori professionali appartenenti al settore privato;
- da parte delle banche, la Società di gestione del Risparmio (SGR), incaricata della costituzione e della gestione del fondo;

- da parte della SGR, la società specializzata incaricata di valutare, in qualità di esperto indipendente, il patrimonio immobiliare oggetto dell'operazione.

I nominativi delle banche e società selezionate sono stati resi noti alla Commissione dal Sottosegretario Armosino nel corso della seduta del 14 dicembre 2004 (si veda il relativo resoconto stenografico)

Per quanto riguarda la struttura dell'operazione, è previsto che il 40 per cento venga fatta per apporto, prevedendosi che la SGR proceda alla costituzione del Fondo ricevendo gli immobili conferiti dalla Pubblica Amministrazione in cambio di quote di pari valore emesse dallo stesso, per un ammontare del 40 per cento del valore di mercato del patrimonio da cedere. L'apporto avviene per decreto ministeriale e la SGR, per conto del Fondo, assume la titolarità dei beni al momento della pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Le quote del Fondo sono collocate dalle banche presso investitori istituzionali italiani ed esteri. Successivamente alla costituzione del Fondo ed il collocamento delle quote sul mercato, la Pubblica Amministrazione vende al Fondo il restante 60 per cento del portafoglio attraverso un ulteriore decreto ministeriale. Per finanziare l'acquisto, la SGR sottoscrive un prestito per conto del Fondo. Il prezzo per l'acquisto è corrisposto alla Pubblica Amministrazione al momento del passaggio della titolarità dei beni, che avviene con la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Contestualmente alla costituzione del Fondo, è previsto che l'Agenzia del demanio sottoscriva con il Fondo un contratto di locazione dei beni dismessi. Per consentire la razionalizzazione, è previsto che il conduttore possa liberare nei 15 anni di vita del Fondo fino al 20 per cento degli immobili, attraverso la redazione da parte dello stesso, con l'assistenza di un consulente terzo, di un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati. Il processo di razionalizzazione – secondo quanto affermato dal Sottosegretario Armosino - consentirà all'Agenzia del demanio di minimizzare l'uso degli spazi, riducendo il costo complessivo di locazione. E' altresì stato precisato che i contratti di locazione che stipulerà l'Agenzia del demanio con i singoli conduttori dovranno prevedere il diritto di prelazione a favore del conduttore per l'acquisto dell'immobile al prezzo di mercato nell'ipotesi in cui il Fondo provveda alla vendita, come ordinariamente previsto nei contratti di locazione ad uso ufficio. Questi contratti avranno durata iniziale di 9 anni, con un'opzione immediata, per il conduttore, di un'ulteriore durata novennale.

Si è inteso sottolineare da parte del Sottosegretario Armosino che l'operazione sopra descritta relativa al fondo FIP risulta in linea con le più recenti tendenze del mercato immobiliare italiano. Come è noto, i dettagli tecnici della descritta operazione sono stati – successivamente all'audizione del sottosegretario Armosino – definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004 (*Fondo immobili pubblici: Decreto Operazione*), con i decreti del 23

dicembre 2004 (*Fondo immobili pubblici: Decreto di Apporto; I Decreto di Trasferimento; II Decreto di Trasferimento*) e con il decreto del 24 dicembre 2004 (*Fondo immobili pubblici: Decreto di chiusura dell'operazione*).

Il Sottosegretario Armosino si è poi soffermata sulla costituzione dell'altro fondo di investimento immobiliare "Patrimonio Uno", a cui sono conferiti, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia del 20 ottobre 2004, beni immobili ad uso diverso da quello residenziale di proprietà di enti previdenziali pubblici e da beni di altri soggetti controllati dallo Stato. Per tale fondo, strutturato a liquidazione per la durata di sette anni, la Società incaricata della gestione (selezionata tramite gara) dovrà conseguire l'obiettivo, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario, di "massimizzare il valore del patrimonio e distribuire immediatamente agli investitori i proventi originati dalle dismissioni con l'obiettivo di realizzare pienamente i processi di valorizzazione". Tale fondo presenta un portafoglio di immobili con un valore di mercato di circa 800 milioni di euro, composto per circa il 60 per cento da immobili di Enti previdenziali (segnatamente INPS, INAIL, INPDAP) e per il 40 per cento da immobili di altri soggetti controllati dallo Stato.

Le problematiche specifiche: i chiarimenti forniti

Relativamente alle riserve sollevate, da parte dei vertici degli Enti previdenziali e dai rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza su alcuni aspetti delle operazioni prospettate, il Sottosegretario Armosino ha inteso fornire nel corso della sua audizione alcuni chiarimenti soprattutto per quanto concerne i seguenti aspetti:

- legittimità dell'operazione del trasferimento dei beni immobili cd. strumentali con i meccanismi previsti dalla legge n. 410 del 2001;
- effetti del trasferimento ai fondi degli immobili e loro impatto sull'equilibrio patrimoniale ed economico degli enti;
- pacifico godimento del bene e durata dell'utilizzo.

Per ciò che concerne il primo aspetto si ricorda che la posizione dei rappresentanti degli enti previdenziali era stata appunto quella di contestare la legittimità del trasferimento degli immobili con i meccanismi della citata legge n. 410 del 2001, in quanto se ne ravvedeva una contraddizione con le previsioni del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 che prevedeva l'esclusione degli immobili ad uso strumentale dalla normativa sulle cessioni, prevedendo che una diversa attuazione avrebbe richiesto la modifica della suddetta norma (il riferimento è relativo a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, secondo il quale "*Le norme del presente decreto, relative al trasferimento*

della proprietà, non trovano applicazione riguardo ai beni di proprietà degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti...”).

E' stata evidenziata da parte del Sottosegretario la profonda differenza di opinioni esistente al riguardo tra il Ministero dell'economia e gli enti. Infatti, il Ministero ritiene che, mentre la legge n. 410 del 2001 disciplini espressamente il trasferimento ai fondi di immobili degli enti pubblici non territoriali ad uso diverso da quello residenziale (si veda l'articolo 4), il decreto legislativo n. 104 del 1996 non lo faccia. Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità di procedere a modifiche normative del citato decreto, essendo la materia degli immobili strumentali un ambito estraneo allo stesso.

Relativamente agli effetti economici di tale operazione sull'equilibrio patrimoniale degli enti, è stato sottolineato come il prezzo del trasferimento dei beni sia interamente di competenza dell'ente titolare e non determini quindi alcuna perdita di valore ma – come è stato sostenuto - unicamente una “trasformazione” del valore contabile immobilizzato in una equivalente disponibilità di cassa, in molti casi – si è aggiunto - superiore al valore contabile. Circa le modalità di valutazione del prezzo, il corrispettivo è determinato da un valutatore terzo e indipendente, sulla base dei valori correnti di mercato ed è oggetto di un parere di congruità espresso dall'Agenzia del territorio. Riguardo a talune obiezioni sollevate dai rappresentanti dell'INAIL e dell'IPSEMA, il Sottosegretario Armosino ha anche dichiarato che la cessione del bene non altera le riserve tecniche dell'ente detenute a fronte dei propri impegni futuri; ciò in quanto, secondo quanto prevede l'articolo 3, comma 12, della legge n. 410 del 2001, il corrispettivo incassato dalla cessione di beni realizzata secondo tale disposizione, è computabile ai fini delle relative riserve tecniche e riserve legali.

A giudizio del Sottosegretario inoltre non deve essere sottovalutato, ai fini del rispetto degli impegni futuri dell'ente, il rischio del mercato immobiliare, soprattutto dopo 8 anni di crescita ininterrotta dei prezzi. E' stato ricordato a tal proposito che nei precedenti 5 anni i prezzi diminuirono ininterrottamente, perdendo in totale più del 60 per cento del proprio valore. E' stato aggiunto che l'equilibrio patrimoniale degli enti è in ogni caso garantito dallo Stato attraverso trasferimenti annui, a ripianamento del *deficit* degli stessi, pari a circa 60 miliardi di euro annui.

Al fine di preservare anche l'equilibrio economico, è previsto che per l'uso dell'immobile venduto dall'ente ed a questo riassegnato dall'Agenzia del demanio, i canoni siano fissati in modo da non rappresentare alcun aggravio per l'ente. Infatti si prevede che l'onere non debba eccedere il beneficio ottenuto dall'ente per la cessazione degli oneri manutentivi di competenza del Fondo, oltre al rendimento finanziario del prezzo di vendita incassato. L'eccedenza dei canoni dovuti al

Fondo oltre tale misura resterebbe a carico dello Stato. Per conseguire l'obiettivo della razionalizzazione nell'uso degli spazi da parte della pubblica amministrazione, nel contratto di locazione con il fondo FIP, è stata prevista la facoltà per gli utilizzatori, di rescindere anticipatamente nel tempo una porzione degli immobili locati. Tale diritto per i conduttori, senza obbligo di esercizio, è finalizzato alla razionalizzazione d'uso dei beni. Ove l'ente dovesse liberare immobili del FIP, ad esempio ricorrendo a spazi sottoutilizzati di altri enti, potrebbe immediatamente conseguire un risparmio sui canoni e restituire l'immobile al FIP, indipendentemente dal relativo prezzo di mercato in quel momento.

Infine, è stato precisato che il pacifico utilizzo del bene da parte dell'ente, successivamente al trasferimento al FIP, è assicurato da un contratto di durata iniziale di nove anni, rinnovabile a discrezione dell'ente per ulteriori nove anni alle medesime condizioni. Successivamente agli iniziali diciotto anni, l'ente godrà di un diritto di prelazione per la sottoscrizione a condizioni di mercato di una nuova locazione con durata di sei anni più sei. Tale garanzia è assicurata anche in caso di eventuale vendita del bene da parte del FIP. L'uso del bene è pertanto assicurato a favore dell'Ente per un minimo di 30 anni, oltre al diritto di prelazione in caso di vendita in favore dell'ente stesso.

L'audizione del ministro dell'economia e delle finanze

Nella seduta del 6 aprile 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco, si è soffermato in particolare sulle tematiche della gestione del patrimonio immobiliare pubblico e della gestione del patrimonio immobiliare degli enti, sulle questioni relative al patrimonio residenziale: ossia le operazioni SCIP con particolare riguardo all'operazione SCIP 2; ed, infine, sulle tematiche concernenti la vendita degli immobili di pregio, gli immobili destinati ad uso governativo e sul FIP, il Fondo immobili pubblici.

Dopo aver sottolineato l'anomalia italiana relativa alle dimensioni del debito pubblico rispetto al PIL - se confrontata con gli altri Paesi europei - è stato evidenziato l'amplissimo attivo di cui lo Stato italiano dispone, che ammonta a circa il 137 per cento del PIL e che è pari al doppio di quello degli altri paesi europei. Peraltro, il patrimonio pubblico è rimasto quasi sconosciuto fino a pochi anni fa, perché esisteva soltanto il *Rendiconto generale dell'amministrazione*, prodotto dalla Ragioneria generale dello Stato e sottoposto al Parlamento ogni anno, che registrava gli attivi sostanzialmente a valori storici, ossia al costo di acquisizione, valori che non avevano quindi alcun significato economico.

Si è quindi cercato di produrre uno *Stato patrimoniale delle amministrazioni pubbliche* realizzato a prezzi di mercato, ossia valutato come qualsiasi bilancio impone di fare, e corredato, oltre che da una descrizione di tutti gli attivi e i passivi, da un confronto internazionale con la situazione dei principali paesi che producono uno stato patrimoniale di questo tipo (Francia, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Svezia, Giappone e Canada), da cui risulta il predetto scostamento.

Le entità censite dallo stato patrimoniale delle amministrazioni pubbliche sono quelle appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, agli enti previdenziali e agli altri enti pubblici. Esse sono state valutate a prezzi di mercato o secondo i criteri del SEC 95, cosicché anche dal punto di vista della contabilità europea, diversa da quella civilistica, è possibile oggi disporre di una valutazione. Il conto delle pubbliche amministrazioni, che alla fine dell'estate 2005 sarà corredato da un'analisi ancora più approfondita effettuata dall'Agenzia del demanio, non tanto dei valori quanto dell'inventario fisico delle disponibilità, è servito innanzitutto per finalità di tipo conoscitivo, perché nessuno sapeva con precisione quali fossero e dove fossero i beni pubblici. Tale censimento è servito a fornire delle valutazioni con criteri identici a quelli di altri paesi e a capire quali possano essere le operazioni di ottimizzazione di tale patrimonio, perché le caratteristiche fondamentali del patrimonio sono principalmente due: quella di avere un rendimento basso o addirittura negativo; quella di generare rendite totalmente ingiustificate per quanto riguarda l'amministrazione degli immobili e dei beni demaniali che spesso sconfinano nell'abuso.

È evidente che lo Stato non può vendere tutto, perché all'interno dello stato patrimoniale ci sono attivi più utili e meno utili, per cui si giustifica un'operazione di dismissione, o altri per cui si giustifica semplicemente un'operazione di valorizzazione. Il ministro si è quindi soffermato sui criteri con cui amministrare l'attivo del patrimonio pubblico che sono eminentemente tre. Il primo di questi è rappresentato dal criterio di efficienza: individuare gli attivi che finanziariamente rappresentano un centro di costo, capire perché lo siano ed eventualmente liberarsene. Il secondo è un criterio di fondo della gestione di qualsiasi capitale: la sostenibilità, cioè il fatto che questi attivi, anche se magari oggi rappresentano un centro di costo, possano costituire una fonte di benessere per le generazioni future. Il terzo criterio è quello dell'equità nei confronti dei più svantaggiati; è possibile che un attivo rappresenti un centro di costo, è possibile che questo centro di costo non generi particolare benessere per le generazioni future, ma è tuttavia fondamentale per il benessere di alcuni segmenti di popolazione meno fortunati. "Certamente - ha evidenziato il ministro - se un attivo è un centro di costo, non serve al benessere delle generazioni future e non rappresenta un

particolare esempio di politica per l'equità, allora lo si può vendere a cuor leggero e, anzi, una gestione sana e ragionevole della cosa pubblica impone di vendere tale tipo di attività”.

Alcune delle ipotesi di cessione degli immobili e di attivi fatte negli ultimi anni rispondono proprio alle esigenze sopra evidenziate, così come la cessione degli immobili residenziali degli enti, che non sono un centro di profitto, non generano benessere per le generazioni future e in alcuni casi, anche se non in tutti, vanno a vantaggio delle fasce più fortunate e non di quelle più sfortunate della popolazione, perché fenomeni di rendita connessi alla fruizione di tali immobili, derivanti da affitti sotto i prezzi di mercato o da localizzazioni particolarmente fortunate e così via, fanno di tali beni un caso di scuola di immobili da dismettere. Infatti, quando questo tipo di immobili viene dismesso l'inquilino si accolla tutti i costi di gestione per il solo fatto di averlo comprato, in più ha un incentivo a ristrutturarlo. Questo è un criterio che sta alla base delle dismissioni di immobili residenziali avvenute non soltanto in Italia, ma anche in altri paesi, come la Gran Bretagna.

Per razionalizzare tale segmento di patrimonio pubblico è stata introdotta nel 2001 la legge n. 410, *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”* che, tra l'altro, detta le norme secondo cui vendere tali immobili e prevede la razionalizzazione logistica degli uffici, delle sedi e degli sportelli degli enti previdenziali pubblici.

E' stato quindi ricordato come la citata legge affronti le due dimensioni delle vendite immobiliari sin qui realizzate: della prima fase, che attraverso le operazioni SCIP ha riguardato principalmente il patrimonio residenziale - occorre infatti tenere presente che una cartolarizzazione la si realizza quasi esclusivamente quando esiste un occupante intenzionato in qualche modo a comprare - mentre invece la questione della razionalizzazione logistica degli uffici, delle sedi e degli sportelli è in linea di massima confinata agli usi governativi, di cui il Fondo immobili pubblici ha rappresentato il primo esempio. La ragione per la quale sono state pensate le due operazioni citate, nell'ottica di una maggior efficienza della cosa pubblica, è costituita dal fatto che, cedendo gli immobili residenziali degli enti, si è raggiunto l'obiettivo di non aumentare, o addirittura di ridurre il debito pubblico, razionalizzandone l'uso. Il fatto che gli immobili in uso governativo avessero un affitto equivalente a zero comportava uno sfruttamento meno che efficiente di tali risorse; di contro, gli enti si trovavano a dover sostenere le spese relative alla gestione di tali immobili senza potersi avvantaggiare da una loro eventuale vendita.

Si è inteso dimostrare da parte del ministro i vantaggi che l'erario trarrebbe da tale operazione portando come esempio, il FIP-Fondo immobili pubblici, che, come già ricordato, ha una durata complessiva di quindici anni, ed è stato realizzato con immobili la cui detenzione, per il solo immobilizzo di risorse finanziarie che lo Stato prende a prestito, presenta attualmente (per ipotesi) un costo medio del debito non rimborsato per interessi del 4,8 per cento a cui va aggiunto il costo relativo alla gestione immobiliare, che varia dal 3,5 al 5 per cento. Da tale somma si ottiene il costo totale per la detenzione di tali immobili per lo Stato (comprensivo degli interessi sul capitale e delle manutenzioni) che oscilla tra l'8,3 e il 9,8 per cento, una cifra poco efficiente e giustificabile che, oltretutto, viene pagata dal contribuente. Invece, se si introduce il meccanismo di cessione del bene ad un fondo, il quale lo riaffitta a condizioni ovviamente economiche - persino agevolate, ma che comunque comportano una posta di costo nel bilancio degli enti - si riesce a risparmiare finanziariamente e a recuperare efficienza. Riguardo a questo ultimo punto è stato rilevato come i metri quadrati per persona, per ente, per ufficio o per sede siano molto diversi tra loro, come sempre accade nel settore pubblico; si va da 10 metri quadrati per persona a 35-40 metri quadrati per persona, contro una media del settore privato pari a circa un terzo di questi valori.

Il ministro ha poi ricordato come tali operazioni (come quella relativa agli usi governativi) abbiano avuto identica struttura anche nelle principali aziende private. L'ENEL ha ceduto immobili strumentali per un miliardo e mezzo nel 2003, Telecom Italia per quasi 3 miliardi nel 2000, la Banca Antonveneta per 699 milioni nel 2003 e Generali per 4 miliardi e 600 milioni. Nel caso di Generali però la situazione è diversa perché non sono stati ceduti soltanto immobili strumentali, ma anche immobili che costituivano parte delle riserve tecniche.

L'operazione SCIP 1 ha funzionato senza ritardi, mentre l'operazione SCIP 2 ha subito, fin dall'inizio, un rallentamento. Tale rallentamento ha causato quella ristrutturazione del debito - ben accettata dal mercato - la quale, tra l'altro, ha consentito un rialzo del *rating*. Secondo le valutazioni effettuate dal Ministero, questo lento avvio è stato causato dalla coincidenza di una pluralità di fattori che hanno distorto il processo. Innanzitutto, la questione legata al prezzo, come sapete, è stata oggetto di un'importante modifica legislativa giustificata non tanto dal punto di vista finanziario, quanto da quello sociale e politico. A bloccare tutto il processo è stata l'incertezza legata alla vendita dei beni: non si sapeva cioè se fare riferimento ai prezzi concernenti l'anno della valutazione, o ai prezzi di mercato successivi. Difatti, superato questo scoglio e indennizzato il fondo, la *performance* del fondo SCIP 2 è rapidamente migliorata avvicinandosi agli obiettivi del *business plan*, pur non avendoli ancora raggiunti. Quindi, è stato previsto il rifinanziamento dei

titoli originariamente emessi, caratterizzati da scadenze troppo brevi e non più recuperabili integralmente per il significativo ritardo accumulato in quel periodo.

Riguardo agli *immobili dichiarati di pregio* è stato rilevato che, per quanto concerne la vendita, ad essi non veniva applicato lo sconto normalmente previsto per gli immobili cosiddetti normali. Per motivi che attengono alle ordinarie dinamiche di comportamento degli individui si è giunti molto lentamente alla dichiarazione inerente alle liste di pregio; tra l'altro, verso tale dichiarazione è stato anche fatto ricorso. Senza esitazioni è stato rilevato che si tratta di uno di quei casi di abuso per i quali, se ve ne fosse bisogno, varrebbe la pena di vendere tali immobili una volta di più. Infatti le persone che occupavano immobili di pregio, siti nei centri delle città, hanno fatto di tutto pur di non pagare nemmeno quel prezzo, frutto di precedenti valutazioni ma pieno.

Per quanto concerne infine le emissioni del *Fondo immobili pubblici* è stato rilevato che, nell'insieme, potranno portare ad una razionalizzazione del patrimonio degli enti stessi. In tal caso ci si riferisce non solo ai beni degli enti previdenziali, ma anche al 70 per cento degli immobili facenti capo, ad esempio, alle agenzie fiscali, alle sedi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro ed alle caserme della Guardia di finanza.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino, intervenuta anch'essa nella medesima seduta, si è soffermata in particolare sulla questione degli immobili di pregio, evidenziando come tale vicenda sia stata dibattuta soprattutto alla Camera dove sono state presentate numerose interrogazioni e risoluzioni, volte in primo luogo all'abolizione del concetto di «pregio». E' stato rilevato al riguardo come ciò comporterebbe che tutti gli immobili sarebbero venduti con uno sconto fino al 40,5 per cento, pari al 30 più 15 (e poi si dice che li vendiamo al prezzo del 2001). Inoltre, laddove si dovesse procedere all'abolizione del concetto di «pregio», sarebbe più interessante per i contribuenti italiani ritirare gli immobili dal mercato. Considerato che si dovrebbe indennizzare la SCIP della perdita di introiti, essendo stati gli immobili immessi al valore senza sconti (sia pure con le valutazioni che da più parti sono state indicate come molto moderate o troppo rispondenti ai valori di mercato). Tale soluzione - come sottolineato dal sottosegretario - comportando la necessità di coprire gli ammanchi che si determinerebbero, non è stata ritenuta accettabile. Il presupposto, come ben spiegato dal Ministro dell'economia, è che non si è in presenza di immobili in cui le persone sono entrate sulla base di graduatorie per esigenze particolari o in quanto appartenenti a categorie disagiate ma, come emerge chiaramente nel caso degli immobili di pregio, sono - diciamo così - gli amici degli amici o coloro che sono più vicini

alle capacità e possibilità gestionali degli enti. E' stata invece manifestata la disponibilità a valutare denunce e segnalazioni di erronea individuazione del pregio laddove si lamenti che la fattispecie non sussista. Infine, a differenza di quanto si legge sui giornali, in cui si dichiara che i ricorsi sono tantissimi, e che hanno riguardato 187 immobili, le richieste di sospensiva accolte dai TAR sono piuttosto poche. Pertanto, dovrebbe esservi grande cautela nell'affrontare tale materia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco, rispondendo ai quesiti posti dai commissari ha tenuto peraltro a sottolineare come la gestione ideale o ottimale del patrimonio pubblico che si è accumulato per stratificazione negli anni, e che equivale a circa il 137 per cento del PIL, sia un processo che richiederà un periodo lungo, forse trentennale. Inoltre quando si parla di ottimizzazione non si intende dismissione a tutti i costi, ma abolizione delle rendite, delle sacche di inefficienza. Proprio perché la rimessa a reddito e ad efficienza di tale patrimonio è un processo immenso dal punto di vista quantitativo, deve essere guidata da criteri puntuali.

E' stato altresì evidenziato come la logica che presiede alla alienazione di tale patrimonio pubblico non è quella secondo cui esso debba essere venduto se vi è un rendimento negativo e tenuto se, viceversa, il rendimento è positivo, ma che esistono tre criteri sulla base dei quali si è proceduto ad una valutazione di tale operazione. Il primo è il criterio finanziario inerente alla valutazione se tenere un determinato bene costi più di alienarlo. Ad esempio, il fatto che una gestione immobiliare sia al 2 per cento è un ottimo motivo per cederla dato che si riduce il debito che, a parità di durata, costa il 5 per cento. È un problema di costo del mantenimento dell'attività rispetto alla riduzione del debito. Il secondo criterio è quello della sostenibilità, cioè la capacità di produrre reddito per le generazioni future, come per le università, gli ospedali ed altro. Il terzo è quello dell'equità, cioè il benessere di fasce di popolazione particolarmente bisognose. Vi sono quindi un criterio sociale, uno intertemporale ed uno finanziario. E' chiaro che tali criteri possono essere «pesati» diversamente a livello di scelte politiche. Vi sono impostazioni per cui l'equità pesa più dell'efficienza o viceversa, od ancora momenti in cui il debito pubblico è preminente e, in una considerazione generale della finanza pubblica, il criterio finanziario pesa più degli altri due (come direbbe un economista, dipenderebbe dal tasso di sconto, cioè quanto pesa il benessere futuro rispetto a quello attuale). Tale procedura di dismissione deve essere quindi considerata nel quadro complessivo della finanza pubblica, non dell'equilibrio del singolo ente ma, quantomeno dal punto di vista del Ministero dell'economia e delle finanze, della finanza pubblica, che è composta di debito, di *deficit*, di crescita attuale e futura e, infine, di logica delle gestioni previdenziali. Si è detto più volte che gli immobili sono a garanzia delle prestazioni. Tralasciando il caso dell'INAIL,

che ha effettivamente una gestione di tipo assicurativo, negli altri enti vi sono sistemi a ripartizione dove la garanzia è interamente pubblica.

Per quanto riguarda l'impossibilità di gestire il patrimonio, lo stesso fatto che si è posta la necessità di realizzare tre anni fa lo stato patrimoniale in cui sono riportate le proprietà pubbliche, e che allo stato attuale non sia possibile realizzare analogo inventario per i beni italiani detenuti all'estero (non mi riferisco alle ambasciate, ma alla miriade di beni che per lasciti, acquisti ed assi di vario tipo deteniamo all'estero) che di anno in anno viene aggiornato e raffinato, rende evidente non l'impossibilità ma l'estrema difficoltà per lo Stato di gestire il patrimonio. Non si intende affermare in tal modo che tutto quanto realizza il pubblico è fatto male e, viceversa, tutto ciò che compie il privato è fatto bene. Occorre quindi ammettere che, considerata la complessità delle società moderne, con una tendenza evidente a godere e generare rendite, decentrare la proprietà e la gestione dei beni è positivo.

Per quanto riguarda i beni strumentali, è stato ricordato, innanzitutto, che vi è un diritto di prelazione a favore dello Stato, affinché li possa eventualmente riacquistare. Quindi, nel caso in cui vi fosse nuovamente un periodo di bassa crescita, potrebbe convenire procedere in tale modo. Per ciò che concerne il concetto di pregio, è stato rilevato come con la questione dello sconto, non ci si è posti un problema di prezzo quanto un problema di tutela dei più deboli. Per tale motivo, si è ritenuto che chi affitta un appartamento di 250 metri quadrati probabilmente ha maggiori disponibilità economiche di chi affitta un appartamento di 50 metri quadrati. Quindi, il tipo di interessi che si è cercato di contemperare con la specifica nozione di pregio è che chi si trova in una abitazione molto grande, ad esempio, in un grande centro cittadino, a parità di immobile, probabilmente deve essere tutelato meno di chi abita in un appartamento di grandezza inferiore.

Per quanto concerne le sedi strumentali, è stato ribadito che il discorso deve essere formulato in un'ottica generale di debito e di *deficit*, ma anche di gestione delle entità di tipo economico. Se tutte le principali società private, comprese le assicurazioni, hanno alienato a fondi specializzati il loro patrimonio immobiliare di tipo sia strumentale sia non strumentale ci sarà un motivo, evidentemente. Quando ci si riferisce alla legittimità o meno della vendita di questi beni in capo agli enti si potrà discutere sul grado di autonomia di questi ultimi, ma sicuramente il corrispettivo resta all'ente.

Tale modo di operare è determinato dal fatto che il settore pubblico è consolidato ai fini del bilancio (a prescindere dai parametri di Maastricht). Pertanto, effettuare tale operazione significa

un'entrata ai fini del consolidato delle pubbliche amministrazioni. In nessun caso, però, è previsto l'esproprio di questo tipo di fondi.

Per quanto concerne invece la parte residua del patrimonio pubblico da dismettere e valorizzare è praticamente impossibile fare delle previsioni per l'ovvio motivo che tale processo di ottimizzazione è lungo; può essere che passi attraverso questi attivi, attraverso i crediti o attraverso le privatizzazioni. Tuttavia, quando tutti i paesi simili all'Italia hanno passivi di bilancio nell'ordine del 50, 60 o 70 per cento del PIL e noi lo abbiamo al 140 per cento, una domanda, ovviamente, ce la dobbiamo porre. Ricorrendo ai tre criteri poc'anzi ricordati, cioè finanziario, di sostenibilità, nel senso dell'efficienza, e di equità, è chiaro che un debito così alto deve essere ridotto il più possibile e a ritmi rapidi, avendo ben chiaro che il rapporto tra debito e PIL si riduce, innanzitutto, con la crescita del PIL e con gli avanzi primari, rispetto ai quali tali misure di dismissione sono complementari. Nessun paese che abbia ridotto di molto il proprio debito pubblico, ad esempio, dimezzandolo, lo ha ridotto alienando o dismettendo, ma lo ha fatto attraverso la crescita e generando avanzi di bilancio. La strada primaria è questa.

Infine è stato ribadito che quanto si realizza dalla vendita dei beni strumentali entra a far parte dei bilanci degli enti. Tuttavia, siccome l'aggregato delle pubbliche amministrazioni - o *general government*, come è definito nel manuale SEC - è costituito *inter alia* da questi enti, se essi dismettono un attivo e introitano una somma quest'ultima risulta un introito delle pubbliche amministrazioni nel loro complesso, anche se resta all'ente in forma fruttifera.

c) Un caso specifico: la gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdap

In ordine alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, nel corso dell'indagine è stato audito nelle giornate del 2 e 16 febbraio 2005 il professor Guglielmo Tamburini, presidente dell'Associazione dell'industria immobiliare (Assoimmobiliare), che ha espresso la posizione dell'Associazione sulle attività immobiliari degli enti previdenziali ed in particolare sulla gestione del patrimonio dell'INPDAP.

Nell'illustrare la posizione dell'Associazione rispetto al tema oggetto dell'indagine, il Presidente Tamburini ha inteso iniziare ricordando il quadro normativo di riferimento che, per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici, è stato concepito con il Decreto legislativo n. 104 del 1996 "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335", che prefigurava una razionalizzazione complessiva delle gestioni del patrimonio immobiliare distinguendo fra quello strumentale, per il quale era prevista una razionalizzazione, con

accorpamento delle sedi, e quello a reddito, per il quale erano previsti, dopo una necessaria fase iniziale di ricognizione, appositi piani di valorizzazione tesi a definire specifiche modalità gestionali per i diversi lotti individuati. Nondimeno è stato osservato come rispetto a questa impostazione programmatica le esigenze di finanza pubblica abbiano successivamente determinato il prevalere delle ragioni dell'emergenza (così come espresso dal professor Tamburini nella sua relazione riportata in allegato al resoconto della seduta), con l'avvio di programmi di vendita che hanno riguardato sostanzialmente tutto il patrimonio immobiliare a reddito degli enti previdenziali pubblici.

Rispetto allo scenario sopra delineato, sono stati evidenziati dal professor Tamburini essenzialmente due punti di criticità. Anzitutto, il fatto che dette operazioni siano state dominate dalla visione prettamente finanziaria degli *arranger* (ovvero le banche consulenti per la strutturazione delle attività), senza un adeguato coinvolgimento delle imprese operanti nel settore dell'industria immobiliare, profonde conoscitrici degli immobili oggetto delle operazioni *de quibus*. In secondo luogo, particolare disappunto è stato manifestato in merito alla diffusione presso l'opinione pubblica dell'idea che l'affidamento a società specializzate del servizio integrato di gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP si sia rivelato, in definitiva, se non un "fallimento almeno una profonda delusione".

Ad avviso del professor Tamburini, peraltro, tali criticità eventualmente vanno circoscritte al periodo 1996-2002 in cui vi era un problema di impostazione contrattuale che riconosceva alle imprese mandatarie una sorta di delega in bianco. Dopo il 2002, infatti, la situazione è cambiata notevolmente, con responsabilizzazione delle stesse imprese che devono riconoscere all'Istituto comunque un minimo garantito (dai dati riferiti, nel 2003 a fronte di un ricavo minimo certo di 90,5 milioni di euro attesi al 30 giugno, l'azione dei gestori ha portato ad un ricavo effettivo di 118,00 milioni di euro). Tuttavia, come è stato riferito, a giudizio dell'INPDAP anche il nuovo modello gestionale non sarebbe stato ritenuto adeguato alle esigenze dell'ente, per cui la decisione di internalizzare la gestione, decisione che, secondo il Presidente dell'Associazione dell'Industria Immobiliare, potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'immagine e sulla fiducia riposta nelle imprese operanti nel settore.

In ordine alle problematiche emerse nel corso dell'audizione del professor Tamburini, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno, al fine di garantire il massimo della trasparenza ed acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare la vicenda in corso, ascoltare anche il presidente e il direttore generale dell'INPDAP.

In particolare, il Presidente, ingegnere Staderini, nel corso della seduta del 23 febbraio 2005, ha tenuto a precisare come, a seguito delle disfunzioni riscontrate nell'attività di gestione esterna, in ogni caso, l'istituto non abbia interrotto il contratto di gestione ma abbia semplicemente formalizzato alla chiusura, senza rinnovarlo, un accordo che prevedeva la restituzione dei dati e della documentazione nonché la riappropriazione in capo all'istituto della gestione diretta del patrimonio immobiliare.

Per quanto attiene il primo aspetto, il Presidente Staderini ha evidenziato il problema della banca dati, strumento indispensabile per la gestione del patrimonio immobiliare, che tali società avrebbero dovuto mettere a disposizione dell'istituto, di mese in mese, durante il periodo della convenzione. Questo non è stato possibile e non, come più volte sottolineato dall'ingegnere Staderini, per una incapacità dell'istituto a leggere i dati ivi contenuti.

In ordine al secondo aspetto, ossia la scelta di una gestione diretta del patrimonio, i motivi relativi sono da ricercare, oltre che nei risultati non pienamente soddisfacenti del precedente sistema esterno di gestione, essenzialmente nella circostanza che, nel corso di tale rapporto, è intervenuta la seconda operazione di cartolarizzazione, caratterizzata da un impianto economico-finanziario, cristallizzato nel contratto SCIP / Inpdap, sensibilmente mutato rispetto alla precedente analoga operazione. In base a tale ultimo contratto, infatti, l'Inpdap è tenuto a versare alla suddetta società una somma pari all'85% degli importi canone bollettati. Tali rilevanti oneri in capo all'istituto rendevano non ulteriormente sostenibile il peculiare meccanismo di commisurazione del corrispettivo d'appalto dei gestori (pari a circa il 30% delle somme riscosse nei confronti dei conduttori) e quindi si è proceduto alla internalizzazione dell'attività

Per completezza informativa, si ritiene utile descrivere di seguito le principali caratteristiche del modello di gestione diretta avviato dall'istituto:

- 1) riscossione dei canoni e degli oneri accessori attraverso l'Agenzia delle entrate che, ai sensi dell'art.1 del D.M. del 21 maggio 2003, sulla base di apposite convenzioni, può riscuotere entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti pubblici, tramite MOD. F24 e secondo le modalità stabilite dal Decreto legislativo n. 241/97, con conseguenti positivi effetti sulla rendicontazione del bollettato alla Tesoreria dello Stato presso la quale sono accesi i conti della SCIP s.r.l.;
- 2) affidamento alla Agenzia delle entrate della riacquisizione delle banche dati dai gestori e riallineamento del sistema informativo dell'istituto al fine di garantire la sicurezza della banca dati e la piena funzionalità degli scambi con l'Agenzia;

- 3) designazione di amministratori di condominio in conformità al punto J) dell'Allegato 4 al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 21 settembre 2002 nonché all'art. 5.6 del contratto di gestione SCIP/Inpdap, attraverso una Convenzione quadro con l'Ordine Nazionale dei Geometri, onde poter fruire della duplice qualificazione professionale indispensabile ad assicurare una serie di prestazioni nella prospettiva della dismissione dei fabbricati;
- 4) realizzazione di "condomini di gestione" ovvero autogestione per i servizi comuni ai fabbricati su base convenzionale, attraverso convenzioni con le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative degli inquilini, in linea con quanto praticato in materia di edilizia residenziale pubblica.

E' stato inoltre rilevato che, sul piano delle economie di gestione, tenuto conto che il passaggio alla gestione diretta è intervenuto nel maggio per la gestione tecnica e nell' agosto 2004 per la bollettazione, l'avvenuta approvazione del nuovo Piano dei conti dell'Istituto non rende del tutto comparabili le attuali voci di spesa relative alla gestione del patrimonio immobiliare rispetto ai capitoli di bilancio utilizzati in regime di gestione esternalizzata. Peraltro, la quantificazione della complessiva economia di gestione derivante dalla presa in carico della gestione diretta è resa fino ad ora ancor più difficile, da un lato, dalla continua variazione in diminuzione della consistenza del patrimonio immobiliare conseguente alle attività di dismissione e, dall'altro, dall'impianto contrattuale che prevedeva:

- la corresponsione al gestore dell'importo minimo di manutenzione correttiva all'interno della percentuale di corrispettivo forfettario;
- l'anticipazione in capo al gestore della spesa relativa agli oneri accessori.

E' stato inoltre evidenziato che l'avvio della gestione diretta ha comportato per l'Istituto il venir meno della spesa relativa al compenso gestionale puro ricavato estraendo dalla percentuale di corrispettivo l'importo minimo di manutenzione correttiva individuato in contratto.

Pertanto, posto che l'importo corrisposto complessivamente per il biennio a tutti i gestori risulta pari a 71.462.497 euro e che in tale biennio la soglia minima di manutenzione correttiva contrattualmente assicurata dalle società mandatarie è pari a 29.675.483, è ragionevole quantificare – come è stato sostenuto - le economie di gestione derivanti dalla presa in carico della gestione diretta su un biennio almeno in Euro 41.787.014 e annualmente almeno in Euro 20.843.507.

E' stata altresì messa in evidenza una positiva reazione dell'inquilinato rispetto alla scelta di internalizzazione della gestione immobiliare.

LA GESTIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA PARTE DEGLI ENTI PRIVATIZZATI

Nella seduta del 15 marzo 2005, la Commissione ha proceduto all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (ADEPP), per i quali l'architetto Paola Muratorio, componente del direttivo dell'associazione, nonché presidente della Cassa ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), ha svolto un intervento di sintesi.

La dottoressa Muratorio ha preliminarmente sottolineato come il tema della dismissione del patrimonio immobiliare sia stato affrontato solo marginalmente dall'ADEPP, perché la tipicità delle singole casse di previdenza è molto specifica e variegata al suo interno. Esistono, infatti, enti che hanno un patrimonio immobiliare ed enti che non lo hanno affatto; enti che hanno iniziato un processo di dismissione del proprio patrimonio ed enti che sono in fase di accumulo.

L'intervento dell'ADEPP si è quindi incentrato prevalentemente su alcuni punti:

- l'utilità e l'importanza del patrimonio immobiliare;
- le relative modalità di gestione;
- il processo di dismissione.

In linea generale, premesso che il legislatore ha escluso le casse privatizzate dai procedimenti di cartolarizzazione, attraverso la legge n. 351 del 2001, si è tenuto a sottolineare come vi siano enti che hanno iniziato la dismissione del proprio patrimonio anche in forma consistente, ed esistono, viceversa, altri enti che hanno una disponibilità finanziaria sufficiente per inserire nella loro *asset allocation* ulteriore patrimonio immobiliare. La dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti privatizzati avviene tra l'altro in forme del tutto diverse da quelle previste per il patrimonio pubblico. Alcuni enti di previdenza privatizzati hanno peraltro acquisito immobili delle società veicolo create per velocizzare la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Per quanto concerne l'utilità dell'investimento immobiliare per gli enti privatizzati, è stato sottolineato come qualunque tipo di investimento che presupponga l'individuazione di una *asset*

allocation strategica per garantire una redditività costante nel tempo deve prevedere una quota parte destinata ad immobili sia direttamente, sia attraverso fondi immobiliari. Le percentuali di investimento immobiliare variano ovviamente da ente a ente; da parte sua l'ADEPP non identifica la quota ottimale di investimento immobiliare, anche perché esistono casse previdenziali molto datate che hanno ereditato un rilevante patrimonio immobiliare dalle precedenti gestioni.

L'utilità del patrimonio immobiliare rappresenta una componente fondamentale di una *asset allocation* strategica per gli investimenti di patrimoni che hanno un valore sempre crescente. Attualmente molte casse sono in fase di accumulo, quindi esistono grandi disponibilità, rilevanti per la dimensione degli enti. E' quindi necessario rendere il più possibile efficienti gli avanzi di esercizio derivanti da tali forme di investimento, che spesso costituiscono anche il 10 per cento del patrimonio. Il patrimonio immobiliare rappresenta, infatti, una delle possibilità di diversificazione del rischio e ha dato finora buoni risultati dal punto di vista della redditività finanziaria dei cespiti.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, è stato ricordato come gli enti previdenziali privatizzati, diversamente da quanto previsto per gli enti pubblici, sono soggetti ad una tassazione piena. Sono infatti soggetti all'IRES al 33 per cento, all'ICI e, addirittura, ad una tassazione più pesante di quella a cui sottostanno i fondi immobiliari, che non sono finalizzati a garantire una previdenza di primo pilastro. Questo sembra essere il problema più rilevante degli enti privatizzati nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Il secondo dato rilevante è rappresentato dal fatto che quando vengono acquisiti nuovi immobili vi è l'obbligo di corrispondere l'IVA, che peraltro non può essere detratta trattandosi di utenti finali. Tali oneri ovviamente incidono in modo negativo sulla redditività del patrimonio immobiliare delle casse private perché decurta di un terzo il relativo rendimento. I dati di redditività medi di tale patrimonio sono intorno al 4,5 per cento.

E' stato inoltre rilevato come la gestione degli immobili avvenga in prevalenza attraverso strutture interne, contrariamente a quanto si verifica per la parte mobiliare, per la quale esiste la possibilità di utilizzare gestioni esterne. Esistono casse previdenziali che hanno una forte componente di immobili destinati ad uso residenziale, mentre altre, come ad esempio l'INARCASSA, hanno una componente estremamente bassa destinata ad uso abitativo. Ovviamente per una corretta *asset allocation* le destinazioni d'uso dovrebbero essere il più possibile composite per ridurre i rischi. Infine, è stato sottolineato come tutte le casse privatizzate si siano dotate negli ultimi anni di strutture maggiormente efficienti nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.

In risposta ai quesiti posti dai commissari, la dott.ssa Muratorio ha fatto riferimento alla situazione di INARCASSA, essendone il vicepresidente, rilevando che l'ente al quale appartiene, ad esempio, ha acquisito patrimonio dismesso dal settore pubblico per circa 110 milioni di euro, che è stato successivamente riqualificato attraverso interventi di manutenzione e ristrutturazione.

E' stato poi sottolineato come la durata dell'investimento immobiliare dipenda dalla sua tipologia. Nel *benchmark* immobiliare vengono considerate varie componenti; tra quelle salienti vi è la localizzazione dell'immobile. E' chiaro che un immobile di particolare pregio è un investimento di durata praticamente illimitata perché vi sarà sempre un mercato che chiederà l'immobile per la pregevolezza della sua collocazione. Viceversa, altri immobili collocati in periferia hanno una durata come investimento di circa 40 anni. Gli enti che in questi ultimi anni hanno investito nel settore immobiliare hanno concentrato i propri investimenti in patrimoni immobiliari di pregio.

E' ovvio che quando si operano delle dismissioni si distinguono gli immobili che hanno una vita residua già predeterminata da quelli che devono essere mantenuti in patrimonio per la loro pregevolezza. Nel caso di un immobile di maggior pregio, si può anche accettare una redditività minore.

Alla domanda se sia utile, al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e per non subire effetti negativi nella gestione, predisporre una gestione separata, ad esempio attraverso una società a capitale misto, in modo da distinguere la gestione del patrimonio immobiliare da quella dell'istituto, è stato risposto che quasi tutti gli enti privatizzati utilizzano una gestione diretta per quanto riguarda il patrimonio immobiliare ma, a differenza di una società di gestione, non possono detrarre l'IVA, né dedurre gli investimenti.

E' stato inoltre sottolineato come la manutenzione degli immobili sia fondamentale per far rendere adeguatamente il patrimonio immobiliare: non si può seguire l'esempio del patrimonio immobiliare pubblico, che in passato è stato privato di qualsiasi intervento di manutenzione.

Alla domanda se vi sia una differenza di rendimento tra patrimonio residenziale e non residenziale è stato risposto che il rendimento del patrimonio residenziale è molto più basso; tenuto anche conto della previsione di canoni agevolati in favore di determinati soggetti.

E' stata poi sottolineata l'utilità di avere nel portafoglio dei singoli enti una componente rilevante di investimento immobiliare, essendo quest'ultima scorrelata dall'investimento mobiliare. La mancata correlazione è una delle garanzie di rendimento costante di un patrimonio. Se vi è un'eccessiva correlazione tra gli investimenti o tutti vanno bene o tutti vanno male. Tra il 2000 ed il 2001, quando vi è stato un crollo dei corsi azionari, gli immobili hanno immediatamente acquisito valore;

se gli enti avessero concentrato gli investimenti in azioni o in obbligazioni, il cui tasso di rendimento si è notevolmente ridotto in questi ultimi periodi, la redditività dei rispettivi patrimoni sarebbe stata molto limitata.

E' stata poi citata un'analisi per conoscere la componente del patrimonio immobiliare nell'ambito dei portafogli degli enti di previdenza di paesi stranieri. Negli Stati Uniti praticamente la componente immobiliare non esiste, ma il concetto di immobile in quel paese è molto diverso in quanto viene considerato un bene fungibile. Non esiste la tradizione dell'investimento di tipo immobiliare e la componente immobiliare consiste essenzialmente in fondi di natura immobiliare. Nell'ambito europeo vi sono molte differenziazioni: paesi storici come la Francia e la Gran Bretagna hanno enti con componenti immobiliari all'interno dei loro portafogli che variano dal 10 al 20 per cento.

Alla domanda se l'investimento immobiliare da parte degli enti oltre una certa soglia possa determinare diseconomie tali per cui l'utilità possa risultarne «mitigata», è stato risposto che il patrimonio immobiliare rappresenta senz'altro una componente assai importante nel momento in cui si dovesse realizzare. È una componente rilevante soprattutto se il patrimonio è adeguatamente investito. Se gli immobili sono di pregio, questi possono rappresentare un «salvadanaio» importante per le casse degli enti, soprattutto per quelle che non hanno necessità immediate di erogazione di prestazioni.

E' stato poi chiesto se esiste, ed in quale misura, un equilibrio tra gli investimenti di natura immobiliare e quelli di natura mobiliare di tipo consolidato all'interno dei singoli enti, oppure se si riscontrino importanti differenze fra un ente ed un altro. A tale riguardo, è stato sottolineato come non esista tale equilibrio, perché tutto dipende dai flussi che ci si attende dalla gestione del proprio patrimonio. Se si necessita di molti flussi, si investirà in ambiti che assicureranno un rendimento assai importante anno per anno; se si ha una capacità di accumulo, il rapporto immobiliare-mobiliare può essere differente e quindi si può arrivare a preferire investimenti di minor durata, ma con una maggiore redditività.

Negli interventi svolti successivamente da altri rappresentanti dell'ADEPP si è potuta ulteriormente constatare una certa eterogeneità presente nelle modalità gestionali dei patrimoni immobiliari dei singoli enti. Si evidenzia in particolare la scelta di esternalizzazione operata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri commercialisti (CNPR) la quale, così come riferito dal suo Vicepresidente, Paolo Saltarelli, ha inteso procedere alla costituzione di

una apposita società immobiliare, interamente controllata dall'ente, alla quale, con contratto di "Global services", è stata affidata la gestione dell'intero patrimonio immobiliare della Cassa stessa.

Da parte del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), Emilio Croce, è stato evidenziato come tutte le operazioni di dismissione dell'Ente - direttamente gestite dallo stesso senza alcuna intermediazione esterna - siano state espletate sulla base di accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini al fine di agevolare l'acquisto delle unità immobiliari da parte degli inquilini locatari. E' stata altresì evidenziata quella che è stata ritenuta una criticità presente nell'attuale sistema fiscale, che penalizzerebbe la gestione diretta, incentivando i fondi immobiliari che prevedono un livello di tassazione ritenuta sostenibile nonché il recupero delle spese.

Un elemento rilevato dal Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, Antonio Pastore, è come, nel caso delle Casse privatizzate, la gestione dei beni immobili vada vista in un'ottica di costruzione di una *asset allocation* del patrimonio globale, e come ad una tale esigenza siano connesse politiche di investimento immobiliare che privilegiano la dismissione di immobili ritenuti non più utili in termini di redditività e l'acquisizione di immobili che possano invece fornire una redditività più alta.

Peraltro, al fine di poter avere un quadro esauriente della situazione, si è proceduto ad allegare al resoconto stenografico della seduta in oggetto la documentazione relativa alla detenzione e gestione del patrimonio immobiliare, trasmessa da ogni singola Cassa anche successivamente allo svolgimento dell'audizione, sulla base di una espressa richiesta in tal senso formulata dalla Commissione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha permesso di approfondire le problematiche sottese alla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici e privati, consentendo, da un lato, di operare una ricognizione relativamente alla consistenza ed alla gestione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli Istituti di previdenza pubblici e privati e, dall'altro, di verificare lo stato di attuazione del processo di dismissione di tali beni.

E' stata innanzitutto accertata l'elevata consistenza dei patrimoni immobiliari di proprietà degli Enti pubblici, alla quale è corrisposta nel corso degli anni una inefficiente politica di gestione. Molti degli immobili degli Istituti di previdenza pubblici sono infatti risultati occupati *sine titulo*,

molti altri locati a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato; la quasi totalità degli immobili è risultata inoltre priva di adeguata manutenzione.

Sulla base dei dati acquisiti nel corso delle audizioni svolte, è emerso che in molti casi i costi di gestione di tale patrimonio da parte degli Enti pubblici erano superiori alla redditività dello stesso ed in molti altri comunque la redditività di tali beni immobili si presentava inadeguata rispetto al valore degli stessi ed al rendimento auspicato.

Per quanto concerne le operazioni di cartolarizzazione, avviate con la legge n. 410 del 2001, attraverso le operazioni SCIP 1 e SCIP 2, la Commissione ha potuto verificare sia l'andamento di tali dismissioni, sia le conseguenze ad esse connesse sugli stati patrimoniali dei singoli Enti. In particolare, per quanto riguarda la SCIP 1 è stato accertato che gli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione sono stati quasi interamente venduti con conseguente trasferimento agli Enti proprietari di significative disponibilità liquide; mentre, per quanto concerne la SCIP 2, che ha riguardato oltre agli immobili degli Enti pubblici anche immobili di proprietà dello Stato, è stato accertato che l'operazione, ancora in corso, ha subito dei rallentamenti rispetto ai tempi previsti dal *business plan*, ed ha portato alla vendita di circa 18.200 unità immobiliari su 62.900 circa.

Sull'intera materia dell'alienazione del patrimonio immobiliare alloggiativo pubblico, la Commissione ha espresso le proprie perplessità, in particolare, per la generale mancanza di chiarezza sia sulle procedure, sia sui costi dell'operazione stessa. Il che ha fatto ravvisare alla Commissione la concreta possibilità di un insuccesso dell'operazione.

Altra questione oggetto di analisi approfondita da parte della Commissione è stata quella relativa alla dismissione coattiva degli immobili cd. strumentali degli Enti previdenziali pubblici. Su tale problematica si è infatti quasi interamente incentrato il dibattito svoltosi sia con i rappresentanti dei più importanti Istituti di previdenza pubblici, sia con i Presidenti dei Comitati di indirizzo e vigilanza (CIV). Da parte dei primi sono state espresse forti preoccupazioni in merito alla necessità di trasferire gli immobili, sedi strumentali degli Enti, al Fondo immobili pubblici (FIP), appositamente costituito a tale scopo, con conseguente accredito delle somme ricavate dalla vendita a prezzi di mercato ai singoli Enti e successiva locazione dei medesimi immobili con contratto novennale rinnovabile, secondo determinate modalità, agli Enti stessi, volendosi in tal modo rendere l'operazione neutrale per gli Enti ai fini dei costi. I presidenti degli Enti pubblici hanno manifestato seri dubbi in merito all'affermazione di un neutrale effetto dell'operazione sui bilanci degli Istituti, esprimendo altresì forti perplessità riguardo agli eventuali rischi derivanti da tale operazione per l'equilibrio economico degli Enti.

I presidenti dei CIV hanno da parte loro espresso forti perplessità in merito alla legittimità dell'operazione di dismissione, sia per quanto attiene alla sua applicabilità agli immobili ad uso cd.

strumentale, sia in quanto gli effetti di tale scelta sembrerebbero ledere il principio di autonomia degli Enti previdenziali, garantito dalla legge.

Nel corso della audizioni dei rappresentanti di Governo, il Ministro per l'economia e le finanze, prof. Siniscalco, e il sottosegretario al medesimo dicastero, on. Armosino, hanno innanzitutto tenuto ad evidenziare che, nelle intenzioni del Governo, l'obiettivo connesso alle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico è quello di contribuire alla progressiva riduzione del debito pubblico, attraverso l'ottimizzazione della spesa pubblica e la razionalizzazione della gestione del patrimonio dello Stato.

In particolare, è stato sottolineato come il costo per la detenzione degli immobili pubblici sia piuttosto elevato e quindi tale da non risultare conveniente per la pubblica amministrazione. Infatti, l'onere medio annuo sostenuto dalla pubblica amministrazione per detenere la proprietà di un immobile ad uso strumentale è stato quantificato tra il 9 ed il 10 per cento del relativo valore di mercato, con la precisazione che tale valore è solo marginalmente inferiore per gli enti previdenziali. Da tali ragioni deriva la necessità di un ripensamento delle modalità d'uso e di gestione degli immobili pubblici, con una conseguente maggiore convenienza per lo Stato, a procedere alla cessione degli stessi e alla successiva assunzione in locazione. A ciò si aggiunga la scarsa redditività degli immobili detenuti per investimento e locati a terzi e le consistenti spese di gestione e manutenzione sostenute per gli stessi, che sembrano rendere poco proficuo il mantenimento della proprietà di tali beni.

La dismissione degli immobili cd. strumentali, peraltro, è anche connessa alla necessità di razionalizzazione delle sedi degli enti, soprattutto di quelle decentrate, al fine di procedere, ove opportuno, ad un loro accorpamento per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Si è inteso quindi affermare: la piena legittimità della procedura di trasferimento dei beni immobili cd. strumentali con i meccanismi previsti dalla legge n. 410 del 2001, rispetto alla quale i rappresentanti degli Enti avevano sollevato forti perplessità; gli immediati effetti positivi di cassa sul bilancio degli enti derivanti dal trasferimento della proprietà dei beni al FIP e al conseguente trasferimento del prezzo di mercato quale posta attiva nel bilancio degli Enti; ed, infine la garanzia circa il pacifico godimento nel tempo del bene locato, nonché riguardo l'onere ad esso connesso, tenuto conto che i relativi canoni devono essere tali da non comportare alcun aggravio finanziario per l'ente. Nel caso in cui ciò si verificasse l'eventuale eccedenza sarebbe in ogni caso a carico dello Stato. Infine, è stato ricordato come esista per gli immobili cd. strumentali un diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di vendita da parte del FIP.

Sull'operazione di dismissione obbligatoria degli immobili strumentali di proprietà degli Enti previdenziali pubblici sono stati comunque evidenziati dalla Commissione dubbi sia sotto il

profilo del metodo che su quello del merito. Condividendo le osservazioni da subito formulate dai Presidenti dei maggiori Enti e quelle avanzate dai Presidenti dei CIV, la Commissione ha tenuto ad evidenziare tutte le proprie perplessità sull'operazione della dismissione obbligatoria delle sedi strumentali, che andrebbe a ledere l'autonomia degli Enti, ne produrrebbe grave instabilità, in alcuni casi compromettendone le stesse riserve tecniche contemplate dalla legge a tutela degli equilibri finanziari futuri, rischiando di pregiudicarne le prospettive sul più generale piano funzionale (si consideri al riguardo il caso INAIL).

Per quanto concerne invece la questione degli immobili dichiarati di pregio, la Commissione ha condiviso la contrarietà del Governo ad un'eventuale abolizione di tale concetto, che comporterebbe una vendita sotto costo di tutti gli immobili dichiarati tali, con un danno non solo per l'erario ma per l'intera platea dei contribuenti, dovendosi in tal caso indennizzare la SCIP della perdita di introiti. Si è voluto anche sottolineare come si tratti di immobili ai quali i locatari hanno avuto accesso non certo sulla base di graduatorie per esigenze particolari o perché appartenenti a categorie particolarmente disagiate.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare da parte dell'INPDAP, i dati emersi nel corso dell'indagine hanno riproposto quella che sembra essere una situazione di particolare criticità per l'ente in questione, rappresentata da una certa arretratezza tecnologica nella messa a disposizione di una adeguata banca dati per il monitoraggio e la classificazione del patrimonio immobiliare, ancorché la messa a punto di un tale strumento fosse prevista nel contratto di convenzione 2002-2004 stipulato tra l'INPDAP e le società affidatarie della gestione del suo patrimonio immobiliare. Tale situazione - pur prescindendo da ogni considerazione relativamente al contenzioso giudiziario attualmente in corso tra i due soggetti - rappresenta a giudizio della Commissione un elemento al quale l'Istituto dovrà porre nell'immediato futuro particolare attenzione, anche al fine di garantire "l'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti", aspetto su cui la Commissione, ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha un dovere di vigilanza e controllo.

Relativamente agli enti privatizzati, permanendo una certa eterogeneità quantitativa e, in una certa misura, anche qualitativa nella situazione degli immobili detenuti dalle singole Casse, gli elementi conoscitivi acquisiti sembrano fare emergere un certo cambiamento di mentalità nelle modalità gestionali, attraverso una maggiore presa d'atto della necessità di passare da una gestione "statica" del bene detenuto ad una gestione finalizzata ad incrementare il valore del patrimonio immobiliare nel suo complesso, e ciò anche in relazione alle esigenze dettate dalle proiezioni attuariali che prefigurano una realtà in cui, in linea generale, le sole contribuzioni degli iscritti non saranno più sufficienti a pagare le prestazioni previdenziali. Risulta quindi evidente, nonché

auspicabile, che gli enti privatizzati attuino, nell'ambito di programmi di dismissione, una responsabile politica di selezione degli immobili, alienando quelli scarsamente redditizi o addirittura "passivi" e valorizzando nel contempo quelli a più elevata redditività. Peraltro, vista l'importanza di una corretta politica di investimento immobiliare, risulta evidente la necessità che le Casse dispongano di adeguate competenze specialistiche. Ove tali competenze dovessero mancare all'interno della struttura organizzativa degli Enti privatizzati, si renderà necessario esternalizzare la gestione del patrimonio immobiliare ad organismi di riconosciuta professionalità, almeno fino a quando le competenze necessarie non si maturino all'interno delle strutture delle Casse.

Da sottolineare la circostanza per cui gli Enti privatizzati considerano il patrimonio immobiliare quale elemento caratteristico, tra gli altri, di un'ottimale politica di *asset allocation* del proprio portafoglio, sino al punto da indirizzare le proprie propensioni di acquisto verso gli stessi beni patrimoniali dismessi dagli Enti previdenziali pubblici e dallo Stato.

La Commissione riterrebbe auspicabile che la gestione degli immobili sia da parte degli Enti pubblici, sia da parte delle Casse privatizzate sia separata rispetto alla gestione previdenziale ed assistenziale degli Istituti e sia affidata ad una società di gestione appositamente costituita con capitale prevalente dei singoli Enti, affinché la gestione produca utili e non perdite.

Nel lavoro sin qui svolto la Commissione non ha inteso dare una valutazione di merito politico circa l'opportunità o meno del processo di cartolarizzazione, peraltro già avviata con il decreto-legge n. 351 del 2001, e per quanto riguarda la dismissione degli immobili strumentali. Ciò sarebbe stato del tutto inopportuno come peraltro sottolineato dal Presidente della Commissione, on. Francesco Maria Amoruso, nel suo intervento del 17 novembre 2004, nel quale ha affermato esplicitamente: "Al termine dei lavori è nostro obiettivo avere: per gli Enti pubblici una rappresentazione compiuta ed esaustiva degli impianti delle operazioni di cartolarizzazione e dismissione da condividere anche con le opportune sedi istituzionali; per gli Enti privati creare dei *benchmark* di settore, in modo da poter valutare in modo equo i diversi Enti nella loro attività di gestione evidenziando come ciascuno di essi si posiziona rispetto ai valori medi [...]".

In ossequio a tali linee guida, la Commissione ha inteso quindi compiere il suo lavoro e formulare le proprie osservazioni sia agli Enti, sia al Governo ed al Parlamento, guardando esclusivamente agli interessi degli Enti sottoposti al suo controllo.

ALLEGATO N. 2

**RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2003 E DI PREVISIONE 2004
DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI APPROVATA DALLA
COMMISSIONE**

1. PREMESSA

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2003, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati del bilancio consuntivo 2003 e del preventivo 2004.

Tale attività è stata svolta nel corso di 23 sedute per un periodo complessivo di circa 12,20 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

- dodici considerazioni conclusive senza osservazioni, relative a Inarcassa, CNPADC, ENPAM, ENPAPI, Cassa Notariato, Cassa Forense, ONAOSI, FASC, ENPAIA, EPAP, IPOST, IPSEMA;
- una considerazione conclusiva senza osservazioni, con riformulazione, relativa a INPGI-gestione separata;
- cinque considerazioni conclusive con osservazioni, relative a Cassa Geometri, ENPACL, EPPI, ENPAV, INAIL;
- dieci considerazioni conclusive con osservazioni e riformulazioni, relative a ENPAB, CNPR, ENPAF, ENPAP, ENASARCO, INPGI, ENAM, ENPALS, INPDAP, INPS.

Prima di entrare nel merito delle evidenze emerse nel corso delle attività di analisi e valutazione dei dati gestionali 2003, vorrei, in considerazione anche del fatto che trattasi dell'ultima relazione approvata dalla Commissione nell'attuale composizione, sottolineare un importante successo conseguito. Ci si riferisce all'essere riusciti, già dal 2002, a recuperare completamente

L'arretrato trovato alla data della Costituzione della Commissione. Tale risultato ha consentito, con riferimento alle relazioni sui consuntivi 2003, di sviluppare e seguire un "nuovo metodo di lavoro" in base al quale, dopo l'analisi dei bilanci e delle schede compilate a cura degli Enti, si è proceduto all'individuazione per ciascuno di essi di eventuali criticità che sono state oggetto di successiva verifica ed approfondimento con i vertici degli Enti stessi. Solo sulla base delle evidenze emerse dai confronti con i vertici istituzionali si è proceduto poi alla predisposizione della relazione finale. Il processo seguito è stato sicuramente più oneroso, ma ha consentito alla Commissione di conoscere "più da vicino" le problematiche degli enti e di svolgere in modo più compiuto il proprio mandato istituzionale.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:


1. lo "stato di salute" della previdenza pubblica in generale;
2. il patrimonio immobiliare pubblico;
3. la gestione caratteristica nelle Casse private;
4. il patrimonio degli Enti privati:
 - 4.1. la gestione immobiliare;
 - 4.2. le attività finanziarie.

1. Lo "stato di salute" della previdenza pubblica in generale

I dati 2003 confermano quanto già evidenziato in sede di analisi dei bilanci consuntivi 2002: il comparto pubblico presenta problemi di sostenibilità. In questo senso si ritiene che l'avvio del processo di riforma del sistema previdenziale sia stato assolutamente necessario, come dimostra la semplice lettura dei due principali indicatori di equilibrio delle gestioni pensionistiche: ossia il rapporto entrate contributive / spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico (assicurati / pensionati). Con particolare riferimento all'INPS e all'INPDAP risulta in particolare necessario seguire attentamente la dinamica delle singole gestioni - essendo emerse situazioni tra loro molto eterogenee - al fine di valutarne l'impatto generale in termini di sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo. In tal senso, ci si richiama anche alle considerazioni svolte nelle sedute della Commissione dedicate all'esame dei relativi bilanci.

Di seguito si riportano gli indicatori relativi alle principali gestioni pensionistiche "pubbliche", ossia le gestioni INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS.

L'indicatore di equilibrio contributi/pensioni - Euro Mln



* Sono escluse le pensioni erogate per conto dello Stato


Come risulta evidente, già ad oggi i singoli Enti presentano situazioni di disequilibrio. Solo per IPOST ed ENPALS, l'indice è di poco superiore all'unità.

Peraltro, con specifico riferimento all'IPOST, il dato 2003 si inserisce in un *trend* di progressivo peggioramento, imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati che, si ricorda, sono rappresentati da un bacino chiuso, i dipendenti delle Poste S.p.a. per i quali, negli ultimi anni, si è registrato un contenimento delle assunzioni o comunque l'Ente ha fatto spesso ricorso a formule contrattuali "flessibili" rientranti nel perimetro di competenza INPS e non IPOST. Sul punto si evidenzia come già i ricambi e le nuove assunzioni di dipendenti postali sono state effettuate attraverso contratti di lavoro interinale per circa 7.000 posizioni lavorative, i cui contributi conseguentemente affluiscono al Fondo generale obbligatorio dell'INPS.

Per quanto attiene, invece, all'ENPALS non si deve dimenticare come l'equilibrio è garantito dal fatto che il Fondo speciale per i calciatori, gli allenatori di calcio ed i professionisti sportivi, presenta, data la ancora giovane età della gestione, una forbice tra entrate contributive e spesa per prestazioni ancora molto ampia, e tale da compensare la situazione di precario equilibrio del Fondo lavoratori dello spettacolo.

Una situazione altrettanto preoccupante si ravvisa chiaramente con riguardo al rapporto demografico iscritti/pensionati: se si trascura l'ENPALS, infatti, per tutti gli altri Enti si registrano rapporti di poco superiori all'unità, che tra l'altro si inseriscono in un *trend* di progressiva riduzione di valore, causato da un aumento del numero dei pensionati superiore a quello degli iscritti.

L'indicatore di equilibrio assicurati/pensioni



* DATO FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

I dati sopra riportati evidenziano la necessità di disporre di bilanci tecnici attuariali che consentano, per singolo Istituto, una compiuta valutazione della dimensione del fenomeno, così fornendo un utile strumento decisionale per coloro i quali devono definire la "politica previdenziale".

2. Il patrimonio immobiliare pubblico

Il patrimonio immobiliare degli enti pubblici è stato interessato, per la componente immobili da reddito da due operazioni di cartolarizzazione, le note operazioni SCIP 1 e SCIP 2.

In particolare, l'operazione SCIP 1 è stata realizzata - ai sensi del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modifiche nella legge 23 novembre 2001 - nel dicembre 2001 con l'emissione di 2 serie di titoli collocati sul mercato per un totale di 2.300 mln di euro e corrisposti, una volta dedotte le spese dell'operazione, dalla SCIP agli enti previdenziali a titolo di anticipo per l'acquisto degli immobili.

In ordine alle dimensioni del portafoglio, lo stesso si componeva di 27.251 unità immobiliari, per la maggior parte residenziali (il "Portafoglio POC"), con un valore di mercato pari a 3.543 mln

di euro, e di 262 unità immobiliari commerciali (il "Portafoglio PSC") con un valore di mercato pari a 1.557 mln di euro.

Diversa la dimensione dell'operazione per i singoli Enti. Circa il 90% del valore di mercato degli immobili ("Portafoglio POC") cartolarizzati è rappresentato da 3 Enti: INPDAP (42%), INAIL (29%) e INPDAI (18%).

Gli stessi Enti hanno un peso predominante anche per il "Portafoglio PSC", precisamente: INPDAP (51,9%), INAIL (13,6%) e INPDAI (21,5%).

Per quanto attiene lo stato avanzamento dell'operazione SCIP 1, gli immobili trasferiti alla SCIP sono stati quasi interamente venduti ed, inoltre, le 2 serie di titoli emessi dalla società sono stati integralmente rimborsate alla prima data consentita, rispettivamente dicembre 2002 e dicembre 2003.

In merito agli impatti dell'operazione per gli Enti cedenti, la SCIP 1 ha chiaramente determinato, a livello di stato patrimoniale, la sostituzione, in luogo degli immobili presenti in portafoglio, di significative disponibilità liquide, come più in dettaglio di seguito riportato (dati in mln di euro).

Ente cedente	Initial Transfer Price	%
Enpals	28.919.504,44	1,45
Inail	481.060.997,98	24,12
Inpdai	380.939.679,16	19,10
Inpdap	894.510.189,03	44,85
Inps	155.566.989,40	7,80
Ipsema	16.155.033,51	0,81
Ipost	37.296.188,48	1,87
	1.994.448.582,00	100,00

Nel più ampio programma di privatizzazione degli attivi pubblici attraverso lo strumento della cartolarizzazione, accanto all'operazione SCIP 1 si inserisce anche l'operazione SCIP 2 che è stata realizzata - ai sensi del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 - nel 2002 con l'emissione di titoli per complessivi 6.637 mln di euro.

In ordine alle dimensioni del portafoglio, lo stesso si compone di 62.800 unità immobiliari per la maggior parte residenziali (quasi l'85%)

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli Enti nell'operazione, il 43,3% del portafoglio complessivo è dell'INPDAP, il 29,7% dell'INPDAI ed il 16,5% dell'INAIL; gli altri enti, compreso lo Stato, partecipano con percentuali minoritarie.

In merito allo stato di avanzamento dell'operazione SCIP 2, si sono avuti dei rallentamenti da imputare alle modifiche legislative intercorse, che hanno previsto la vendita degli immobili a prezzi 2001.

Per quanto attiene, invece, gli impatti dell'operazione per gli Enti cedenti, anche la SCIP 2 ha chiaramente determinato, a livello di stato patrimoniale, la sostituzione, in luogo degli immobili presenti in portafoglio, di significative disponibilità liquide, come più in dettaglio di seguito riportato (Allegato 2, D.M. 21 novembre 2002).

Ente cedente	Initial Transfer Price	%
Stato italiano	31.149.499,03	0,47
Enpals	48.381.136,79	0,73
Inail	1.087.581.444,84	16,41
Inpdai	1.978.324.566,02	29,85
Inpdap	2.863.102.889,52	43,2
Inps	556.714.450,74	8,4
Ipsema	32.475.009,63	0,49
Ipost	29.823.988,43	0,45
	6.627.552.985,00	100

Se è indubbio il significativo incremento delle disponibilità liquide degli Enti, a seguito delle operazioni di cartolarizzazione, non vi è ad oggi altrettanta chiarezza sugli effettivi benefici che tali operazioni hanno determinato per i conti degli enti stessi.

Sul punto, la Commissione, come è stato più volte sottolineato, ritiene che si debba quanto prima procedere alla valutazione dell'impatto delle operazioni SCIP 1 e SCIP 2 sui conti degli Enti, e a tal fine si ritiene che:

- da una parte, occorra stimare le plus-minusvalenze legate al processo di dismissione;
- dall'altra, sia necessario valorizzare come si traduce il venir meno della gestione del patrimonio immobiliare da reddito sui conti economici degli Istituti, considerando sia i

proventi da locazione cui si rinuncia, sia i costi cessanti. Con riferimento a questi ultimi, è però importante che l'esercizio non si faccia a livello teorico, ma con riferimento ai costi "effettivamente" cessanti, in quanto, come abbiamo avuto modo di rilevare dall'analisi dei dati gestionali dei singoli Enti, in molte circostanze molti costi, essenzialmente quelli legati al personale, non possono essere eliminati, indipendentemente dal venir meno dell'attività.

E comunque, indipendentemente dai risultati di quest'analisi di consuntivo, in ogni caso si ritiene importante, anche in considerazione del già precario equilibrio finanziario degli Enti, individuare forme di investimento adeguate per le disponibilità liquide derivanti dal processo di cartolarizzazione, alternative rispetto all'investimento immobiliare.

3. La gestione caratteristica nelle Casse private

Rispetto agli enti previdenziali privati la Commissione, nell'ambito del lavoro di analisi dei bilanci consuntivi 2003 e di previsione 2004, ha continuato a raccogliere segnali decisamente più rassicuranti di quelli rilevati dalla valutazione del comparto pubblico, senza contare che, nell'esercizio della propria autonomia, molte casse per migliorare il proprio equilibrio finanziario di medio-lungo periodo, già stanno rivisitando il proprio sistema previdenziale passando gradualmente verso un sistema di tipo contributivo. A titolo meramente esemplificativo, si citano l'Enasarco, la Cassa dei ragionieri e periti commerciali, la Cassa dei dottori commercialisti.

Per quanto attiene più specificamente al breve-medio periodo, per le Casse private la sostenibilità risulta garantita da un ancora favorevole rapporto tra contribuenti e pensioni attive: le Casse di previdenza presentano una situazione caratterizzata da un numero più o meno basso di pensionati a fronte di un elevato numero di contribuenti. Questo fenomeno è ascrivibile, principalmente, alla giovane età delle Casse che non ha ancora consentito il completarsi di un ciclo previdenziale, nonché per alcune categorie di professionisti alla continuazione della propria attività lavorativa anche oltre i limiti di età previsti per il pensionamento.

Se sicuramente dal canto loro le Casse previdenziali possono ancora godere dei benefici derivanti dalla loro più o meno giovane età, è altresì vero che le stesse presentano una criticità strutturale, rappresentata dal loro assetto giuridico-organizzativo, legato alle appartenenze ordinistiche categoriali ma del tutto estranea alle dinamiche demografiche ed attuariali del mercato del lavoro.

Proprio nella consapevolezza di tale limite, la Commissione conferma l'assoluta necessità per le singole Casse di seguire attentamente i temi legati alla riforma dell'università e dell'accesso agli Ordini nonché di predisporre ovvero aggiornare periodicamente i bilanci tecnici attuariali che devono, per essere uno strumento significativo, riferirsi ad un orizzonte temporale di almeno 40 anni.

Se quanto sopra evidenziato si riferisce in generale al sistema della previdenza privata, non bisogna dimenticare come nell'ambito delle Casse private esistano situazioni tra loro anche profondamente eterogenee, per cui non vivono tutte con eguale urgenza il problema della stabilità: in alcuni casi si sta addirittura assistendo ad un miglioramento del rapporto iscritti/pensionati a danno di famiglie contigue di professionisti (si ricorda per tutti l'esempio ragionieri/commercialisti ovvero geometri/architetti).

Vi sono poi le Casse nate di recente con il d.lgs. n. 103 del 1996 per le quali l'indice del rapporto iscritti/pensionati non è un indicatore significativo in quanto le stesse non hanno ancora provveduto ad erogare prestazioni ovvero se lo hanno fatto, si tratta di sporadici casi. Per queste casse non si prospettano, dato il loro sistema contributivo, problemi di sostenibilità quanto piuttosto criticità legate al meccanismo "esogeno" di rivalutazione dei montanti contributivi.

Per concludere, con riferimento alla gestione caratteristica delle Casse private, non si possono che ribadire le raccomandazioni svolte nei precedenti esercizi, ossia è importante focalizzare l'attenzione sui seguenti aspetti:

- occorre da parte delle casse ragionare in termini di sostenibilità di medio-lungo periodo e utilizzare il bilancio tecnico-attuariale come strumento a supporto delle politiche previdenziali;
- occorre da parte delle Istituzioni fornire un quadro di riferimento chiaro all'interno del quale gli enti possano avere tutti gli elementi per prendere le decisioni più corrette (totalizzazione, doppia tassazione,...);
- è necessario vigilare affinché vi sia un minimo di armonia nell'evoluzione dei sistemi previdenziali privati, evitando che si creino situazioni critiche per diversità di approcci troppo marcate fra le varie categorie. Tale tema acquista una valenza significativa soprattutto in considerazione della recente riforma introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che ha rotto la corrispondenza univoca tra titolo di studio e abilitazione professionale e ha introdotto un elemento di competizione - sia pur non perfetta permanendo Albi di serie A e di serie B- tra le Casse per quanto riguarda le nuove leve.

4. Il patrimonio degli Enti privati

4.1 La gestione immobiliare

All'interno del comparto degli enti privati convivono realtà, sotto il profilo del patrimonio gestito, tra loro profondamente diverse sia in termini di consistenza sia con riferimento alla composizione dello stesso.

Per quanto riguarda la composizione dei patrimoni, essenzialmente per il 2003, si confermano le evidenze 2002:

1. per ENASARCO ed ENPAM, che vantano i patrimoni, al lordo delle disponibilità liquide, più consistenti - rispettivamente 5.466 e 5.357 mln di euro - la componente immobiliare risulta essere significativa e pari nel primo caso al 55% (56% nel 2002) e nel secondo al 58% (63% nel 2002);
2. diversamente, per Cassa forense, Commercialisti, Geometri si registra una prevalenza delle attività finanziarie sugli investimenti immobiliari, tra l'altro nel 2003, anche se di poco, accentuata rispetto al corrispondente dato 2002 (l'incidenza del patrimonio immobiliare sul patrimonio complessivo è nel 2003 pari al 14% per la Cassa forense ed i Commercialisti mentre per la Cassa geometri si attesta sul 24%);
3. per gli enti, invece, di recente costituzione, che quindi dispongono di patrimoni limitati, l'investimento immobiliare non compare essendo il patrimonio interamente costituito da attività finanziarie. Rientrano in questo ambito ad esempio l'INPGI gestione separata e l'IPASVI. L'ENPAB dispone, invece, solo di un immobile adibito ad uso strumentale.

In ordine alla redditività, si sono riscontrati, nell'analisi dei dati gestionali 2003, segnali di miglioramento generalizzato. Permangono peraltro situazioni di redditività tra loro molto diverse. Limitando il confronto alla sola redditività lorda, come la tabella di seguito riportata evidenzia (sono riportati gli enti per i quali sono state fornite le schede integrative), si passa da una redditività di circa il 5,60% per INARCASSA e Commercialisti a una redditività di circa il 3,50% per ENASARCO.

Ente	Patrimonio immobiliare da reddito 2003				
	% Abitativi	% Commerciale	% Altro	Totale patrimonio da reddito	Redditività lorda
ENASARCO	80,5%	18,5%	1,0%	2.955,60	3,58%
ENPAM	43,8%	56,2%	0,0%	3.044,54	5,06%
FORENSE				361,10	5,17%
INARCASSA	15,0%	59,1%	25,9%	551,50	5,60%
COMMERCIALISTI	14,5%	66,9%	18,6%	194,60	5,64%
GEOMETRI				323,20	4,80%
NOTARIATO	49,7%	50,3%	0,0%	494,40	4,39%
INPGI	69,6%	30,4%	0,0%	646,70	3,80%
ENPAIA	45,3%	54,7%	0,0%	358,00	5,39%
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	55,2%	41,8%	3,0%	285,77	4,86%
ENPAF	77,2%	22,8%	0,0%	240,30	5,06%
FASC	36,8%	63,2%	0,0%	138,50	3,90%
ONAO SI				0,00	
ENPA CL	10,2%	36,3%	53,5%	81,40	4,08%
EPPI	0,0%	100,0%	0,0%	78,20	3,30%
EPAP				0,00	
ENPAP				0,00	
ENPAV	14,4%	85,6%	0,0%	8,17	4,18%
ENPAB				0,00	
INPGI - Gestione separata				0,00	
IPASVI				0,00	
TOTALE				9.762	

Con riferimento alla gestione immobiliare degli enti privati, la Commissione conferma le necessità che gli Enti:

- gestiscano il loro patrimonio in maniera "attiva", ossia tenendo conto dell'evoluzione del mercato. Sotto tale profilo è necessario che gli Enti rivedano i loro processi interni di gestione dei portafogli, procedendo ad una periodica loro valutazione finalizzata alla verifica sull'opportunità di una loro eventuale dismissione, anche alla luce della redditività garantita e degli interventi manutentivi previsti. In altri termini gli Enti devono attuare una seria politica di selezione degli immobili, alienando quelli scarsamente redditizi o addirittura "passivi", non senza tener conto però dell'andamento del mercato
- valutino, nella gestione del patrimonio, soluzioni sinergiche (come già sostenuto nella relazione del precedente anno), che permettano anche di aumentare il loro potere contrattuale verso un mercato di operatori immobiliari che non sembrano garantire prestazioni soddisfacenti. Si ritiene, infatti, che vi siano spazi di miglioramento nell'attività di gestione. L'Adepp sotto questo profilo potrebbe essere la sede più adatta

per verificare tra gli Enti soluzioni innovative di gestione anche congiunta da parte di più Enti che potrebbero a tal fine costituire con *partner* specializzati veicoli societari ad *hoc*.

5.2 Le attività finanziarie

In ordine alle attività finanziarie, nell'ambito dei patrimoni delle Casse questa componente sta acquisendo sempre maggiore importanza, registrandosi incrementi significativi di consistenza anche tra il 2002 ed il 2003 (nella tabella sono riportati gli Enti per i quali sono state fornite le schede integrative).

Ente	Attività finanziarie 2002 (mln euro)	Attività finanziarie 2003 (mln euro)	Variazione attività finanziarie 2003 vs. 2002
ENASARCO	2.423,0	2.450,40	1,1%
ENPAM	1.840,3	2.233,25	21,4%
FORENSE	2.302,4	2.434,40	5,7%
INARCASSA	1.584,4	1.869,10	18,0%
COMMERCIALISTI	1.112,2	1.270,30	14,2%
GEOMETRI	759,7	814,00	7,1%
NOTARIATO	453,3	514,40	13,5%
INPGI	303,8	343,40	13,0%
ENPAIA	446,0	n.d.	
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	443,6	458,68	3,4%
ENPAF	213,0	302,00	41,8%
FASC	180,7	245,30	35,7%
ONAOISI	272,1	280,80	3,2%
ENPACL	204,1	232,80	14,1%
EPPI	130,0	149,60	15,1%
EPAP	131,3	n.d.	n.d.
ENPAP	123,1	163,50	32,8%
ENPAV	98,3	116,40	18,4%
ENPAB	70,5	90,60	28,5%
INPGI - Gestione separata	51,8	68,20	31,7%
IPASVI	33,7	50,20	49,0%
TOTALE	13.177,3	14.087,3	6,9%

Proprio alla luce di tale evidenza, si ritiene che gli Enti debbano:

- considerare nelle loro politiche di investimento la natura delle somme investite, ossia non bisogna dimenticare che trattasi di contributi con i quali gli Enti stessi devono garantire l'erogazione delle pensioni future;

- investire su una opportuna *asset allocation* strategica, con un profilo di “rischio coerente”. In merito, i dati 2003 evidenziano che gli Enti privati continuano a mantenere dei profili di rischio elevati, con percentuali elevate nel loro portafoglio della componente azionaria, dei *corporate bond* e di “altri investimenti” in cui sono ricomprese le gestioni patrimoniali e i fondi.

Queste raccomandazioni si inseriscono in un contesto di totale autonomia degli Enti nella gestione dei propri patrimoni, gestione che ad oggi avviene in assenza di qualsiasi tipo di quadro di riferimento e con un livello di controllo relativamente limitato (l'unico soggetto che analizza la composizione del portafoglio mobiliare delle Casse è la Commissione, la quale dispone peraltro di strumenti di analisi necessariamente limitati).

Sul punto, ci si interroga sul perché per il primo pilastro siano state previste forme di controllo meno incisive e penetranti di quelle disposte per la previdenza complementare (con la preventiva definizione di un *asset allocation* di massima cui i Fondi devono attenersi nella gestione del patrimonio e con l'istituzione di un'autorità *ad hoc*, la COVIP).

Probabilmente, anche in considerazione della delicatezza della gestione del patrimonio mobiliare, sarebbe opportuno ridefinire opportunamente l'intero sistema di controllo delle Casse private, eventualmente anche alla stregua del modello COVIP di vigilanza sulla previdenza complementare.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Giampiero D'Alia

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Giampiero D'Alia.

Svolge un'ampia relazione Giampiero D'ALTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Piero RUZZANTE (*DS-U*), Carla MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto*), Mariada BOLOGNESI (*DS-U*) e Luigi GIACCO (*DS-U*) e il senatore Piero PELLICINI (*AN*), ai quali risponde Giampiero D'ALTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato per l'interno Giampiero D'Alia e dichiara conclusa l'audizione.

Esame dello schema di documento conclusivo

(Inizio dell'esame e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che inizia oggi l'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza (*vedi allegato*), deliberata il 9 febbraio 2005 e che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2005.

Fa presente che nel corso dell'audizione testè conclusa sono emersi elementi titoli anche ai fini dell'esame del documento e comunica che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 10 novembre p.v., alle ore 14, sul medesimo argomento.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 2005)

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,15.

ALLEGATO

**SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULL'INFANZIA IN STATO DI ABBANDONO O
SEMIABBANDONO E SULLE FORME PER LA SUA TUTELA
ED ACCOGLIENZA**

PREMESSA

La Commissione bicamerale per l'infanzia, dopo aver svolto un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, conclusa dopo circa un anno e mezzo di lavori con un documento approvato il 27 ottobre 2004, ha ritenuto opportuno approfondire alcuni temi già parzialmente affrontati in quella sede riprendendone l'esame nell'ambito di una nuova indagine. L'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono, pertanto, può essere considerata per alcuni aspetti un'ideale prosecuzione della precedente e ha inteso individuare le forme più adeguate di accoglienza e di tutela dei minori che versano in diverse forme di disagio derivanti dal loro abbandono (morale o materiale), inteso nell'accezione più ampia.

In entrambi i casi menzionati nella denominazione dell'indagine conoscitiva – abbandono e semiabbandono – si è inteso estendere l'indagine molto oltre il senso tecnico-giuridico dei due termini, intendendoli invece in senso ampio, descrittivo di situazioni umanamente e socialmente negative per i minori. La Commissione ha infatti voluto comprendere nell'indagine molteplici, altre categorie di bambini e ragazzi, che pur non rientrando in senso stretto fra quelli definibili in stato di abbandono o semiabbandono, si trovano però in uno stato di difficoltà.

L'indagine non si è quindi limitata ai minori considerati in stato di abbandono in senso strettamente giuridico. Secondo la normativa vigente, tale stato riguarda infatti essenzialmente due profili: l'abbandono come presupposto che legittima l'adozione¹ e il reato di abbandono di mi-

¹ Secondo l'articolo 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Tale situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le citate condizioni, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. La legge prevede esplicitamente la presenza dei parenti come elemento di esclusione dell'abbandono, che non può essere dichiarato per i minori che pur abbandonati dai genitori, siano assistiti da parenti «tenuti a provvedervi». Non è in tal senso necessario un abbandono cosciente, esplicito da parte del genitore con una volontà chiara e definitiva di non occuparsi più del proprio figlio; quel che rileva è, invece, la situazione in cui il minore oggettivamente viene a trovarsi ovvero quella in cui vengono a mancare le cure che gli sono indispensabili per

nore². Anche per il semiabbandono si è andati oltre il senso tecnico. Il semiabbandono infatti, pur non essendo previsto nella vigente normativa, è stato definito nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento come la situazione di quei minori la cui la famiglia d'origine è insufficiente rispetto ai loro bisogni in modo permanente, ma non totale; si tratta cioè di un'insufficienza solo parziale, tale da non giustificare la totale interruzione dei rapporti col minore.

Nell'ambito dell'indagine, deliberata il 9 febbraio 2005, sono state svolte numerose audizioni: Grazia Sestini, sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali (22 febbraio 2005); Pamela Pantano, assessore alle politiche per l'infanzia del Comune di Roma, Raffaella Milano, assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, e Raffaella Calabrese, dirigente della sezione minori della direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno (10 marzo 2005); Adriano Benedetti, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri (17 marzo 2005); Pasquale Andria, presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (4 maggio 2005); Giovanni Micali, presidente dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi, direttore delle relazioni esterne UNICEF-Italia, Sara Menichetti, responsabile del programma minori migranti – *Save the children*, e rappresentanti del Forum del sostegno a distanza (19 maggio 2005); Tiziana Maiolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, e Teresa Bonfiglio, vice questore aggiunto reggente della divisione anticrimine della questura di Cosenza (25 maggio 2005); Massimo Converso, presidente dell'Opera Nomadi, Renata Paolucci, responsabile nazionale del settore scuola dell'Opera Nomadi, e Kasim Cizmic, capo famiglia Rom (23 giugno 2005); Andrea Rossi, esperto in materia di tratta internazionale di minori presso l'Unicef-Innocenti Research Centre (29 giugno 2005); Giuseppe Silveri, Presidente del Comitato minori stranieri (6 e 13 luglio 2005); Claudia Cabral, consulente dell'UNICEF-Brasile e del Servizio sociale internazionale sulle questioni relative ai diritti dell'infanzia, e in particolare dell'infanzia abbandonata e delle adozioni internazionali (21 settembre 2005); Antonio Bianchi e Antonio Corvino, rispettivamente presidente e vicepresidente della Federazione della associazioni di volontariato italiane per la Bielorussia (AVIB), e Geo Bosini, rappresentante dell'Associazione «Stella Cometa» (11 ottobre 2005).

crescere (Cass., 27 maggio 1987, n. 4723). Quel che sembra emergere dalla più recente prassi giurisprudenziale, come necessario ai fini della ricorrenza della situazione di abbandono da parte dei genitori (o dei parenti obbligati), è il concorso di due condizioni: l'inedoneità delle figure genitoriali-parentali e l'esistenza, o l'accertata probabilità, di un danno grave e irreparabile alla normale crescita psicofisica del minore.

² L'articolo 591 del Codice penale considera colpevole del reato di abbandono di minori (o incapaci) chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace (per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o per altra causa) di provvedere a se stessa, della quale abbia la custodia o debba avere cura. Il reato ricorre altresì quando un soggetto abbandoni all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

1. L'INFANZA IN STATO DI ABBANDONO O SEMIABBANDONO: ALCUNE RIFLESSIONI INTRODUTTIVE

Il concetto di infanzia abbandonata, come si è detto, è di più ampia portata rispetto a quello a cui comunemente si è soliti ricondurla. Gli approfondimenti e le riflessioni svolte sul tema hanno fatto emergere che dalle molteplici problematiche che possono aver coinvolto il minore, la sua famiglia, il contesto socio-economico in cui vive, scaturiscono altrettante situazioni di difficoltà. Sono state definite diverse categorie di minori in stato di abbandono, semiabbandono o più genericamente in stato di difficoltà, che possono essere ritrovate sia in ambito nazionale che internazionale. Nel nostro Paese, infatti, a causa dei diversi flussi di immigrazione legale o clandestina, sempre più frequentemente sono presenti situazioni riferibili a problematiche di altri Paesi. Possiamo citare alcune ipotesi tra quelle più ricorrenti:

i minori orfani, che hanno perso i loro genitori naturali o facenti funzioni, o non necessariamente entrambi;

i minori temporaneamente soli, che nella maggior parte dei casi hanno perso il contatto con i loro genitori solo per breve tempo per cause diverse come in caso di guerre o di catastrofi naturali, (tsunami, terremoti, ecc.) o movimenti di popolazione (sfollati o rifugiati);

i minori che vivono sulle strade, anch'essi per lo più temporaneamente separati dai genitori, ma che di fatto hanno una famiglia a cui si riferiscono;

i minori non accompagnati, che si trasferiscono in altro Stato a seguito di immigrazione illegale, od altresì bambini che rimangono nel Paese di origine in attesa di un ricongiungimento familiare con genitori che sono immigrati in altri Paesi legalmente o illegalmente;

i minori separati dai genitori in modo forzato, in seguito ad un rapimento o per detenzione dei genitori;

i minori ospedalizzati per lunghi periodi, affetti da gravi malattie (AIDS), i quali in nazioni molto povere vengono di fatto abbandonati;

i minori ricoverati in istituzioni, collocati in istituto dai genitori in vita, o perchè disabili o perchè le famiglie sono troppo povere per permettersi di mantenerle.

In tali realtà i bambini sono privati, oltre che delle risorse materiali, anche di quelle spirituali ed emozionali necessarie per sopravvivere, svilupparsi e crescere, e sono inoltre impossibilitati a soddisfare i loro diritti, a realizzare il loro pieno potenziale e a partecipare nella società come membri paritari e a pieno titolo.

Tutti questi bambini sono spesso, loro malgrado, interpreti di storie di diritti violati, malnutrizione e povertà, che si svolgono lontano dai riflettori, nel vuoto dell'indifferenza: sono i cosiddetti «bambini invisibili». Un aspetto particolare riguarda tutti quei bambini che non sono iscritti all'anagrafe e che per questa loro condizione ufficialmente non esistono. E una

problematica comune a molti Paesi in via di sviluppo, che rende ancora più difficile la risoluzione del problema dell'abbandono e dell'aiuto a quell'infanzia che versa in tale stato, oggetto spesso dei peggiori delitti: si pensi solamente alla tratta degli esseri umani.

Le considerazioni delineate sul minore abbandonato o lasciato solo, inoltre, assumono una diversa valenza e gravità a seconda del contesto geografico e sociale in cui si realizzano, con la conseguenza che nei diversi ambiti si può intervenire con svariate modalità.

In primo luogo si deve fare una differenziazione in riferimento ai diversi continenti. Gli aspetti socio-culturali determinano indirettamente le forme di intervento che possono essere realizzate, sia in via di prevenzione che di intervento diretto. La diversa evoluzione giuridica ed il conseguente stato di diritto, ad esempio, possono permettere o meno l'applicazione di alcuni istituti giuridici (adozione, affidamento familiare internazionale, *kafala*, ecc.) che favorirebbero l'aiuto: dell'infamia abbandonata.

Più specificatamente si osserva che in alcune realtà geografiche, come ad esempio nella maggior parte degli Stati dell'Africa, si rende necessaria una programmazione di intervento che tenga conto della profonda differenza socio-culturale.

In questa seconda indagine conoscitiva ci si è voluti concentrare prevalentemente sulle situazioni presenti in Italia e tra i molteplici aspetti delineati si è ritenuto opportuno esaminare il fenomeno della crescente presenza di minori provenienti da Paesi esteri, oggetto di traffico o comunque privi di familiari, o anche accompagnati dai genitori od altri parenti, ma dediti all'accattonaggio o ad altre attività che comportano la violazione dei loro diritti. L'attenzione è stata rivolta ad acquisire dati ed informazioni su tali fenomeni che riguardano i cosiddetti «bambini di strada» e sulle forme di prevenzione e contrasto attuate ed attuabili, al fine di individuare gli interventi più efficaci, anche in vista della chiusura degli istituti residenziali per i minori prevista per il 2006. Altro aspetto esaminato è stato quello relativo al fenomeno dei soggiorni solidaristici, nella loro funzione di sostegno del minore e della sua famiglia in difficoltà e come mezzo di prevenzione all'abbandono o al semiabbandono permanente; tale fenomeno, pertanto, richiede di essere ridefinito e regolamentato, affinché non perda la sua peculiare funzione.

2. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

2.1 *Descrizione del fenomeno e quadro normativo.*

Minore straniero non accompagnato è – secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999 – il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio italiano privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri

adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

Oltre ai minori stranieri completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha assunto nel corso degli anni una sempre maggiore rilevanza nel nostro Paese, in considerazione sia del numero sempre crescente dei minori stranieri che entrano in Italia provenienti da diversi Stati esteri attraverso i cosiddetti flussi migratori, che vedono interessati prevalentemente i Paesi del nord-Africa e dell'Europa orientale, sia dell'insorgenza di particolari e gravi problematiche sociali con risvolto criminoso che vedono coinvolti gli stessi minori stranieri, quali ad esempio la tratta degli esseri umani, l'accattonaggio, la prostituzione, la speculazione e lo sfruttamento di manodopera a basso costo ed altro ancora. I minori non accompagnati sul territorio senza una guida adulta sono, infatti, facile preda di organizzazioni criminali che sfruttano la non perseguibilità dei minori o la loro punibilità con pene più lievi che per gli adulti.

A fronte della gravità del fenomeno lo Stato italiano ha mostrato una grande attenzione e un grande impegno a tutelare il minore straniero non accompagnato nel suo superiore interesse, rappresentato prioritariamente dal diritto all'unità familiare, con interventi rispondenti ai principi enunciati sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sia dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1991 «sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi».

Tali principi devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni, con conseguente riconoscimento dei diritti alla protezione, alla salute, all'istruzione, alla tutela dallo sfruttamento e di ogni altro diritto riconosciuto ai minori cittadini italiani. La situazione di irregolarità dei minori non accompagnati non può pregiudicare il superiore interesse del minore.

Nel nostro Paese l'organo che si occupa dei minori stranieri non accompagnati è il Comitato minori stranieri, istituito con l'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», i cui compiti sono stati regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999. Il Comitato, nello svolgimento delle proprie competenze ha, prioritariamente, realizzato un'attività che ha permesso di attivare forme concrete di tutela dirette in primo luogo a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, in secondo luogo a predisporre una procedura assistita di rimpatrio, con microprogetti ed attività di assistenza nei Paesi di origine, con un coinvolgimento sempre maggiore

delle amministrazioni dei Paesi di provenienza dei minori, anche per attività di prevenzione all'emigrazione clandestina.

In ogni caso, la tutela dei minori non accompagnati nel periodo di loro permanenza sul territorio italiano è garantita dal riconoscimento dell'applicabilità in loro favore delle norme previste in generale in materia di assistenza e protezione dei minori dalla legge italiana.

Tra quelle di maggiore rilevanza si applicano le norme riguardanti:

il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono presso istituti, case famiglia o centri di accoglienza presso i Comuni, a norma dell'articolo 403 del codice civile, mediante l'intervento di assistenza che deve essere esperito dal personale preposto negli enti locali;

l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad una famiglia oppure ad una comunità, che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni, mediante l'affidamento giudiziale, a norma degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

l'apertura della tutela del minore straniero i cui genitori non possano esercitare la potestà, a norma degli articoli 343 e seguenti del Codice civile e dell'articolo 3 della legge n. 184/1983.

Si evince, quindi, che lo *status* dei minori stranieri non accompagnati in Italia è regolato dalla normativa per i minori a garanzia di una prima tutela ed assistenza sul territorio ed, altresì, dalla normativa relativa all'immigrazione per tutti i provvedimenti che lo riguarderanno in ordine alla possibilità di addivenire ad un ricongiungimento familiare o ad un rimpatrio assistito.

Ogni minore straniero non accompagnato che venga individuato sul territorio deve essere segnalato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi, a norma dell'articolo 9 della legge n. 184/1983 e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; al giudice tutelare per l'eventuale apertura della tutela; ed al Comitato minori stranieri, a norma degli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo³. Quest'ultimo, verificata la condizione del minore, ha

³ I minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato minori stranieri. La domanda di asilo, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* di rifugiato, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, può essere presentata alla Questura o alla Polizia di frontiera. Queste ultime, raccolta la domanda, la inoltrano alle Commissioni territoriali, istituite presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a cui è attribuita la competenza di verificare le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, a norma dell'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

la competenza di decidere se il minore deve essere rimpatriato o se deve restare in Italia.

I minori stranieri non accompagnati, non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi a norma, degli articoli 19 e 31, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998. Essi, però, possono essere rimpatriati mediante rimpatrio assistito. Questo istituto è stato introdotto dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (che ha modificato il decreto legislativo n. 286/1998) e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999, che regola l'insieme delle misure adottate nel nostro Paese allo scopo di garantire al minore straniero l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese di origine.

Il rimpatrio assistito si differenzia dall'espulsione in quanto è un provvedimento che può essere, adottato solo se, in seguito ad un'indagine nel paese d'origine del minore e ad urla valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che sia opportuno nell'interesse del minore ed al fine di garantire il diritto all'unità familiare. Esso viene realizzato, a seguito di disposizione del Comitato minori stranieri, attraverso un programma di sostegno ed accompagnamento del minore fino al, riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine, con la previsione, in seguito al rimpatrio, di proporre al minore stesso un progetto di reinserimento realizzato in ambito scolastico, lavorativo, od altro.

Il Comitato minori stranieri, dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero, avvia entro 60 giorni le indagini nel Paese d'origine per il tramite di organizzazione non governative convenzionate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale ad esempio il Servizio sociale internazionale. Durante l'espletamento di tale procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall'ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l'eventualità del rimpatrio.

Il Comitato, quindi, decide se è nell'interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia, dopo che l'organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel Paese d'origine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e dopo che il minore è stato sentito. Nel primo caso il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nullaosta al rimpatrio, ed ottenutolo dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dai servizi sociali c/o dall'organizzazione che ha svolto le indagini nel Paese d'origine.

Se invece il Comitato valuta che sia nell'interesse del minore restare in Italia, segnala la situazione del minore alla magistratura e ai servizi sociali per l'eventuale affidamento ai sensi della legge n. 184/1983⁴. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria minorile disponga un affidamento presso

⁴ Per previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 286/1998, articolo 33, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999.

una famiglia, al minore o ai minori collocati viene rilasciato dalle questure un permesso di soggiorno per affidamento.

Il provvedimento di affidamento familiare, quando ve ne sia la possibilità, o l'inserimento in comunità, sono le soluzioni più idonee per il minore che verte in stato di abbandono, sia esso italiano o proveniente da un Paese diverso, in considerazione del suo superiore interesse. Il minore straniero non accompagnato è, infatti, un minore in stato di abbandono, in quanto privo di figure parentali valide e legittimate ad occuparsene ed a rappresentarlo o, in ogni caso, temporaneamente privo di ambiente familiare adeguato ed idoneo. Proprio in considerazione della sua condizione, al minore straniero non accompagnato devono essere garantite la medesima protezione e le stesse forme di tutela che sono previste per il minore di nazionalità italiana.

I criteri in base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore debba essere rimpatriato o restare in Italia non sono chiaramente stabiliti dalla legge. In base all'orientamento finora adottato dal Comitato, in generale il minore non può essere rimpatriato se il rimpatrio comporta gravi rischi: ad esempio se non si riescono a individuare né i familiari, né autorità del Paese d'origine disposte ad assumere l'affidamento del minore a seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un Paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.

Il minore per il quale sia stato deciso un provvedimento di rimpatrio assistito può presentare ricorso, all'Autorità giudiziaria qualora ritenga che il rimpatrio non risponda al suo superiore interesse⁵.

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per il solo fatto di essere minorenni, di ottenere un permesso di soggiorno per minore età. Questo permesso può essere rilasciato, per previsione della circolate del Ministero dell'interno del 23 dicembre 1999, solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso, ad esempio per affidamento, per motivi familiari, ecc.

È, altresì, opportuno evidenziare che la normativa italiana rivolge una particolare attenzione alla tutela del superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo ad essi il diritto all'assistenza sanitaria, allo studio e al lavoro.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno, per minore età, per affidamento, per motivi fa-

⁵ I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare domanda di asilo. In questo caso il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento riguardante l'eventuale rimpatrio. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione territoriale (cfr. nota 3) unicamente per il riconoscimento dello *status* di rifugiato mediante l'ascolto del minore e del suo tutore. Nel caso in cui riconosca tale *status* al minore, questi riceve un permesso per asilo; nel caso di rigetto della domanda di asilo, può, comunque, chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno. Anche in questo caso viene fatto salvo il diritto del minore di proporre ricorso presso l'Autorità giudiziaria avverso il provvedimento della Commissione.

miliari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo, a nonna dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 286/1998 e della circolare del Ministero della sanità del 24 marzo 2000, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite. Mentre i minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, ma hanno, comunque, diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva, come previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998.

Per quanto riguarda il diritto allo studio, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 286/1998 e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico ed hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado, quindi non solo la scuola dell'obbligo. L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono, comunque, ottenere il titolo conclusivo del corso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Riguardo alla tutela dei minori stranieri titolari di permesso di soggiorno che lavorano, ad essi si applicano le stesse norme in materia di lavoro vigenti per i minori italiani, in base a cui possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e con modalità tali da non violare l'obbligo formativo, a nonna dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345.

Il minore straniero non accompagnato per ottenere dopo il compimento della maggiore età il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro, alle condizioni previste nell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998: che abbia sèguito un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'ente gestore del progetto deve garantire che al momento del compimento della maggiore età l'interessato si trovi in Italia dà, non meno di tre anni, abbia la disponibilità di un alloggio e frequenti corsi di studio ovvero svolga attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero sia in possesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato⁶.

⁶ Secondo alcune interpretazioni tali previsioni normative, contenute nei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 (introdotti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), non escludono che, come previsto dal comma 1, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184/1983; in tal senso si è espresso, in particolare, il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna (sentenza n. 2332 del 5 novembre 2003), secondo cui i requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* sarebbero alternativi – e non concorrenti – rispetto a quelli previsti dal comma 1. Cfr. al riguardo l'interrogazione a risposta immediata in Commissione XII della Camera n. 5-04794 e la risposta del sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini (4 ottobre 2005).

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha assunto nel nostro Paese dimensioni molto rilevanti, come dimostra la grande attenzione che lo Stato vi rivolge, anche in considerazione di un sistema normativo, che, pur se perfezionabile, propone un quadro di riferimento ampio.

Tale fenomeno costituisce una realtà estremamente complessa, che allo stato attuale, come è stato rappresentato nelle audizioni svolte nel corso della presente indagine, è di difficile gestione, soprattutto in considerazione delle competenze limitate attribuite ai diversi soggetti preposti alla tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. Al Comitato minori stranieri, infatti, è attribuita unicamente la gestione di quei minori non accompagnati la cui segnalazione sia completa dell'informazione sulla sua esatta identità e sulla tipologia di permesso di soggiorno ad essi rilasciato. Resta il problema di tutti gli altri minori non accompagnati non appartenenti a tale categoria – che costituiscono purtroppo la maggioranza – per i quali sembrano mancare adeguati strumenti di intervento.

La Commissione parlamentare per l'infanzia, in considerazione della necessità di tutelare i minori in stato di abbandono e che, comunque, versano in particolari condizioni di difficoltà, auspica la possibilità di un sempre maggiore coordinamento dei soggetti preposti alla tutela dei minori stranieri non accompagnati con la finalità di consentirne l'accoglienza e l'inserimento nel nostro Paese, attraverso lo svolgimento di programmi di intervento a scopo umanitario, che consentano il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di minori in progetti di istruzione e di formazione professionale che possano prevenire i fenomeni di criminalità e di sfruttamento.

2.2 *Dati statistici.*

Dalle audizioni e dai dati trasmessi successivamente dal Comitato per i minori stranieri, risulta che i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato stesso sono stati 7.040 nel 2002, . 8.194 nel 2003, 8.100 nel 2004 e 6.426 nei primi nove mesi del 2005. Con riferimento a quest'ultimo periodo (gennaio-settembre 2005), i minori segnalati erano per l'80 per cento di sesso maschile e per il 20 per cento femminile; provenivano prevalentemente da Romania (39 per cento), Marocco (22 per cento) e Albania (15 per cento); il restante 24 per cento proveniva dagli altri Paesi, soprattutto dell'Europa orientale e dell'Africa settentrionale. Riguardo all'età, avevano nell'81 per cento dei casi 15 anni o più: il 30 per cento diciassetenni (non sono però compresi in tale dato coloro che sono divenuti maggiorenni prima del 30 settembre 2005), il 35 per cento sedicenni, il 16 per cento quindicenni; l'11 per cento avevano invece dai 7 ai 14 anni e l'8 per cento da 0 a 6 anni. Per quanto concerne la distribuzione delle segnalazioni secondo la regione, il 23 per cento sono avvenute in Lombardia e il 16 per cento nel Lazio; fra il 10 e il 5 per cento ciascuna in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia e Toscana; fra il 5 e l'1 per cento ciascuna in Marche, Liguria, Calabria, Trentino

Alto Adige, Campania e Abruzzo; al di sotto dell' 1 per cento ciascuna in Umbria, Basilicata, Sardegna, Valle d'Aosta e Molise.

La maggior parte dei minori segnalati sono classificati dal Comitato stesso come casi fuori della propria competenza, in quanto le segnalazioni non sono corredate di informazioni sull'esatta identità del minore e sulla tipologia di permesso di soggiorno rilasciato: tali segnalazioni sono inserite nella banca dati ai fini del solo censimento della presenza in Italia, ma non costituiscono oggetto di decisioni da parte del Comitato. I «fuori competenza» sono stati l'84 per cento dei segnalati nel 2002, l'89 per cento nel 2003, il 73 per cento nel 2004 e il 69 per cento nei primi nove paesi del 2005.

Per i minori «di competenza» del Comitato (che sono stati il 16 per cento dei segnalati nel 2002, l'11 per cento nel 2003, il 27 per cento nel 2004 e il 31 per cento nei primi nove mesi del 2005), il Comitato fino all'inizio del 2005 ha emesso provvedimenti di rimpatrio assistito oppure, ove non sussistessero le condizioni per il rimpatrio, provvedimenti di «non luogo a provvedere». Nel 2002 sono stati emessi 199 provvedimenti di rimpatrio assistito e 297 di non luogo a provvedere; nel 2003, 218 di rimpatrio assistito e 365 di non luogo a provvedere; nel 2004, 126 di rimpatrio assistito e 520 di non luogo a provvedere; nei primi nove paesi del 2005, 89 di rimpatrio assistito e 3 di non luogo a provvedere⁷.

3. SOGGIORNI TEMPORANEI

3.1 *Soggiorni temporanei: descrizione del fenomeno.*

I soggiorni temporanei effettuati da minori stranieri accolti temporaneamente nell'ambito di programmi solidaristici costituiscono in Italia un fenomeno di rilevante portata, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di ingressi che si realizzano: mediamente ogni anno vengono accolti 30.000 bambini presso associazioni e famiglie per la realizzazione di programmi di risanamento.

La richiesta di accoglienza dei minori può essere avanzata alle competenti autorità estere dalle famiglie ospitanti direttamente, dagli enti locali oppure da associazioni private. Queste ultime, numerose e diffuse sull'intero territorio italiano, diversamente caratterizzate per dimensioni ed identità, sono le interpreti principali nella gestione del fenomeno dei programmi di risanamento. La maggior parte – circa il 75 per cento – dei minori ospitati nei soggiorni temporanei riguarda, infatti, bambini provenienti dalla Bielorussia che, a seguito della catastrofe di Chernobyl avvenuta nell'aprile del 1986, ancora oggi ne subiscono gli effetti devastanti sia sotto il profilo sanitario che psicologico.

⁷ In seguito all'entrata in vigore (25 febbraio 2005) del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, il Comitato non ha più emesso provvedimenti di «nota luogo a provvedere», bensì solo di rimpatrio assistito; nei casi nei quali non sussistono le condizioni per il rimpatrio, infatti, non viene più emesso un provvedimento specifico.

La gestione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi dagli enti, dalle associazioni e dalle famiglie è demandata, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999⁸, al Comitato per i minori stranieri, il quale nella svolgimento di tale attività ha il compito primario di definire criteri di verifica delle richieste presentate dai soggetti su indicati per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei minori, mediante la valutazione della validità dell'iniziativa, nonché dell'affidabilità del proponente e dei referenti esteri. Questi ultimi, sono costituiti da associazioni o fondazioni bielorusse riconosciute ed autorizzate dalle Autorità statali ad operare in collaborazione con i direttori degli orfanotrofi o degli istituti scolastici frequentati dai minori, con il Ministero dell'istruzione e con il Centro nazionale adozioni, alla determinazione dei soggiorni solidaristici.

Le associazioni o gli enti italiani, che operano per la realizzazione dei programmi di risanamento, nello svolgimento e definizione della propria attività hanno il compito di predisporre un progetto di accoglienza temporanea sulla base di uno studio approfondito della realtà straniera a cui vogliono rivolgere il proprio intervento. Tale progetto deve essere presentato al Comitato minori stranieri affinché possa verificarlo attraverso un'attività istruttoria, analizzandone ogni elemento.

In tale fase viene preliminarmente valutata l'affidabilità del soggetto proponente, del quale vengono acquisite informazioni riguardanti le attività già realizzate in materia, nonché tutta la documentazione formale dell'associazione, quali possono essere l'atto costitutivo, lo statuto, i bilanci; ecc. Il Comitato, altresì, per determinare l'affidabilità del soggetto richiedente può acquisire informazioni al sindaco del luogo in cui opera, ovvero alla prefettura e, infine, acquisisce informazioni sul referente estero tramite le rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi di provenienza dei minori.

Terminata la fase istruttoria di valutazione dei progetti, e di approvazione degli stessi, i minori vengono fatti entrare in Italia e accolti presso le famiglie o le associazioni per il soggiorno temporaneo, la cui durata non può essere superiore a 90 giorni nell'arco dell'anno solare.

L'articolo 5, comma b, lettera *c-bis* del decreto del presidente della Repubblica n. 394/1999, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede inoltre che il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri sia rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e

⁸ L'articolo 9 del decreto prevede che la durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni; continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fatta salva la possibilità di estenderlo fino a 150 giorni, su richiesta del Comitato alle competenti autorità, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore.

degli accompagnatori. Si tratta di un passo importante nell'ottica di assicurare un più puntuale controllo su un fenomeno di portata così ampia.

Lo svolgimento dei soggiorni dei minori viene controllato dallo stesso Comitato minori stranieri attraverso verifiche sull'andamento del programma, anche tramite contatti telefonici e *focus group* con le associazioni e le famiglie ospitanti.

Tale attività, di particolare importanza, consente di far emergere eventuali problematiche inerenti il soggiorno dei minori presso le famiglie e garantisce un controllo puntuale sull'applicazione delle norme in materia di immigrazione, in termini di regolare flusso di effettivi ingressi ed uscite di minori stranieri che sono presenti in Italia per il soggiorno solidaristico.

L'attività inerente lo svolgimento dei soggiorni solidaristici viene regolata dalle linee guida elaborate dal Comitato minori stranieri, le duali, a partire dall'anno 2004, sulla scorta della valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà effettuato dallo stesso Comitato, sono state formulate tenendo conto anche, delle richieste ed esperienze delle associazioni operanti.

3.2 Dai soggiorni temporanei alle adozioni nominative, alcune considerazioni.

Il fenomeno dei soggiorni solidaristici svolti a favore di minori provenienti dalla Bielorussia, come è stato già delineato nella precedente indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, ha costituito una delle forme di intervento di solidarietà più attuato e reiterato dalle famiglie italiane nell'ultimo ventennio. I gravi danni provocati dal disastro nucleare di Chernobyl alla salute dei cittadini bielorussi – si parla di 2,5 milioni di persone, tra cui più di mezzo milione di bambini – persistono ancora oggi e hanno dato luogo ad una grave situazione socio-economica, che produce, a sua volta, il triste fenomeno dell'abbandono di minori presso istituti ed orfanotrofi.

L'iniziativa di una molteplicità di associazioni, nate nell'ambito del territorio italiano, tesa a realizzare programmi sanitari di risanamento della condizioni di salute mediante l'accoglienza nel nostro Paese, è stata seguita con grande trasporto da una molteplicità di famiglie, che negli anni – entusiaste dei risvolti positivi delle esperienze, sia da un punto di vista sanitario, vista la molteplicità di casi di guarigione o miglioramento delle condizioni di salute di molti bambini affetti da gravi patologie, sia da un punto di vista di realizzazione di legami affettivi, di cui molti di loro sono assolutamente privi – ha determinato l'ulteriore fenomeno di reiterazione della richiesta di accoglienza per più anni. Considerato, infatti, che non vi è alcuna previsione normativa che impedisca o limiti la ripetizione dell'esperienza dell'accoglienza del minore per più anni, sempre più forte è il desiderio delle famiglie di consolidare nelle diverse forme possibili il rapporto con il minore accolto. Nei casi di bambini abbandonati ed ospitati presso istituti, si è già verificata l'esperienza in cui

il rapporto di inserimento di tali bambini nelle famiglie italiane ha generato il desiderio e, quindi, la disponibilità a volerli accogliere definitivamente, adottandoli.

Alcune di queste famiglie hanno già realizzato attraverso un'adozione internazionale tale finalità ed altre auspicano di poterla realizzare. Tale fenomeno in Bielorussia si concretizza con le adozioni nominative, secondo una procedura prevista dalla normativa del Paese sulle adozioni, che dà la possibilità ad una coppia in possesso di un decreto di idoneità di richiedere, per il tramite di un ente autorizzato, l'adozione mirata ad un determinato minore.

Molte sono state le perplessità espresse su tale modalità di procedere, soprattutto in riferimento al rischio che potesse essere utilizzata per aggirare la legge italiana sulle adozioni. Proprio in tal senso le Autorità centrali di Italia e Bielorussia, nel processo verbale sottoscritto l'11 settembre 2002, hanno concordato che è necessario evitare l'accoglienza per soggiorno temporaneo di un bambino orfano da parte di una famiglia che abbia iniziato la procedura di adozione nazionale od internazionale, per non favorire processi di strumentalizzazione.

È da rilevare, in ogni caso, che fino ad oggi le adozioni nominative realizzate in Bielorussia non hanno superato l'1 per cento del totale dei soggiorni solidaristici realizzati e che esse – dato ancora più significativo – hanno riguardato minori cosiddetti «grandicelli», vale a dire bambini in stato di abbandono la cui età media è di circa dodici anni. In un numero considerevole di casi (circa il 60 per cento delle adozioni realizzate) sono stati adottati bambini tra gli undici e i quindici anni.

Va rilevato, pertanto, che questa particolare forma di adozione è stata l'opportunità per bambini orfani adottabili di diventare «figli», seppur ormai grandi rispetto ai canoni che ancora guidano la maggior parte delle disponibilità delle coppie adottive, orientate al contrario verso bambini quanto più piccoli possibili e comunque almeno in età prescolare.

Queste esperienze di adozione si caratterizzano, dunque, anche per la maggior consapevolezza del bambino rispetto al percorso adottivo e per la sua adesione al progetto di diventare figlio di quei genitori. In considerazione di questi aspetti si può affermare, quindi, che l'adozione non sembra essere un progetto degli adulti sul bambino, ma piuttosto un percorso condiviso.

Sulla scorta delle considerazioni appena svolte e dell'importanza che assume il fenomeno dei soggiorni solidaristici in rapporto all'integrazione tra mondi diversi finalizzata inevitabilmente ad un reciproco arricchimento socio culturale, vale la pena ricordare ciò che la Commissione parlamentare per l'infanzia, già nella precedente indagine conoscitiva, ha sostenuto in merito all'opportunità di introdurre nel nostro sistema giuridico l'istituto dell'affidamento familiare internazionale. Tale nuovo istituto, nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, nasce dalla necessità di offrire un ventaglio di opportunità soprattutto per i bambini più grandi in età scolare (minori preadolescenti e anche adolescenti),

che il più delle volte, pur essendo in stato di adottabilità, hanno meno possibilità di trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati all'età, sia per trascorsi personali difficili.

La Commissione ribadisce in questa sede l'importanza che potrebbe avere tale istituto dell'affido familiare internazionale, anche in considerazione delle due distinte previsioni che esso dovrebbe contemplare:

1. quella in cui l'affidamento è finalizzato al compimento di un particolare progetto (sia esso di cure sanitarie, di studio o di formazione professionale) e abbia dunque una limitazione temporale precisa;

2. quella in cui l'affidamento, in seguito ad un congruo periodo di inserimento familiare che verifichi la positività della relazione, possa trasformarsi in adozione.

La Commissione ribadisce e sottolinea anche in questa sede, inoltre, l'opportunità di introdurre una previsione normativa di integrazione tra il sistema previsto per i soggiorni solidaristici controllato dal Comitato per i minori stranieri ed il sistema delle adozioni internazionale controllato dalla Commissione per le adozioni internazionali, soggetti ai eguali l'attuale sistema di fatto impedisce di avere una visione unitaria del fenomeno e, conseguentemente, di fornire una risposta univoca a tutte le problematiche che possono verificarsi nei soggiorni solidaristici e nelle adozioni nominative e nel loro susseguirsi.

Occorre infine rilevare che attualmente le adozioni internazionali sono state sospese dalla Bielorussia, che ha introdotto modifiche normative in materia⁹. Tali modifiche hanno comportato cambiamenti della procedura adozionale volti ad un maggior controllo delle condizioni di vita e di educazione dei minori, bielorussi adottati in Paesi esteri nel periodo post-adottivo, nonché un cambiamento delle competenze attribuite ai diversi soggetti implicati nell'ambito delle adozioni internazionali. Già negli anni passati, a seguito del continuo mutamento dello scenario internazionale delle adozioni, si è proceduto alla sottoscrizione di tre processi verbali di collaborazione fra la Commissione per le adozioni internazionali e le competenti Autorità bielorusse¹⁰.

Le autorità italiane e bielorusse a tali attività preposte, stante il favore dalle stesse espresso a voler proseguire un dialogo ed una collaborazione in tale ambito, sono in procinto di definire una nuova procedura adozionale in funzione della normativa bielorusse recentemente modificata, nel

⁹ Da ultimo è intervenuta la disposizione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Belarus n. 5 del 4 gennaio 2005, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento sulle procedure di adozione (affiliazione) di bambini e di tutela ai cittadini stranieri, agli apolidi e ai cittadini bielorussi residenti permanentemente nel territorio di uno stato estero, approvato con disposizione del Consiglio dei ministri n. 1679 del 28 novembre 1999.

¹⁰ Il primo è stato sottoscritto l'8 novembre 2001 con il direttore generale per il Lavoro didattico e sociale del Ministero dell'istruzione della Repubblica di Belarus; il secondo l'11 aprile 2002 con il Ministero della pubblica istruzione della Repubblica di Belarus; il terzo l'11 settembre 2002 con la direttrice del Centro nazionale per le adozioni di Minsk.

rispetto dei principi enunciati nella Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), e della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali (L'Afa, 29 maggio 1993), entrambe ratificate da ambedue i Paesi.

4. MINORI E ACCATTONAGGIO

Il diffuso coinvolgimento di minori in attività di accattonaggio è stato più volte oggetto di attenzione da parte della Commissione parlamentare per l'infanzia nell'attuale legislatura.

Un'audizione del sottosegretario per l'interno fu dedicata specificamente al tema il 5 febbraio 2003, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori. Inoltre, il presidente della Commissione invia un lettera sullo stesso argomento al ministro dell'interno il 6 novembre 2003, a nome dell'intera Commissione. Nella presente indagine conoscitiva il problema dei minori coinvolti nell'accattonaggio è stato oggetto di numerose audizioni, con esponenti delle forze di polizia, con assessori di grandi comuni e con rappresentanti dell'Opera Nomadi.

4.1 Descrizione del fenomeno

Il fenomeno dei bambini coinvolti in attività di accattonaggio emerse in Italia, secondo quanto riferito dal sottosegretario per l'interno e da responsabili della polizia, circa venti aiuti fa, alla metà degli anni Ottanta, interessando soprattutto minori slavi Rom. Nell'ultimo decennio vi è stato un notevole incremento, connesso anche all'immigrazione clandestina; la maggior parte dei minori coinvolti nell'accattonaggio riguarda comunità nomadi originarie della ex Jugoslavia, ma è in aumento il numero di quelli provenienti da altri Paesi, soprattutto dalla Romania. Il coinvolgimento di minori in attività di accattonaggio appare diffuso ormai non più solo nei grandi centri urbani, ma anche in città di dimensioni inferiori, sia nella forma di bambini di pochi mesi o pochissimi anni che per molte ore, ira braccio ad una donna mendicante, appaiono perennemente assopiti, sia in quella dei bambini più grandicelli che, da soli o in gruppo, chiedono l'elemosina per le strade, nelle stazioni o sui mezzi di trasporto pubblici.

In alcuni casi – che sembrano essere però la minoranza e non riguardano normalmente gli slavi Rom – vi sono implicate autentiche organizzazioni criminali: così a Livorno nel dicembre 2004 sono stati arrestati due cittadini slovacchi accusati di riduzione in schiavitù di alcuni loro connazionali (tra i quali anche minori portatori di handicap) costretti a mendicare, che venivano fatti rimanere in Italia solo per brevissimi periodi (10-15 giorni) e quindi riportati in patria e sostituiti da altri. Un altro caso, che non riguarda propriamente l'accattonaggio, si è verificato a Verona, dove nel giugno 2004 è stata individuata un'associazione per delinquere che introduceva in Italia per commettere borseggi minori rumeni al di

sotto dei 14 anni (perciò non punibili), ciascuno dei quali era obbligato a raggiungere ogni giorno la somma di almeno 1000 euro.

La forma prevalente di accattonaggio minorile è tuttavia legata alle comunità Rom slave e non assume connotazioni di criminalità organizzata come quelle descritte. Un aspetto che rende particolarmente complesso il fenomeno è che presso molte comunità Rom l'accattonaggio minorile è considerato una pratica normale, necessaria per contribuire al sostentamento della famiglia, che non viene avvertita come dannosa per i bambini.

Per la sua stessa natura, il fenomeno è difficilmente quantificabile. Il numero delle denunce per impiego di minori di quattordici anni nell'accattonaggio (secondo l'articolo 671 del Codice penale) non può evidentemente costituire un utile indicatore della diffusione del fenomeno: 570 denunce, relative a 518 persone, nel 2003; 540 denunce, relative a 494 persone, nel 2004; 235 denunce, relative a 218 persone, nel primo semestre del 2005. I dirigenti dell'Opera Nomadi hanno parlato di oltre 20.000 minori, ma si tratta di un dato difficile da verificare. Appare tuttavia realistico ipotizzare – in mancanza di dati precisi – che i bambini coinvolti in attività di accattonaggio in Italia siano nell'ordine di alcune migliaia. Per quanto riguarda l'aspetto economico, la stima della somma che quotidianamente un bambino riesce a raccogliere elemosinando va dai 3540 giuro accertati dalla polizza di Cosenza nel 2003 ai 70 indicati dall'assessore alle politiche per l'infanzia del comune Roma, ai circa 100 euro indicati sul sito *internet* della Polizia di Stato.

La complessità del fenomeno è tale che nessun organo o istituzione sembra conoscerlo e affrontarlo se non sotto profili settoriali: sebbene vi siano singole positive eccezioni, è difficile sfuggire all'impressione che manchi un quadro d'azione complessivo e che siano carenti gli strumenti necessari per intervenire efficacemente.

4.2 Normativa

Sotto il profilo normativo, occorre ricordare che la legge 25 giugno 1999, n. 205 ha abrogato l'articolo 670 del Codice penale, che prevedeva l'arresto fino a tre mesi per chi mendicasse in luogo pubblico o aperto al pubblico, e fino a sei mesi se il fatto fosse «commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà». L'accattonaggio quindi non è più un'attività punibile, ma costituisce reato impiegare nell'accattonaggio minori di quattordici anni: l'articolo 671 del Codice penale prevede che «chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare», sia punito con l'arresto da tre mesi a un anno e, se genitore o tutore del minore, sia sospeso dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'ufficio di tutore. La legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta delle persone», inol-

tre, punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ire comportino lo sfruttamento; la pena prevista è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore.

Occorre noi ricordare che in alcuni casi possono configurarsi le fattispecie previste dall'articolo 572 del Codice penale («Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli») e dall'articolo 403 del Codice civile («Intervento della pubblica autorità a favore dei minori»); quest'ultima nonna, in particolare, prevede che «quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità ignoranza o per altri rasotivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione».

4.3 Un caso specifico e le sue diverse interpretazioni: l'operazione condotta a Cosenza nel 2003

A Cosenza nel 2003 si è svolta un'operazione di polizia denominata «Spezzatene», conclusasi con l'arresto di sedici cittadini della ex Jugoslavia indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù dei minori impiegati nell'accattonaggio: si è trattato della prima applicazione della legge 22812003 contro la tratta di persone, che era entrata in vigore da poche settimane. Uno sguardo dettagliato a tale episodio può aiutare, attraverso un caso significativo, a comprendere quanto sia delicata la valutazione delle forme di intervento più efficaci per tutelare i minori coinvolti.

Le indagini, partite dall'osservazione di numerosi bambini – circa 40 – che elemosinavano ai semafori e durate circa un anno, hanno consentito di risalire agli adulti che erano responsabili di tale attività di accattonaggio e che risiedevano in due campi Rom. Fino al momento dell'irruzione nei campi, avvenuta il 16 ottobre 2003, la polizia – secondo quanto ha riferito alla Commissione in un'audizione uno dei funzionari di polizia che ha condotto l'operazione – ignorava se vi fossero relazioni di parentela tra gli adulti e i bambini. Secondo quanto riferito in audizione dal funzionario di polizia menzionato, i minori vivevano in condizioni igieniche penose, ammassati tra i rifiuti, e presentavano lesioni di vario genere; erano privati di qualsiasi forma di istruzione; nel campo non sono stati trovati quaderni, nè palloni, nè giocattoli; venivano costretti a mendicare con ogni condizione climatica e, in qualche caso, anche se avevano la febbre alta. In seguito all'operazione «spezzatene» diciotto bambini, dei quali i più grandi avevano dodici anni, sono stati separati dagli adulti, condotti in strutture di accoglienza e avviati alla scuola. Gli adulti arrestati sono risultati parenti

stretti dei bambini – genitori, zii, nonni – e nei loro confronti è stata successivamente emessa una sentenza di condanna a cinque anni e mezzo di reclusione, accompagnata dalla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per dodici anni.

In occasione di un'audizione svoltasi successivamente, i dirigenti dell'Opera Nomadi hanno espresso forti critiche all'operazione condotta a Cosenza, affermando che sarebbe stato meglio agire con un'opera di prevenzione, persuadendo i genitori dei bambini mendicanti a far cessare tale attività, anziché effettuare per un anno indagini per giungere a separare in modo traumatico i bambini dalle loro famiglie. Secondo tale punto di vista, l'operazione «Spezzataten» è stato un esempio negativo che si è risolto in una sottrazione dei bambini alle loro famiglie.

4.4 Alcune proposte

Al di là delle opposte valutazioni sul caso di Cosenza, è opinione concorde che «fazione repressiva contro gli sfruttatori non sempre fornisce risposte adeguate per le vittime» (come si afferma nel sito *internet* della Polizia di Stato) ed è insufficiente se non viene accompagnata e, ove occorra, preceduta da altri interventi di diversa natura.

Un primo aspetto sul quale intervenire energicamente, come viene suggerito sia dalla Polizia di Stato sia dall'Opera Nomadi, è quello dell'evasione dell'obbligo scolastico: è infatti evidente che una parte cospicua dei minorenni che non ottemperano all'obbligo scolastico è costituita da bambini e ragazzi avviati all'accattonaggio e talora anche ai piccoli furti e ai borseggi. In questa direzione è auspicabile che sia pienamente attuato e conduca a risultati concreti il protocollo d'intesa triennale sulla scolarizzazione firmato il 22 giugno 2005 tra il Ministero dell'istruzione e l'Opera Nomadi.

Una necessità sottolineata da più parti riguarda un più puntuale coordinamento tra forze di polizia (in particolare l'ufficio minori costituito dal 1996 in ogni questura con personale specificamente formato, per occuparsi non solo della delinquenza minorile, ma soprattutto dei reati in danno dei minori e della loro prevenzione), polizze municipali, servizi sociali e magistratura minorile: solo l'azione integrata di tutti questi soggetti può condurre a risultati efficaci, tenendo insieme la duplice esigenza di tutelare nel modo più adeguato i diritti dei minori e di reprimere gli eventuali reati. In tal senso si è espressa anche la circolare inviata a tutti i questori il 14 febbraio 2003 dal direttore centrale della polizia criminale, nella quale «si prega di sensibilizzare gli operatori impegnati in attività di controllo del territorio a prestare la massima attenzione» al fenomeno dell'impiego di minori nell'attività di accattonaggio e si invita a «valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori intese con le altre forze di polizia, con la polizia municipale e con i servizi sociali, al fine di definire gli interventi più adeguati». La Commissione auspica che tali indicazioni si tradu-

cano sempre più in azioni concrete e, se necessario, siano energicamente ribadite.

Unitamente al coordinamento, appare necessaria la definizione e l'applicazione di chiare indicazioni operative per gli operatori delle forze di polizia (tra i quali in primo luogo gli agenti e i carabinieri «di quartiere», recentemente istituiti), delle polizie municipali e dei servizi sociali: il presidente e alcuni parlamentari hanno più volte fatto riferimento alle loro personali esperienze con minori questuanti anche nei pressi delle sedi istituzionali e con tentativi non sempre fruttuosi di ottenere interventi delle forze dell'ordine, che sembravano talora non avere (o non riuscire ad applicare) disposizioni precise in materia.

Un'esperienza significativa nella direzione di uno sforzo coordinato è quella avviata dal comune di Roma (illustrata alla Commissione dagli assessori alle politiche per l'infanzia e alle politiche sociali), che ha inaugurato il 17 gennaio 2003 un Centro diurno per il contrasto alla mendicizia infantile. Il bambino prelevato dalla strada viene condotto presso il Centro, che ha l'ambientazione di una casa, dove sono presenti operatori specializzati e mediatori culturali che parlano la sua lingua; il ruolo di questi ultimi è decisivo per creare un clima adeguato e far parlare il minore. Si cercano quindi i genitori: se si rintracciano, vengono convocati al centro e sensibilizzati sulle loro responsabilità, facendo partire quindi un monitoraggio che si protrae nel tempo, con verifiche del servizio sociale anche sulla frequenza scolastica; ai genitori viene fatto presente che se il bambino viene trovato sulla strada una seconda volta, essi corrono seriamente il rischio di perdere la potestà genitoriale su di lui. Se non si rintraccia la famiglia, il bambino viene accolto in una casa famiglia, con provvedimento del procuratore presso il Tribunale dei minorenni. Nell'ambito dello stesso progetto si cerca anche di sensibilizzare le varie comunità straniere interessate, per agire in un clima di collaborazione e fiducia e far comprendere che si tratta di interventi a tutela dei bambini. Nel periodo 1°>reset> febbraio 2003 - 23 giugno 2005 il Centro ha seguito complessivamente 1.008 minori (52 per cento di sesso maschile, 48 per cento femminile), compresi quelli che non sono transitati nella struttura ma hanno avuto contatti con le unità di strada. La stragrande maggioranza (84 per cento) era di nazionalità rumena, il 10 per cento bosniaca e il 3 per cento serba, mentre erano italiani lo 0,5 per cento; nella maggior parte dei casi si trattava di minori appartenenti a famiglie giunte in Italia da pochi mesi, che si trovavano in situazioni di irregolarità o clandestinità rispetto alle norme sull'immigrazione; vivevano in insediamenti spontanei e in situazioni di disagio socioeconomico. Le fasce d'età prevalenti sono state 13-15 anni (41,2 per cento) e 10-12 anni (27,9 per cento) e 16-18 anni (19,8 per cento); vi sono stati anche bambini di 7-9 anni (7,3 per cento), 4-6 anni (1,08 per cento) e 0-3 anni (2,71 per cento). Dal 9 febbraio 2004 il comune di Roma ha anche attivato (per nove ore al giorno) un servizio telefonico al quale possono rivolgersi coloro che vogliono segnalare casi di bambini mendicanti; dall'avvio del servizio al 23 giugno 2005 le chiamate sono state 3.953. Le iniziative avviate dal comune di Roma possono

contribuire concretamente a dare una risposta al fenomeno dei minori coinvolti nell'accattonaggio e potrebbero essere utilmente promosse e attuate nei numerosi altri centri urbani interessati dal problema.

Occorre poi riflettere su quanto affermato dai responsabili dell'Opera Nomadi, secondo i quali i grandi campi nomadi sono luoghi di «addestramento alla devianza», nei quali è elevato il rischio di entrare nel circuito della microcriminalità e che occorrerebbe controllare più puntualmente. A tale riguardo, appare opportuno procedere ad un monitoraggio costante che individui le identità delle persone presenti nei campi nomadi, che anche secondo la Polizia spesso non sono chiare. Anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Milano ha riferito che in uno dei grandi campi nomadi della città si sono riscontrati gravi problemi, dovuti soprattutto all'addensarsi di un numero eccessivo di persone, e ha rilevato che probabilmente è preferibile optare per campi nomadi di dimensioni ridotte. L'attuale presenza di campi nomadi molto estesi, con numerose centinaia di persone, è comunque una situazione che pone certamente problemi e non favorisce l'integrazione. Anche le possibili soluzioni alternative, quali l'assegnazione di microaree o di alloggi, non sono però facilmente praticabili: di fronte alla complessità del problema sarà utile studiare le esperienze già compiute in Italia e quelle di altri Paesi europei, per individuare le soluzioni più idonee.

In un quadro così sfaccettato e in continuo cambiamento, il presupposto necessario per qualsiasi intervento è sicuramente la conoscenza precisa delle presenze di nomadi in Italia, sia sotto l'aspetto quantitativo, sia sotto quello delle diverse provenienze geografiche e dei flussi di ingresso (negli ultimi anni, ad esempio, sembrano in grande aumento quelli dalla Romania, mentre si sarebbero fermati quelli dalla ex Jugoslavia): a tal fine sarebbe importante procedere ad un censimento accurato che consenta di avere un quadro fedele e aggiornato della situazione.

Il problema della prevenzione dell'accattonaggio minorile, come appare evidente, presenta dunque caratteri molto vasti, che coinvolgono anche la cultura delle comunità nomadi, le loro modalità di sostentamento (l'accattonaggio minorile costituisce infatti per alcune famiglie una fonte di introiti non irrilevante) e la loro non facile integrazione. Si tratta di temi che, nella loro ampiezza, non possono essere qui compiutamente affrontati, ma che richiedono di essere approfonditi, in modo da promuovere processi di integrazione che, sia pure in tempi prevedibilmente non brevi e attraverso inevitabili difficoltà, possano giungere a risultati positivi.

L'obiettivo primario da perseguire è che tutti, comprese le comunità nomadi, acquisiscano sensibilità pienamente rispettose dei diritti dell'infanzia e facciano proprie le norme che li tutelano, seguendole senza ingiustificate eccezioni. La Commissione auspica, in ogni caso, che la tutela dei diritti di ciascun minore – qualunque sia la sua cultura di provenienza – prevalga su ogni altra considerazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,05.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Antimo Simoncelli, assessore all'ambiente della provincia di Frosinone
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antimo SIMONCELLI, *assessore all'ambiente della provincia di Frosinone*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Benito SAVO (FI) e Donato PIGLIONICA (DS-U), ai quali replica Antimo SIMONCELLI, *assessore all'ambiente della provincia di Frosinone*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antimo Simoncelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

259^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*) dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.133, invitando tuttavia a prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, trattandosi di contributi destinati a soggetti privati in una materia, quella dell'agricoltura, di competenza regionale;

– parere non ostativo sull'emendamento 2-*bis*.100, a condizione che il suo comma 1-*ter* sia soppresso o modificato con una riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di com-

mercio e di governo del territorio; si invita altresì a una riformulazione del suo comma 1 nel senso di prevedere che le regioni «possono stabilire» di destinare una percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare nelle grandi strutture di vendita a prodotti agricoli locali, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispettosa delle competenze regionali in materia di commercio;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3585) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge n. 3585, con il quale si ratifica l'accordo in titolo, concepito sulla base degli accordi marittimi bilaterali esistenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Cina. Tale disegno di legge non suscita, a suo giudizio, alcun rilievo di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h, numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che disciplina il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, nel periodo antecedente l'entrata in vigore della disciplina recata dalla legge n. 150 del 2005, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento in titolo non presenta, a suo avviso, profili problematici di carattere costituzionale; pertanto propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150». (n. 553)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene data attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 150 del 2005, di riforma dell'ordinamento giudiziario, in materia di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, nonché ai magistrati delle altre giurisdizioni e agli avvocati e procuratori dello Stato; si sofferma, in particolare, sull'articolo 2, comma 2, dello schema, che attribuisce al Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato il compito di assicurare la pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti agli avvocati e procuratori dello Stato: dopo aver richiamato il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 8, lettera b), che indica nel Ministero della giustizia l'organo competente in materia, rileva come la previsione – recata dal medesimo articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame – secondo la quale il Ministero della giustizia è destinatario di apposite comunicazioni concernenti l'avvenuta pubblicità degli incarichi di cui si tratta, soddisfa, a suo giudizio, all'esigenza di attribuire al Ministero la funzione di garanzia dell'avvenuta pubblicità degli incarichi degli avvocati e procuratori dello Stato.

Conclude rilevando come, a suo giudizio, il contenuto del provvedimento in titolo sia quindi rispettoso dei principi e dei criteri di delega e rientri pienamente nelle competenze legislative esclusive dello Stato. Propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene istituita la Scuola superiore della magistratura e razionalizzata la normativa concernente il tirocinio e la formazione degli uditori giudiziari; sono inoltre previste disposizioni in materia di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati. Ricorda brevemente i contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica che rinviò alle Camere la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, per le parti concernenti la Scuola superiore della magistratura; dà quindi conto dei principi e criteri di delega recati dalla legge n. 150 del 2005, nel suo

testo nuovamente approvato dalle Camere e conformato ai rilievi contenuti nel messaggio del Capo dello Stato, per le parti di interesse. Ritenendo il provvedimento in esame conforme a detti principi e criteri di delega, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

521^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1100) CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

(Parere al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Esame. Parere contrario)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito al provvedimento in titolo, segnala, per i profili di competenza connessi con l'articolo 126, comma 11, del Regolamento, volti all'accertamento che il provvedimento non comporti variazione di spese o di entrate, che l'articolo 1, comma 5, prevede, per gravi esigenze di mobilitazione, la possibilità di richiamo in servizio degli ufficiali e sottufficiali promossi ai sensi del comma 1, con conseguenti oneri che appaiono privi di adeguata copertura.

Occorre inoltre verificare che non derivino oneri correlati agli ulteriori adempimenti amministrativi necessari per le valutazioni relative agli avanzamenti, con particolare riferimento alla eventuale corresponsione di emolumenti aggiuntivi per i componenti delle Commissioni preposte a tale compito.

Occorre infine acquisire conferma che l'esclusione di assegni aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sia sufficiente ad escludere oneri correlati ad eventuali benefici accessori.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha rilevato che le questioni sollevate dal relatore non sono tali da poter escludere variazioni di spesa, la Sottocommissione, su proposta del RELATORE, delibera di esprimersi, per i profili di competenza, nel senso che il provvedimento è suscettibile di determinare variazioni di spese nel bilancio dello Stato per gli anni 2006 e successivi.

(3340) LONGHI. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Parere al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Esame. Parere contrario)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito al provvedimento in titolo, segnala, per i profili di competenza connessi con l'articolo 126, comma 11, del Regolamento, che l'articolo 6, comma 1, prevede che le promozioni di cui al provvedimento in esame non devono comportare oneri per lo Stato, fatte salve quelle situazioni in cui ricorrono i presupposti per l'ottenimento di sussidi o aiuti da parte dello Stato stesso, e che, conseguentemente, le spese istruttorie e quelle relative alla nomina sono ad esclusivo carico degli interessati. Posto che occorre verificare l'idoneità di tale clausola ad escludere che derivino oneri correlati ai sussidi ed agli aiuti dello Stato ivi richiamati nonché all'eventuale richiamo in servizio, per gravi esigenze di mobilitazione, degli ufficiali e sottufficiali con il grado onorifico immediatamente superiore (qualora conseguito da un periodo superiore ai quattro anni), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, informa che occorre, inoltre, valutare se dall'attuazione della suddetta norma possano derivare effetti finanziari, ancorché compensati, per il bilancio dello Stato.

Riscontra inoltre l'esigenza di verificare che l'esclusione di effetti ai fini del trattamento di quiescenza e di ogni altro trattamento economico o retributivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sia sufficiente ad escludere oneri correlati ad eventuali benefici accessori.

Tenuto conto delle suddette osservazioni, segnala che occorre infine valutare se possano derivare eventuali ulteriori effetti finanziari dall'articolo 5, che contempla la possibilità di cumulare più di una promozione a titolo onorifico.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base di motivazioni analoghe a quelle sollevate durante l'esame del precedente disegno di legge, rileva che non sia possibile escludere effetti finanziari associati al provvedimento in titolo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione delibera di esprimersi, per i profili di competenza, nel senso che il provvedimento è suscettibile di determinare variazioni di spese nel bilancio dello Stato per gli anni 2006 e successivi.

(3476) *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

(Parere al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Esame. Parere contrario)

Il relatore GRILLOTTI (AN), segnala, per i profili di competenza connessi con l'articolo 126, comma 11, del Regolamento, volti all'accer-

tamento che il provvedimento non comporti variazione di spese o di entrate, che la Camera ha approvato un emendamento, su cui la V Commissione aveva reso parere contrario, che ha soppresso il secondo comma dell'articolo 4, il quale precisava che, in caso di richiamo in servizio per gravi esigenze di mobilitazione, gli ufficiali e sottufficiali cui è stata concessa la promozione onorifica al grado superiore, ai sensi dell'articolo 1, assumessero il grado precedentemente rivestito.

Fa inoltre presente che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Posto che occorre verificare l'idoneità di tale clausola ad escludere che derivino oneri correlati agli ulteriori adempimenti amministrativi necessari per le Commissioni incaricate di valutare gli avanzamenti, con particolare riferimento alla eventuale corresponsione di emolumenti aggiuntivi per i componenti delle suddette Commissioni, segnala che occorre, inoltre, valutare se dall'attuazione della suddetta norma possano derivare effetti finanziari, ancorché compensati, per il bilancio dello Stato.

Informa che occorre infine acquisire conferma che l'esclusione di effetti ai fini del trattamento di quiescenza e di ogni altro trattamento economico o retributivo, ai sensi dell'articolo 4, sia sufficiente ad escludere oneri correlati ad eventuali benefici accessori.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione delibera di esprimersi, per i profili di competenza, nel senso che il provvedimento è suscettibile di determinare variazioni di spese nel bilancio dello Stato per gli anni 2006 e successivi.

La seduta termina alle ore 9,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Seduta congiunta con le

Commissioni VIII e X riunite

**(VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(X - Attività produttive, commercio, turismo)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle attività produttive sui problemi di attuazione del Protocollo di Kyoto in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo del Paese.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 8,30, 14 e 21,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (1968).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-D) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Se-*

nato; modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*)
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri*) (*I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge*).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).
 - PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (290).
 - BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).
 - EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).
 - RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
 - FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
 - TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
 - DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
 - VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).

- PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1693).
- Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
- BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).
- SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396).
- e delle petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).
- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonchè delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguuto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguuto dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531).
- Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).
- Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).
- Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati

presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).

- Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extra-giudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g*), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 554).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 556).
- Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 (3423).
- Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del

1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (3550).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3552).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (3639) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006 (n. 557).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*» (n. 541).
 - Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005 (n. 552).
 - Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.a. o ad altra società da essa derivante (n. 555).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d*) e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548).
 - Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 8,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:
- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
 - Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 14

Audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 9 novembre 2005, ore 13

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Audizione del professor Alberto Brambilla, sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.
-

